#)3, %IEIEA #A100AIA

C. I. S. L.
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI
Aderente alla
CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI LIBERI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 dicembre 1950 per gli addetti all'industria tessile

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DEL DOTT. G. BARDI
1951

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

AVVERTENZA

Il testo del contratto collettivo nazionale del 6 dicembre 1950 per le industrie tessili è identico per tutti i vari settori che lo hanno sottoscritto.

Pubblichiamo qui appresso la costituzione delle parti per i singoli settori di cui sopra, nonchè dopo il testo del contratto, le tabelle dei minimi salariali per gli operai appartenenti ai singoli settori stessi, e la clausola concernente l'indennità di anzianità pregressa per gli operai in caso di licenziamento (allegato n. 6) che è diversa per i vari settori.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Addì 6 dicembre 1950 in Milano, tra l'Associazione Italiana Fabbricanti Seterie, rappresentata dal suo Presidente Sig. Franco Boselli e dal Sig. Riccardo Paracchini, assistiti dal Dr. Euclide Noseda e dal Dr. Italo Ramorino,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle persone dell'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del Dr. Scipione Felici

e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata — per la Segreteria Nazionale — dall'On.le Teresa Noce, Segretaria Generale Responsabile, dai Segretari Nazionali Sig. Nando Maggioni e Sen. Giuseppe Casadei, dai Vice Segretari Nazionali Salvatore Corallo e Piero Magagnin, e — per il Comitato Direttivo Nazionale — dai Signori Ettore De Simone ed Ercole Ozino,

con l'intervento di rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili nelle persone dei Signori Sergio Cappelletti, On.le Gina Fanoli, Walter Alini, Luigi Bonistalli, Filiberto Basaglia, Lino Battistini, Domenico Parisotto e Viganò,

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Segretario Generale Sen. Renato Bitossi e del Vice Segretario Dr. Luciano Lama;

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili). rappreentata dal Sig. Amleto Barni, Segretario Generale, dal Dr. Pasquale Valsecchi, Segretario Nazionale Sindacale, dal Dr. Paolo Cavezzali, Segretario Nazionale, e dai Vice Segretari Nazionali Luigi Colombo e Luigi Valentini,

assistiti dai Signori Bruno Propersi, Ettore Bonardo, Gianni Delle Molle,

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Marelli, Carbognin e Cervellin;

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del Segretario Nazionale Sindacale On.le Luigi Morelli e del Vice Segretario Nazionale Dr. Dionigi Coppo;

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale della Contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

la Unione Italiana del Lavoro — Tessili — (U.I.L. Tessili) rappresentata dal suo Segretario Rag. Franco Novaretti e dai Membri del Comitato Direttivo Signori Pier Carlo Porro di Biella, Dr. Bruno Corti di Brescia, Carnacchini di Forlì, Bertoia di Milano, Bellandi di Prato, Baiocchi di Vicenza, Ponzelli di Jesi, Torricelli di Lucca, Procacci di Napoli,

con l'assistenza della U.I.L. Nazionale, in persona del suo Segretario Dr. Renato Bulleri,

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli *addetti all'industria della tessitura, della seta, del rayon ed affini.*

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

#)3, %IEIEA #A100AIA

Addì 6 dicembre 1950 in Milano, tra l'Associazione Nazionale Industriali Tintori, Stampatori e Finitori, rappresentata dal suo Presidente Sig. Giovanni Frangi, assistito dal Segretario Dott. Pietro Cattaneo,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle persone dell'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del Dr. Scipione Felici

e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata — per la Segreteria Nazionale — dall'On.le Teresa Noce, Segretaria Generale Responsabile, dai Segretari Nazionali Sig. Nando Maggioni e Sen. Giuseppe Casadei, dai Vice Segretari Nazionali Salvatore Corallo e Piero Magagnin, e — per il Comitato Direttivo Nazionale — dai Signori Ettore De Simone ed Ercole Ozino,

con l'intervento di rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili nelle persone dei Signori Sergio Cappelletti, On.le Gina Fanoli, Walter Alini, Luigi Bonistalli, Filiberto Basaglia, Lino Battistini, Domenico Parisotto e Viganò,

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Segretario Generale Sen. Renato Bitossi e del Vice Segretario Dr. Luciano Lama;

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili), rappresentata dal Sig. Amleto Barni, Segretario Generale, dal Dr. Pasquale Valsecchi, Segretario Nazionale Sindacale, dal Dr. Paolo Cavezzali, Segretario Nazionale, e dai Vice Segretari Nazionali Luigi Colombo e Luigi Valentini,

assistiti dai Signori Bruno Propersi, Ettore Bonardo, Gianni Delle Molle,

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Marelli, Carbognin e Cervellin;

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del Segretario Nazionale Sindacale On.le Luigi Morelli e del Vice Segretario Nazionale Dr. Dionigi Coppo;

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

la Unione Italiana del Lavoro — Tessili — (U.I.L. Tessili) rappresentata dal suo Segretario Rag. Franco Novaretti e dai Membri del Comitato Direttivo Signori Pier Carlo Porro di Biella, Dr. Bruno Corti di Brescia, Carnacchini di Forlì, Bertoia di Milano, Bellandi di Prato, Baiocchi di Vicenza, Ponzelli di Jesi, Torricelli di Lucca, Procacci di Napoli,

con l'assistenza della U.I.L. Nazionale, in persona del suo Segretario Dr. Renato Bulleri,

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli *addetti all'industria della tintoria, stampatoria e finitoria.*

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Addì 6 dicembre 1950 in Milano, tra l'Associazione Italiana Industriali Jutieri, rappresentata dal suo Presidente Avv. Achille Baletti,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle persone dell'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del Dr. Scipione Felici

e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata — per la Segreteria Nazionale — dall'On.le Teresa Noce, Segretaria Generale Responsabile, dai Segretari Nazionali Sig. Nando Maggioni e Sen. Giuseppe Casadei, dai Vice Segretari Nazionali Salvatore Corallo e Piero Magagnin, e — per il Comitato Direttivo Nazionale — dai Signori Ettore De Simone ed Ercole Ozino,

con l'intervento di rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili nelle persone dei Signori Sergio Cappelletti, On.le Gina Fanoli, Walter Alini, Luigi Bonistalli, Filiberto Basaglia, Lino Battistini, Domenico Parisotto e Viganò,

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Segretario Generale Sen. Renato Bitossi e del Vice Segretario Dr. Luciano Lama;

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili), rappresentata dal Sig. Amleto Barni, Segretario Generale, dal Dr. Pasquale Valsecchi, Segretario Nazionale Sindacale, dal Dr. Paolo Cavezzali, Segretario Nazionale, e dai Vice Segretari Nazionali Luigi Colombo e Luigi Valentini,

assistiti dai Signori Bruno Propersi, Ettore Bonardo, Gianni Delle Molle,

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Marelli, Carbognin e Cervellin;

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del Segretario Nazionale Sindacale On.le Luigi Morelli e del Vice Segretario Nazionale Dr. Dionigi Coppo;

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

la Unione Italiana del Lavoro — Tessili — (U.I.L. Tessili) rappresentata dal suo Segretario Rag. Franco Novaretti e dai Membri del Comitato Direttivo Signori Pier Carlo Porro di Biella, Dr. Bruno Corti di Brescia, Carnacchini di Forlì, Bertoia di Milano, Bellandi di Prato, Baiocchi di Vicenza, Ponzelli di Jesi, Torricelli di Lucca, Procacci di Napoli,

con l'assistenza della U.I.L. Nazionale, in persona del suo Segretario Dr. Renato Bulleri,

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli *addetti all'industria jutiera.*

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Addì 6 dicembre 1950 in Milano, tra l'Associazione degli Industriali Filatori di Cascami di Seta, rappresentata dal Presidente Sig. Francesco Torricelli e dal Dr. Gianni Tognoli, assistiti dal Segretario Dr. Giuseppe Vedove,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle persone dell'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del Dr. Scipione Felici

e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata — per la Segreteria Nazionale — dall'On.le Teresa Noce, Segretaria Generale Responsabile, dai Segretari Nazionali Sig. Nando Maggioni e Sen. Giuseppe Casadei, dai Vice Segretari Nazionali Salvatore Corallo e Piero Magagnin, e — per il Comitato Direttivo Nazionale — dai Signori Ettore De Simone ed Ercole Ozino,

con l'intervento di rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili nelle persone dei Signori Sergio Cappelletti, On.le Gina Fanoli, Walter Alini, Luigi Bonistalli, Filiberto Basaglia, Lino Battistini, Domenico Parisotto e Viganò,

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Segretario Generale Sen. Renato Bitossi e del Vice Segretario Dr. Luciano Lama;

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili), rappresentata dal Sig. Amleto Barni, Segretario Generale, dal Dr. Pasquale Valsecchi, Segretario Nazionale Sindacale, dal Dr. Paolo Cavezzali, Segretario Nazionale, e dai Vice Segretari Nazionali Luigi Colombo e Luigi Valentini,

assistiti dai Signori Bruno Propersi, Ettore Bonardo, Gianni Delle Molle,

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Marelli, Carbognin e Cervellin;

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Segretario Nazionale Sindacale On.le Luigi Morelli e del Vice Segretario Nazionale Dr. Dionigi Coppo;

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

la Unione Italiana del Lavoro — Tessili — (U.I.L. Tessili) rappresentata dal suo Segretario Rag. Franco Novaretti e dai Membri del Comitato Direttivo Signori Pier Carlo Porro di Biella, Dr. Bruno Corti di Brescia, Carnacchini di Forlì, Bertoia di Milano, Bellandi di Prato, Baiocchi di Vicenza, Ponzelli di Jesi, Torricelli di Lucca, Procacci di Napoli,

con l'assistenza della U.I.L. Nazionale, in persona del suo Segretario Dr. Renato Bulleri,

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli *addetti alla filatura dei cascami di seta.*

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Addì 6 dicembre 1950 in Milano, tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, rappresentata dal suo Presidente Dr. Alighiero De Micheli, assistito dal Segretario Rag. Enzo Gigliani,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle persone dell'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del Dr. Scipione Felici

e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata — per la Segreteria Nazionale — dall'On.le Teresa Noce, Segretaria Generale Responsabile, dai Segretari Nazionali Sig. Nando Maggioni e Sen. Giuseppe Casadei, dai Vice Segretari Nazionali Salvatore Corallo e Piero Magagnin, e — per il Comitato Direttivo Nazionale — dai Signori Ettore De Simone ed Ercole Ozino,

con l'intervento di rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili nelle persone dei Signori Sergio Cappelletti, On.le Gina Fanoli, Walter Alini, Luigi Bonistalli, Filiberto Basaglia, Lino Battistini, Domenico Parisotto e Viganò,

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Segretario Generale Sen. Renato Bitossi e del Vice Segretario Dr. Luciano Lama;

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili), rappresentata dal Sig. Amleto Barni, Segretario Generale, dal Dr. Pasquale Valsecchi, Segretario Nazionale Sindacale, dal Dr. Paolo Cavezzali, Segretario Nazionale, e dai Vice Segretari Nazionali Luigi Colombo e Luigi Valentini,

assistiti dai Signori Bruno Propersi, Ettore Bonardo, Gianni Delle Molle,

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Marelli, Carbognin e Cervellin;

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del Segretario Nazionale Sindacale On.le Luigi Morelli e del Vice Segretario Nazionale Dr. Dionigi Coppo;

Archivio storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

la Unione Italiana del Lavoro — Tessili — (U.I.L. Tessili) rappresentata dal suo Segretario Rag. Franco Novaretti e dai Membri del Comitato Direttivo Signori Pier Carlo Porro di Biella, Dr. Bruno Corti di Brescia, Carnacchini di Forlì, Bertoia di Milano, Bellandi di Prato, Baiocchi di Vicenza, Ponzelli di Jesi, Torricelli di Lucca, Procacci di Napoli,

con l'assistenza della U.I.L. Nazionale, in persona del suo Segretario Dr. Renato Bulleri,

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli *addetti all'industria della produzione dei tessili vari.*

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Addì 6 dicembre 1950 in Milano, tra l'Associazione Canapieri, rappresentata dal Presidente Ing. Stefano D'Amico,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle persone dell'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del Dr. Scipione Felici

e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata — per la Segreteria Nazionale — dall'On.le Teresa Noce, Segretaria Generale Responsabile, dai Segretari Nazionali Sig. Nando Maggioni e Sen. Giuseppe Casadei, dai Vice Segretari Nazionali Salvatore Corallo e Piero Magagnin, e — per il Comitato Direttivo Nazionale — dai Signori Ettore De Simone ed Ercole Ozino,

con l'intervento di rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili nelle persone dei Signori Sergio Cappelletti, On.le Gina Fanoli, Walter Alini, Luigi Bonistalli, Filiberto Basaglia, Lino Battistini, Domenico Parisotto e Viganò,

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Segretario Generale Sen. Renato Bitossi e del Vice Segretario Dr. Luciano Lama;

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili), rappresentata dal Sig. Amleto Barni, Segretario Generale, dal Dr. Pasquale Valsecchi, Segretario Nazionale Sindacale, dal Dr. Paolo Cavezzali, Segretario Nazionale, e dai Vice Segretari Nazionali Luigi Colombo e Luigi Valentini,

assistiti dai Signori Bruno Propersi, Ettore Bonardo, Gianni Delle Molle,

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Marelli, Carbognin e Cervellin;

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del Segretario Nazionale Sindacale On.le Luigi Morelli e del Vice Segretario Nazionale Dr. Dionigi Coppo;

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

la Unione Italiana del Lavoro — Tessili — (U.I.L. Tessili) rappresentata dal suo Segretario Rag. Franco Novaretti e dai Membri del Comitato Direttivo Signori Pier Carlo Porro di Biella, Dr. Bruno Corti di Brescia, Carnacchini di Forlì, Bertoia di Milano, Bellandi di Prato, Baiocchi di Vicenza, Ponzelli di Jesi, Torricelli di Lucca, Procacci di Napoli,

con l'assistenza della U.I.L. Nazionale, in persona del suo Segretario Dr. Renato Bulleri,

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli *addetti all'industria canapiera e liniera.*

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Addì 6 dicembre 1950 in Milano, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Amiantieri, rappresentata per delega del suo Presidente Ing. Roberto Boggio, dall'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria Italiana,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle persone dell'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del Dr. Scipione Felici

e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata — per la Segreteria Nazionale — dall'On.le Teresa Noce, Segretaria Generale Responsabile, dai Segretari Nazionali Sig. Nando Maggioni e Sen. Giuseppe Casadei, dai Vice Segretari Nazionali Salvatore Corallo e Piero Magagnin, e — per il Comitato Direttivo Nazionale — dai Signori Ettore De Simone ed Ercole Ozino,

con l'intervento di rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili nelle persone dei Signori Sergio Cappelletti, On.le Gina Fanoli, Walter Alini, Luigi Bonistalli, Filiberto Basaglia, Lino Battistini, Domenico Parisotto e Viganò,

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Segretario Generale Sen. Renato Bitossi e del Vice Segretario Dr. Luciano Lama;

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili), rappresentata dal Sig. Amleto Barni, Segretario Generale, dal Dr. Pasquale Valsecchi, Segretario Nazionale Sindacale, dal Dr. Paolo Cavezzali, Segretario Nazionale, e dai Vice Segretari Nazionali Luigi Colombo e Luigi Valentini,

assistiti dai Signori Bruno Propersi, Ettore Bonardo, Gianni Delle Molle,

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Marelli, Carbognin e Cervellin;

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del Segretario Nazionale Sindacale On.le Luigi Morelli e del Vice Segretario Nazionale Dr. Dionigi Coppo;

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

la Unione Italiana del Lavoro — Tessili — (U.I.L. Tessili) rappresentata dal suo Segretario Rag. Franco Novaretti e dai Membri del Comitato Direttivo Signori Pier Carlo Porro di Biella, Dr. Bruno Corti di Brescia, Carnacchini di Forlì, Bertoia di Milano, Bellandi di Prato, Baiocchi di Vicenza, Ponzelli di Jesi, Torricelli di Lucca, Procacci di Napoli,

con l'assistenza della U.I.L. Nazionale, in persona del suo Segretario Dr. Renato Bulleri,

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli *addetti all'industria amiantiera.*

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Addì 6 dicembre 1950 in Milano, tra il Sindacato Nazionale dell'Industria Laniera, rappresentato dal suo Presidente Ing. Renato Lombardi, assistito dal Segretario Avv. Domenico Melocchi,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle persone dell'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del Dr. Scipione Felici

e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata — per la Segreteria Nazionale — dall'On.le Teresa Noce, Segretaria Generale Responsabile, dai Segretari Nazionali Sig. Nando Maggioni e Sen. Giuseppe Casadei, dai Vice Segretari Nazionali Salvatore Corallo e Piero Magagnin, e — per il Comitato Direttivo Nazionale — dai Signori Ettore De Simone ed Ercole Ozino,

con l'intervento di rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili nelle persone dei Signori Sergio Cappelletti, On.le Gina Fanoli, Walter Alini, Luigi Bonistalli, Filiberto Basaglia, Lino Battistini, Domenico Parisotto e Viganò,

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Segretario Generale Sen. Renato Bitossi e del Vice Segretario Dr. Luciano Lama;

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili), rappresentata dal Sig. Amleto Barni, Segretario Generale, dal Dr. Pasquale Valsecchi, Segretario Nazionale Sindacale, dal Dr. Paolo Cavezzali, Segretario Nazionale, e dai Vice Segretari Nazionali Luigi Colombo e Luigi Valentini,

assistiti dai Signori Bruno Propersi, Ettore Bonardo, Gianni Delle Molle,

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Marelli, Carbognin e Cervellin;

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del Segretario Nazionale Sindacale On.le Luigi Morelli e del Vice Segretario Nazionale Dr. Dionigi Coppo;

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Contratti Nazionali
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

la Unione Italiana del Lavoro — Tessili — (U.I.L. Tessili) rappresentata dal suo Segretario Rag. Franco Novaretti e dai Membri del Comitato Direttivo Signori Pier Carlo Porro di Biella, Dr. Bruno Corti di Brescia, Carnacchini di Forlì, Bertoia di Milano, Bellandi di Prato, Baiocchi di Vicenza, Ponzelli di Jesi, Torricelli di Lucca, Procacci di Napoli,

con l'assistenza della U.I.L. Nazionale, in persona del suo Segretario Dr. Renato Bulleri,

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli *addetti all'industria laniera.*

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Addì 6 dicembre 1950 in Milano, tra l'Associazione Nazionale tra gli Industriali Tintori Stampatori Apparecchiatori e Coesionatori di Seta e Rayon, rappresentata dal Presidente Dr. Luigi Masciadri e dal Vice Presidente Signor Riccardo Paracchini, assistiti dal Direttore, Per. Ind. Vittorio Casale,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle persone dell'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del Dr. Scipione Felici

e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata — per la Segreteria Nazionale — dall'On.le Teresa Noce, Segretaria Generale Responsabile, dai Segretari Nazionali Sig. Nando Maggioni e Sen. Giuseppe Casadei, dai Vice Segretari Nazionali Salvatore Corallo e Piero Magagnin, e — per il Comitato Direttivo Nazionale — dai Signori Ettore De Simone ed Ercole Ozino,

con l'intervento di rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili nelle persone dei Signori Sergio Cappelletti, On.le Gina Fanoli, Walter Alini, Luigi Bonistalli, Filiberto Basaglia, Lino Battistini, Domenico Parisotto e Viganò,

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Segretario Generale Sen. Renato Bitossi e del Vice Segretario Dr. Luciano Lama;

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili), rappresentata dal Sig. Amleto Barni, Segretario Generale, dal Dr. Pasquale Valsecchi, Segretario Nazionale Sindacale, dal Dr. Paolo Cavezzali, Segretario Nazionale, e dai Vice Segretari Nazionali Luigi Colombo e Luigi Valentini,

assistiti dai Signori Bruno Propersi, Ettore Bonardo, Gianni Delle Molle,

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Marelli, Carbognin e Cervellin;

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del Segretario Nazionale Sindacale On.le Luigi Morelli e del Vice Segretario Nazionale Dr. Dionigi Coppo;

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

la Unione Italiana del Lavoro — Tessili — (U.I.L. Tessili) rappresentata dal suo Segretario Rag. Franco Novaretti e dai Membri del Comitato Direttivo Signori Pier Carlo Porro di Biella, Dr. Bruno Corti di Brescia, Carnacchini di Forlì, Bertoia di Milano, Bellandi di Prato, Baiocchi di Vicenza, Ponzelli di Jesi, Torricelli di Lucca, Procacci di Napoli,

con l'assistenza della U.I.L. Nazionale, in persona del suo Segretario Dr. Renato Bulleri,

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valare per gli *addetti all'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura seta e rayon.*

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Addì 6 dicembre 1950 in Milano, tra l'Associazione Cotoneria Italiana, rappresentata dal suo Presidente Sen. Pietro Bellora,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle persone dell'Avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del Dr. Scipione Felici

e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata — per la Segreteria Nazionale — dall'On.le Teresa Noce, Segretaria Generale Responsabile, dai Segretari Nazionali Sig. Nando Maggioni e Sen. Giuseppe Casadei, dai Vice Segretari Nazionali Salvatore Corallo e Piero Magagnin, e — per il Comitato Direttivo Nazionale — dai Signori Ettore De Simone ed Ercole Ozino,

con l'intervento di rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili nelle persone dei Signori Sergio Cappelletti, On.le Gina Fanoli, Walter Alini, Luigi Bonistalli, Filiberto Basaglia, Lino Battistini, Domenico Parisotto e Viganò,

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nelle persone del Segretario Generale Sen. Renato Bitossi e del Vice Segretario Dr. Luciano Lama;

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili), rappresentata dal Sig. Amleto Barni, Segretario Generale, dal Dr. Pasquale Valsecchi, Segretario Nazionale Sindacale, dal Dr. Paolo Cavezzali, Segretario Nazionale, e dai Vice Segretari Nazionali Luigi Colombo e Luigi Valentini,

assistiti dai Signori Bruno Propersi, Ettore Bonardo, Gianni Delle Molle,

con l'intervento dei Signori Michele Genisio, Piera De Tommasi, Luigi Clerici e Marelli, Carbognin e Cervellin;

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del Segretario Nazionale Sindacale On.le Luigi Morelli e del Vice Segretario Nazionale Dr. Dionigi Coppo;

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Portale della Contrattazione Nazionale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

la Unione Italiana del Lavoro — Tessili — (U.I.L. Tessili) rappresentata dal suo Segretario Rag. Franco Novaretti e dai Membri del Comitato Direttivo Signori Pier Carlo Porro di Biella, Dr. Bruno Corti di Brescia, Carnacchini di Forlì, Bertoia di Milano, Bellandi di Prato, Baiocchi di Vicenza, Ponzelli di Jesi, Torricelli di Lucca, Procacci di Napoli,

con l'assistenza della U.I.L. Nazionale, in persona del suo Segretario Dr. Renato Bulleri,

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli *addetti all'industria cotoniera.*

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

CONTRATTO NORMATIVO DEL 6 DICEMBRE 1950 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE

PARTE GENERALE

Art. 1. — *Contratto.*

Il presente contratto consta di:

a) una parte generale e relativi protocolli aggiuntivi;

b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali od intermedie ed impiegati;

c) una parte contenente le tabelle retributive.

Art. 2. — *Categorie soggette ed efficacia del contratto.*

Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 3. — *Inscindibilità delle disposizioni del contratto.*

Le disposizioni del presente contratto nell'àmbito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Art. 4. — *Condizioni di miglior favore.*

Ferma restando la inscindibilità di cui all'art. 3, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore « ad personam », esclusione fatta del caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale.

In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 C. C.

Art. 5. — *Interpretazione.*

Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6. — *Controversie.*

a) I reclami e le controversie di carattere individuale, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno risolti e trattati tra lavoratori e datori di lavoro con l'intervento della Commissione Interna o del Delegato d'Impresa.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Portale della Contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, le parti hanno facoltà di promuovere consensualmente un lodo arbitrale.

A tale uopo sarà costituito un collegio di sette membri composto di tre membri designati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori interessate, tre membri designati dalla corrispondente Organizzazione dei datori di lavoro, un membro presidente scelto di comune accordo.

In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.

b) Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni Nazionali, le seconde a quelle territoriali.

c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste per determinati istituti di questo contratto.

Art. 7. — *Commissioni Interne.*

Sono formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 8. — *Immunità sindacale.*

Al lavoratore che ricopre cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di esplicazione della conseguente attività la quale dovrà essere svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro nell'azienda.

Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative — previste dagli articoli 35 per gli operai e 34 per gli impiegati — operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa all'attività sindacale dell'interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti.

Se queste ultime si trovassero in disaccordo, la questione verrà svolta con l'intervento del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 9. — *Cariche pubbliche e sindacali.*

Il lavoratore chiamato a coprire cariche pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza dell'anzianità.

Archivio storico CISL Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 10. — *Regolamento interno.*

In ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. La sua redazione ed il suo contenuto non dovranno comunque essere in contrasto con le norme del presente contratto nonchè con i còmpiti attribuiti alle Commissioni Interne od ai Delegati di Impresa dagli appositi accordi interconfederali.

Art. 11. — *Mense aziendali.*

Ai lavoratori sarà conservata — possibilmente istituendola ove manchi — la mensa aziendale, oppure corrisposta una indennità sostitutiva.

Detta indennità compete anche ai lavoratori che non possono fruire della mensa per esigenze di servizio.

L'indennità stessa — non frazionabile — verrà corrisposta ai lavoratori per ogni giorno lavorato dagli stessi, nella misura concordata localmente dalle Organizzazioni competenti.

Laddove le mense funzionano, le Commissioni Interne o i Delegati di impresa avranno la facoltà di sorvegliarne l'andamento d'accordo con le direzioni aziendali.

Le aziende dovranno, laddove sia possibile ed in conformità con le disposizioni del Regolamento di Igiene, predisporre locali accoglienti e confortevoli adibiti a refettorio.

Le prestazioni di mensa, o loro indennità sostitutiva, non costituiscono elementi della retribuzione a qualsiasi effetto contrattuale.

Art. 12. — *Decorrenza e durata.*

Il presente contratto decorre dal 1° novembre 1950 e avrà scadenza il 31 maggio 1952. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale.

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

N. 1. — *Camere di allattamento e asili-nido.*

Per quanto riguarda le camere di allattamento e gli asili-nido si fa riferimento alle norme della legge sulla « Tabella fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

N. 2. — *Contratti locali.*

Le Organizzazioni territoriali esamineranno l'opportunità di coordinare gli eventuali contratti locali col presente contratto nazionale.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Portale della Contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Parte I.

OPERAI

Art. 1. — *Assunzione.*

Per l'assunzione al lavoro valgono le disposizioni legislative sul collocamento.

All'atto dell'assunzione, l'operaio dovrà presentare i documenti prescritti dalla legge oltre — se richiesto — un certificato penale di data non anteriore a tre mesi; sempre all'atto dell'assunzione il datore di lavoro gli comunicherà la località di lavoro.

Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione diviene definitiva soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e tali da consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di prova si considererà decorrente dall'inizio delle prestazioni a tutti gli effetti di anzianità. Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarità di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, è tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio solo dal giorno della sua assunzione.

Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 2. — *Periodo di prova.*

L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatta, nell'àmbito della qualifica per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova la cui durata in via normale non potrà essere superiore a sei giorni lavorativi. Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potrà essere prorogato d'accordo fino a dodici giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, mediante il solo pagamento della retribuzione corrispondente al lavoro prestato.

All'operaio confermato in servizio la Direzione fisserà la paga che, a decorrere dal giorno stesso dell'assunzione, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria alla quale viene assegnato.

L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascerà senz'altro lo stabilimento ed avrà in tal caso diritto di percepire la retribuzione corrispondente al lavoro prestato, senza alcuna indennità.

Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'operaio durante il periodo di prova, è ammessa la facoltà di completare detta prova qualora l'operaio sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni consecutivi.

L'operaio che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno di servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova.

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 3. — *Trattamento salariale.*

Il trattamento salariale è regolato dalle tabelle allegate, dalle norme relative nonchè dalle eventuali successive variazioni.

Qualora personale femminile venga destinato a compiere lavori normalmente eseguiti da personale maschile, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per il personale maschile. Tale condizione si intende soddisfatta nelle lavorazioni a cottimo mediante l'applicazione di una uguale tariffa.

Qualora personale maschile venga adibito a mansioni per le quali le tabelle salariali prevedano solo la paga del personale femminile, sarà corrisposta la paga prevista da dette tabelle per la corrispondente categoria maschile.

Art. 4. — *Corresponsione della retribuzione.*

La corresponsione della retribuzione può effettuarsi a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese, secondo le consuetudini aziendali. Nel caso che sia effettuata a mese sono dovuti acconti quindicinali di almeno il 95 per cento dell'importo quindicinale. Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento saranno concordate tra le parti interessate. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga.

La consegna della paga all'operaio deve essere accompagnata da un prospetto che può essere riprodotto sulla medesima busta paga, contenente le seguenti indicazioni:

1) estremi della categoria dell'operaio;

2) elementi costitutivi del guadagno;

3) elementi costitutivi delle trattenute;

4) estremi del periodo di paga relativo.

Il datore di lavoro sulla busta paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.

L'operaio ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonchè sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo avanzi all'atto del pagamento. Tale diritto a reclamo non è necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori contabili o di qualifica.

Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute all'operaio oltre i 15 giorni, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 5. — *Apprendistato.*

È considerato apprendista l'operaio compreso fra i 14 ed i 18 anni di età che venga assunto nello stabilimento per acquistare un addestramento pratico atto a farlo diventare operaio qualificato.

Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di avviare ed addestrare al lavoro anche personale non esperto che abbia superato il limite di cui sopra, nell'àmbito delle disposizioni di legge, è consentita l'assunzione di tale personale come apprendista fino ad una età massima di anni 21.

Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorchè non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.

Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, semprechè riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.

Se l'apprendista di filatura o di tessitura e loro lavorazioni complementari provenga da altri reparti, sempre di filatura o tessitura anche complementari, nei quali abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali tessili.

L'apprendista che abbia superato metà del periodo di apprendistato, indipendentemente dall'età, dietro sua richiesta deve essere ammesso a prova intesa ad accertare la sua capacità di lavoro quale operaio. In caso di esito favorevole della prova avrà diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Nell'ipotesi che l'esito della prova gli sia sfavorevole sarà ammesso a ripetere la prova.

Per la durata e per le percentuali di retribuzione dell'apprendistato, valgono le norme riprodotte nelle tabelle. In ogni caso, al termine del periodo di apprendistato o superata favorevolmente la prova di cui sopra, gli sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per gli operai adulti della categoria alla quale viene assegnato.

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.

Art. 6. — *Trattamento dei minori.*

Per gli operai non soggetti ad apprendistato, la paga è stata commisurata alla età secondo i seguenti criteri:

dai 14 ai 16 anni per i manovali, operai comuni e qualificati di prima e di seconda categoria: Uomini 70 % — Donne 80 %;

dai 16 ai 18 anni per i soli manovali ed operai comuni: Uomini 80 % — Donne 90 %.

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 7. — *Orario di lavoro.*

La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto ore giornaliere, fatte salve le deroghe relative nonchè quelle del presente contratto e quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.

Al segnale di inizio del lavoro di reparto, l'operaio deve trovarsi al suo posto, pronto ed in condizioni di iniziare il lavoro.

Gli operai ritardatari saranno riammessi trascorsi 5 minuti dopo l'inizio del lavoro di reparto e durante un ulteriore termine di 10 minuti. Ad essi potrà essere applicata una multa da lire 2 a lire 3, salvo il caso di recidiva.

La distribuzione dell'orario giornaliero viene stabilita dalla ditta in conformità colle disposizioni regolanti i còmpiti delle Commissioni interne e comunicata agli operai in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.

Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato il lavoro nel pomeriggio del sabato, le ore così non lavorate saranno distribuite negli altri giorni della settimana, nell'àmbito dell'orario normale di cui al primo comma e nel limite di un'ora al giorno, e verranno retribuite a regime normale.

Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.

Art. 8. — *Lavoro straordinario, notturno, domenicale, festivo e relative percentuali.*

Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative e interconfederali. Il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario richiesto dalla Direzione, salvo giusti e comprovati motivi derivanti dallo stato di salute, da condizioni di gravidanza o puerperio, da ragioni familiari e simili.

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.

Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.

Salvo eventuali diverse determinazioni di legge sono stabilite le percentuali di maggiorazione seguenti:

per il lavoro straordinario diurno	20 %
per il lavoro straordinario notturno	40 %
per il lavoro notturno a turni avvicendati	15 %
per il lavoro notturno a turni non avvicendati	20 %

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

per il lavoro domenicale con riposo compensativo . . . . . 10 %
per il lavoro domenicale, o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo . . . . . 40 %
per il lavoro straordinario festivo diurno . . . . . 45 %
per il lavoro straordinario festivo notturno . . . . . 55 %
per il lavoro nelle ricorrenze festive di cui all'articolo 5 del decreto legge 27 maggio 1949, n. 260 (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre) . . . . . 35 %

Le percentuali di cui sopra si applicano sul salario individuale di fatto, maggiorato per i cottimisti della percentuale di cottimo, e sulla indennità di contingenza.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con la esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni del lavoro straordinario gli impediscano di frequentare le scuole medesime.

Art. 9. — *Interruzioni del lavoro.*

In caso di interruzione di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:

1° per le ore perdute ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, saranno corrisposte la paga di fatto e la indennità di contingenza con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;

2° per le ore perdute, per le quali gli operai pur non essendo trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla possibilità di prevedere l'evento, saranno corrisposti l'intera paga di fatto ed il 50 % della indennità di contingenza per la prima giornata di sospensione;

3° per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.

Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, nonchè nel caso di riduzione di lavoro a meno di 24 ore settimanali per un periodo superiore a quattro settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di anzianità.

Art. 10. — *Recuperi.*

Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre le otto ore normali o, in caso di orario ridotto,

Archivio Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

sino alla concorrenza di nove ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

In ogni caso, il recupero potrà essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 11. — *Pulizia del macchinario.*

La pulizia del macchinario deve essere effettuata tenendo presenti le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni (1).

Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario normale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 12. — *Lavori discontinui.*

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.

Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate adiacenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l'obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.

Per le ore eccedenti i limiti di orario suddetti, verranno corrisposte le normali maggiorazioni per lavoro straordinario.

La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale per lavoro notturno.

Agli effetti della contingenza sarà riconosciuta la corresponsione della intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione, di mezza quota oraria (quota oraria uguale quota giornaliera diviso otto) per ogni ora eccedente le otto, e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo, e di una intera quota oraria (quota oraria uguale quota giornaliera diviso otto) per ogni eventuale ora straordinaria.

Art. 13. — *Lavoro a squadre.*

Il lavoro prestato dagli operai che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a squadre.

---

(1) Regio decreto 18 giugno 1899, n. 230 (*Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1899, n. 148).

Art. 6. — In caso di riparazione o di ricambio di qualsiasi organo meccanico, si dovrà assicurare la condizione di riposo della macchina o della trasmissione con un mezzo che tolga ogni possibilità che il movimento si ristabilisca inopinatamente. La stessa precauzione dovrà essere presa per quelle macchine od apparecchi che è necessario arrestare per poter caricare, regolare o pulire con sicurezza.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Portale della Contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

L'orario ordinario del lavoro a squadre è di otto ore per turno ivi compresa la mezz'ora di riposo e sarà stabilito dal datore di lavoro in conformità con le disposizioni regolanti i còmpiti delle Commissioni Interne.

Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno un intervallo di riposo di mezz'ora. Detto riposo deve essere goduto a macchine ferme e normalmente fuori del locale di lavoro, salvo il diritto di fruire della mezz'ora di riposo fuori dello stabilimento.

Per turni fino a sei ore non è previsto l'intervallo di riposo.

Il lavoro a squadre deve essere retribuito con una maggiorazione del 10 % sulla paga oraria o sulla tariffa di cottimo stabilita per il lavoro a turno unico, maggiorazione che assorbe e sostituisce la retribuzione per la mezz'ora di riposo. Tale percentuale di maggiorazione deve essere riferita alla sola paga con esclusione della indennità di contingenza la quale, invece, viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello stabilimento, compresa la mezz'ora di riposo. L'importo di detta maggiorazione sarà distintamente registrato sul prospetto o busta-paga.

La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore cinque e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezzo se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezza giornaliere per ciascuna squadra).

Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima, mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato l'operaio dovrà comunque fruire — all'atto del passaggio a diverso turno — di un adeguato periodo di riposo.

Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre anche se compiuto senza avvicendamenti solo nel caso che il relativo orario coincida come inizio o termine con uno degli orari dei turni avvicendati, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 15 minuti.

Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma.

Art. 14. — *Turni a scacchi.*

Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.

Tuttavia potranno essere consentiti laddove esistono attualmente. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.

Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 10 % sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo come nel caso di lavoro a squadra.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Portale della Contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 15. — *Assegnazione del macchinario.*

L'assegnazione del macchinario dovrà essere effettuata tenendo presente, con le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione normale degli operai, in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto ed al rendimento del lavoro.

Le eventuali contestazioni circa le ripercussioni che una errata applicazione di detti criteri potrebbe avere nei confronti della salute degli operai, potranno essere sottoposte, su richiesta della parte interessata, anche immediatamente dopo l'attuazione dell'assegnazione, ad una Commissione tecnica paritetica presieduta da un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio.

Le parti provvederanno alla designazione dei propri rappresentanti all'Ispettorato del Lavoro entro 5 giorni dalla richiesta.

Le decisioni della Commissione tecnica paritetica dovranno essere prese nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta stessa.

Avverso la decisione della Commissione tecnica paritetica, su richiesta delle Organizzazioni territoriali e nel termine di 15 giorni dalle conclusioni della Commissione predetta, potrà essere interposto ricorso ad una Commissione tecnica paritetica centrale, costituita dalle Associazioni nazionali di categoria e presieduta da un tecnico designato consensualmente o — in caso di disaccordo — designato dal Ministero del Lavoro; la Commissione emetterà un lodo arbitrale obbligatorio per le parti.

Le decisioni della Commissione di primo grado divengono obbligatorie qualora contro di esse non venga interposto ricorso come sopra.

CHIARIMENTO A VERBALE

Premesso che con il primo comma dell'articolo si sono intesi indicare i criteri a cui le aziende si ispirano nell'assegnare il macchinario, si chiarisce che con il riferimento alle « possibilità di prestazione normale degli operai » si è inteso riferirsi a quelle che un lavoratore di normale capacità e diligenza può sviluppare senza che ne risultino anormalmente impegnate le sue facoltà fisiche ed intellettuali.

Art. 16. — *Disciplina del cottimo.*

1. In relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni è ammesso il lavoro a cottimo secondo i criteri di legge ed i sistemi in uso nei vari settori tessili, accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva.

2. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalla azienda in modo da consentire agli operai cottimisti di normale capacità ed operosità, addetti alla lavora-

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale della Contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

zione di uno stesso tipo di manufatto e su un medesimo tipo di macchina, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 24 % superiore ai minimi di paga della loro categoria.

Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità degli operai lavoranti a cottimo nei periodi considerati abbia realizzato un guadagno medio di cottimo non inferiore al 24 % del minimo di paga base di categoria.

Nel caso di pluralità di tariffe per pluralità di articoli lavorati sul complesso di macchine, o contemporaneamente o con successione di tempi, dai medesimi operai, verrà fatto riferimento al complesso delle relative tariffe.

3. Nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla sua capacità o volontà, un operaio lavorando a cottimo non raggiunga il guadagno minimo di cui al punto secondo, la retribuzione gli sarà integrata fino a raggiungerlo.

Tale integrazione invece non verrà corrisposta nella sola ipotesi in cui il mancato raggiungimento del minimo contrattuale di cottimo dipenda da cause imputabili all'operaio. In ogni caso all'operaio dovrà essere garantita la sua paga ad economia.

Contestazioni circa la valutazione delle cause di cui sopra saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.

4. Le tariffe di cottimo diverranno definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata dovrà essere dall'azienda prestabilita in opportuno rapporto tecnico con la natura e con la complessità della lavorazione, nonchè comunicata agli interessati; dopo di ciò potranno essere sostituite o variate soltanto in presenza o di mutamenti dell'articolo o di modificazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro.

5. Quando l'operaio passi dal lavoro a cottimo al lavoro ad economia nella medesima lavorazione, avrà diritto alla conservazione del guadagno medio orario realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, semprechè rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

6. È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra l'operaio e l'azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari.

7. Agli operai interessati dovranno essere comunicate, per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovranno poi essere comunicati agli operai interessati per ogni cottimo la quantità del lavoro eseguito ed il tempo complessivamente impiegato per ogni periodo di paga.

8. Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'àmbito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali, mediante ripetizione degli accertamenti di merito, qualora una delle parti ne faccia richiesta.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Gli eventuali casi non conciliati in tale sede, saranno deferiti in ultima istanza per la loro definitiva risoluzione, ad una Commissione tecnica paritetica composta di membri designati dalle competenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, presieduta da un tecnico consensualmente designato o da un Ispettore del Lavoro.

9. La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, nè quelle di applicazione non indicate nel punto ottavo, per le quali valgono le norme dell'articolo 6 della parte generale.

CHIARIMENTO A VERBALE

In tutti i casi in cui i guadagni medi di cottimo raggiungano o superino la percentuale minima del 24 %, non potranno essere richieste revisioni delle tariffe per effetto della maggiorazione apportata al minimo garantito (dal 20 % al 24 %).

Art. 17. — *Giorni festivi - Riposo settimanale.*

1. — Sono giorni festivi non recuperabili i seguenti:

1) Capo d'Anno (1° gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8) Assunzione Maria Vergine (15 agosto); 9) Ognissanti (1° novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) S. Natale (25 dicembre); 12) S. Stefano (26 dicembre); 13) S. Patrono della località dove ha sede lo Stabilimento.

Per i giorni festivi anzidetti sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero prestabilito.

In caso di prestazione di lavoro in dette giornate, oltre la retribuzione suddetta sarà corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale.

Agli effetti delle disposizioni del presente articolo la festività del S. Patrono è riconosciuta tale nel giorno della sua ricorrenza in calendario.

2. — Sono giorni festivi, non recuperabili, le seguenti ricorrenze previste dal D.L. 27 maggio 1949, n. 260: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Per dette ricorrenze si fa luogo alla corresponsione della normale retribuzione giornaliera secondo le norme legislative ed interconfederali vigenti. In caso di prestazione di lavoro in dette ricorrenze sarà corrisposta per le ore lavorate, oltre la retribuzione prevista dalle norme sopra ricordate, la maggiorazzione del 35 per cento di cui all'art. 8.

Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; non è consentito il riposo

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo bene inteso le eccezioni di legge.

In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 18. — *Ferie.*

All'operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, saranno concessi ogni anno dodici giorni di ferie pagate.

La retribuzione delle ferie sarà calcolata in base a 96 ore di retribuzione di fatto per il lavoro ad economia e, per il lavoro a cottimo, in base a 96 ore di guadagno medio orario percepito dall'operaio nelle ultime quattro quattordicine o quindicine immediatamente antecedenti alla concessione delle ferie stesse.

L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita, secondo le esigenze del lavoro, dal maggio all'ottobre contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.

Il pagamento delle ferie sarà effettuato in via anticipata e in ragione dei giorni concessi.

Il diritto alle ferie s'intende maturato quanto sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dal giorno in cui l'operaio avrebbe maturato il diritto alle ferie già godute in via anticipata.

In caso di ferie collettive all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie spetterà il compenso di una giornata (otto ore) per ogni mese intero di anzianità o frazione di mese non minore a 15 giorni.

Per le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie si applica la disciplina confederale.

In caso di licenziamento, comunque avvenuto, o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie spetterà all'operaio il godimento delle ferie stesse; ove il diritto alle ferie non sia maturato spetterà all'operaio il godimento di una giornata di otto ore per ogni mese intero di anzianità o frazione di mese non minore di 15 giorni con decorrenza dal periodo feriale dell'anno precedente, oppure, dal giorno di assunzione in servizio se questa sia avvenuta successivamente.

Art. 19. — *Gratifica natalizia.*

La liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto.

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno anche computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'àmbito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonchè i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni della legge sulla « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda.

La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.

Art. 20. — *Malattia ed infortunio.*

All'operaio non in prova saranno conservati il posto e la anzianità agli effetti del computo delle ferie, delle ricorrenze festive di cui all'art. 5 del D.L. 27 maggio 1949, n. 260 (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre), della gratifica natalizia, e dell'indennità di anzianità:

per mesi 6 in caso di anzianità nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti;
per mesi 8 in caso di anzianità nella stessa azienda da 5 a 15 anni compiuti;
per mesi 10 da 15 anni in poi.

In caso di ripetizione della medesima malattia dopo non più di due mesi dalla guarigione della prima, la successiva conservazione del posto avverrà rispettivamente per 3, per 4 o per 5 mesi a seconda della anzianità dell'operaio come sopra precisato, e pertanto il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di:

mesi 9 (6 + 3) per anzianità fino a 5 anni compiuti;
mesi 12 (8 + 4) per anzianità da 5 a 15 anni compiuti;
mesi 15 (10 + 5) per anzianità da 15 anni in poi.

All'operaio infortunato nell'azienda saranno conservati il posto e la anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.

In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare, e l'operaio chiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso all'operaio il diritto all'indennità di anzianità maturata e al preavviso.

L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa.

L'operaio ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 21. — *Congedo matrimoniale.*

Agli operai di ambo i sessi sarà concesso in occasione del loro matrimonio un periodo di congedo di durata fino a 10 giorni consecutivi.

Per tale periodo di congedo essi fruiranno dell'assegno posto a carico della Cassa Assegni Familiari di cui agli articoli da 1 a 9 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, nella misura dal minimo di 48 al massimo di 56 ore di retribuzione. (All. n. 1).

Art. 22. — *Trattamento operaie gestanti.*

Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ». (All. n. 2).

In via transitoria e sino alla data di entrata in vigore della legge, le parti convengono di riferirsi all'accordo interconfederale 14 agosto 1946, mantenendo elevata nella misura del 75 per cento la quota di trattamento in esso prevista.

Art. 23. — *Servizio militare.*

1. — Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio conserva per tutta la durata del servizio il diritto al suo posto ed il decorso dell'anzianità agli effetti del computo dell'indennità di anzianità. Esaurito il servizio l'operaio deve ripresentarsi in azienda, nel termine di 30 giorni, salvo il caso di comprovato impedimento. In difetto l'operaio verrà considerato dimissionario.

2. — La chiamata alle armi per obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva e l'operaio ha diritto alla sola conservazione del posto a condizione che si presenti a riprendere servizio entro 30 giorni dal termine del servizio militare di leva per congedamento o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Nel caso di mancata presentazione nei termini di cui sopra l'operaio verrà considerato dimissionario.

Art. 24. — *Cambiamento e cumulo di mansioni.*

L'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni che comportano maggiore retribuzione ha diritto, oltre alla paga di competenza della propria categoria, alla differenza tra detta paga e quella prevista per le nuove mansioni per il tempo in cui vi rimane adibito.

Dopo due mesi di permanenza nelle nuove mansioni l'operaio acquisterà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Nel caso di passaggio per sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, anche in più riprese, la nuova qualifica sarà acquisita alla scadenza del termine di conservazione del posto all'operaio assente, previsto dal presente contratto.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

L'operaio che ritorna alle precedenti mansioni inferiori dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ha diritto a conservare il 40 per cento della differenza fra le due paghe.

Dati i cambiamenti stagionali di lavorazione sono ammessi anche due passaggi di mansioni, entro l'anno, della durata massima di due mesi ciascuno, frazionabili.

All'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione nè modificare la qualifica e la retribuzione di sua competenza. La permanenza nelle nuove mansioni non può durare oltre due mesi nell'anno, salvo i casi di forza maggiore; le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali.

Agli operai assegnati con carattere di continuità alle mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè prevalente rispetto alla natura ed al tempo.

Art. 25. — *Trasferte.*

All'operaio in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente o, in difetto, dalle Organizzazioni territoriali competenti.

Art. 26. — *Trasferimenti.*

I trasferimenti di operai dall'una all'altra azienda del medesimo complesso industriale devono essere limitati ai casi strettamente indispensabili.

L'operaio trasferito ad altro posto di lavoro fuori sede ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè e, in quanto occorra, per i familiari, per gli effetti domestici e masserizie, nonchè ad una indennità per rimborso delle spese di vitto e alloggio per la durata:

di 6 giorni, all'operaio senza familiari conviventi a carico;

di 12 giorni all'operaio avente familiari a carico con lui conviventi, oltre un giorno per ogni figlio a carico e semprechè gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento.

La misura del rimborso delle anzidette spese di viaggio e di trasporto, nonchè la misura dell'indennità per rimborso delle spese di vitto e alloggio, dovranno essere concordate direttamente o, in difetto, dalle Organizzazioni sindacali territoriali.

L'operaio ha diritto al rimborso dell'indennizzo che per effetto del trasferimento abbia dovuto corrispondere per anticipata risoluzione del contratto di affitto della propria abitazione fino alla concorrenza del canone locatizio per un massimo di sei mesi.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portale della contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Nella ipotesi che l'operaio ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto — se il trasferimento viene mantenuto — di risolvere il rapporto di lavoro con l'indennità di anzianità di cui all'art. 38, nonchè con l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

Per i trasferimenti di membri delle Commissioni Interne o di Delegati di Impresa troveranno applicazione le norme degli accordi interconfederali in materia.

Art. 27. — *Abiti da lavoro.*

Quando la ditta richieda, o la natura del lavoro imponga, l'uso di abiti o indumenti di lavoro, la ditta deve fornirli a sue spese.

La sostituzione di tali abiti e indumenti sarà fatta più o meno frequentemente in relazione alla più o meno rapida usura degli stessi in conseguenza della natura delle lavorazioni.

In vista di un più esteso impiego degli abiti da lavoro, le aziende ne faciliteranno l'adozione da parte degli operai che lo richiedano mediante agevolazioni di pagamento.

Art. 28. — *Indennità scolastica.*

Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio capo-famiglia una indennità scolastica per i figli fino a 14 anni di età che, per mancanza di scuola elementare locale, debbano incontrare spese per accedere alla più vicina scuola.

Il datore di lavoro corrisponderà analoga indennità scolastica per i figli di operai, che siano alle dipendenze dell'azienda da almeno tre anni, per la frequenza con accertato profitto e regolarità di corsi professionali tessili.

La misura delle indennità verrà stabilita dalle aziende, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.

Art. 29. — *Indennità di bicicletta.*

L'azienda deve corrispondere all'operaio che fa uso di propria bicicletta per ragioni di servizio una indennità in misura da determinare udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.

Art. 30. — *Zona malarica.*

L'operaio in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui misura deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti.

Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle Autorità sanitarie.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 31. — *Lavori nocivi.*

Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull'igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti:

a) l'età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;

b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;

c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;

d) gli orari di lavoro prescritti.

Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte ad integrare, occorrendo, le disposizioni di legge nell'interesse della salute del lavoratore.

Art. 32. — *Disciplina del lavoro.*

L'operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse della azienda e della produzione: deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e non può, durante il rapporto di lavoro, divulgare notizie che possano recare danno all'azienda dalla quale dipende, nè trafugare disegni e campionature.

Durante il lavoro l'operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali.

Nell'interno dello stabilimento è proibito introdurre bevande alcooliche o cibi senza il permesso della Direzione.

Parimenti non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell'orario di lavoro.

Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli ed a visite personali all'uscita dallo stabilimento. La visita sulla persona dovrà essere compiuta nel minor tempo possibile ed in locale adatto, e per le operaie dovrà effettuarsi con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

Durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro sono vietate le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, nonchè la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

CHIARIMENTO A VERBALE

A maggior precisazione dell'ultimo capoverso si chiarisce che per quanto riguarda il divieto di raccolta di fondi e di quote di qualsiasi genere, le parti si riservano il coordinamento con eventuali accordi interconfederali in ordine alla raccolta di quote sindacali.

Art. 33. — *Assenze e permessi.*

Compatibilmente con le esigenze del lavoro l'operaio può ottenere brevi permessi per assentarsi dallo stabilimento per giustificati motivi.

Tutte le assenze devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo i casi di materiale impossibilità a farlo.

Art. 34. — *Trattenute per risarcimento.*

I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta.

L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10 per cento della retribuzione globale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti all'operaio a qualsiasi titolo.

Art. 35. — *Sanzioni disciplinari.*

Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regolamenti interni non in contrasto con le disposizioni contrattuali possono essere punite:

1) col rimprovero verbale o scritto;

2) con la multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;

3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;

4) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all'art. 38;

5) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità.

I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

RIMPROVERO, MULTA E SOSPENSIONE.

Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all'operaio:

a) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali;

b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;

c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;

d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con il licenziamento.

L'applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravità delle mancanze ed alla loro recidività.

L'importo delle multe disciplinari deve essere versato alla Cassa di Malattia.

LICENZIAMENTO.

Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, può essere inflitto:

1) *Senza preavviso ma con indennità di anzianità*:

a) per contravvenzione al divieto di fumare di cui al quarto comma dell'art. 32;

b) per litigio con vie di fatto in fabbrica;

c) per assenze senza giustificato motivo per tre giorni di seguito o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;

d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti.

2) *senza preavviso e senza indennità di anzianità*:

a) per movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni o timbrature di schede o per altre alterazioni dei sistemi aziendali di controllo di presenza: tutto in quanto compiuto con dolo;

b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;

c) per furto a danno dell'azienda;

d) per dolo o colpa grave in negligenza od atti con danno per l'azienda;

e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l'azienda.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 36. — *Concessione e trasformazione di azienda.*

La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda è disciplinata dall'art. 2112 del Codice Civile.

La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'operaio conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 37. — *Preavviso.*

Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni è, per ciascuna parte, di una settimana (48 ore) o di un periodo maggiore comunque non superiore a due settimane (96 ore) per gli operai specializzati.

A termini dell'art. 2118 del Codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Nel corso del periodo di preavviso potranuo essere concessi all'operaio licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.

Art. 38. — *Indennità di anzianità in caso di licenziamento.*

All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 35 sarà corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianità non interrotta presso l'azienda, una indennità nella seguente misura:

dal 1° al 5° anno di anzianità: 4 giornate di rimunerazione globale (32 ore);
dal 6° al 10° anno di anzianità: 6 giornate di rimunerazione globale (48 ore);
dall'11° al 17° anno di anzianità: 8 giornate di rimunerazione globale (ore 64);
oltre il 17° anno di anzianità: 10 giornate di rimunerazione globale (ore 80).

Per la liquidazione di tale indennità le frazioni di anno si computano in dodicesimi, con l'esclusione delle frazioni di mese.

La predetta regolamentazione si applica alle anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 1945.

Le anzianità pregresse, espresse in numero di giorni e consolidate come tali per ogni operaio, in base alle norme contrattuali precedentemente in atto per i singoli settori, verranno liquidate al momento del licenziamento nella misura del 70 % della rimunerazione globale. (All. n. 6).

Ai fini del presente articolo si intende per rimunerazione globale il complesso della paga di fatto, della indennità di contingenza, e per il centro-sud degli eventuali terzi elementi, nella misura in atto al momento della risoluzione del rapporto.

Archivio Storico Cisl portaledellacontrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per i lavoratori che siano stati addetti continuativamente a turni di notte verrà compresa, agli effetti del presente istituto, la maggiorazione relativa.

L'anzianità non si interrompe che con la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente disposto in altri articoli.

CHIARIMENTO A VERBALE

In linea del tutto eccezionale e transitoria, ai soli operai che al 1° gennaio 1945 abbiano già maturato presso l'azienda una anzianità ininterrotta superiore ai venti anni verrà riconosciuta, agli effetti dell'applicazione delle misure di indennità di anzianità, una anzianità convenzionale di cinque anni con la conseguente applicazione del secondo scaglione (sei giornate) a partire dal 1° gennaio 1945.

Art. 39. — *Indennità di anzianità in caso di dimissioni.*

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposta all'operaio, non in corso di apprendistato, la indennità di cui all'art. 38 nelle aliquote percentuali seguenti:

100 % agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età ed alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, riduzione o sospensione di lavoro, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità ed ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli articoli 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; (All. n. 3) ai dimissionari che abbiano compiuto 20 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi;

80 % ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

50 % ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

25 % ai dimissionari che abbiano compiuto 3 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.

Nella anzianità di cui trattasi si intendono comprese anche quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1945, come disposto dall'art. 38.

Art. 40. — *Indennità di anzianità in caso di morte.*

In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo,

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai cinque anni la opportunità di integrare l'indennità di anzianità dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza di coniuge o figli minori, già conviventi a carico dell'operaio defunto.

Parte II

CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE

Assistenti

Art. 1. — *Assunzione.*

L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:

1° la data di assunzione;
2° la località alla quale è destinato;
3° la qualifica del lavoratore;
4° la durata dell'eventuale periodo di prova;
5° il trattamento economico iniziale;
6° l'eventuale prefissione di termini.

Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto nazionale.

Art. 2. — *Contratto a termine.*

L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Comunque, agli effetti dell'indennità di anzianità, si considera come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

È fatta salva quella prosecuzione che — nella misura massima di 6 mesi — venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'assistente fu assunto in servizio.

È altresì fatta salva quella prosecuzione che — nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi — venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attività aziendale.

Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Art. 3. — *Periodo di prova.*

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità.

Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità.

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'azienda, all'assistente sarà corrisposta la retribuzione sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga dentro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora l'azienda alla scadenza del periodo di prova non proceda alla disdetta del rapporto nei confronti dell'assistente assunto con regolare periodo di prova, l'assistente si intenderà confermato in servizio con l'anzianità convenuta alla data di assunzione come assistente e non inferiore a quella della data stessa.

Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'assistente durante il periodo di prova è riconosciuta la facoltà di completare detta prova qualora l'assistente sia in grado di riprendere il servizio entro 45 giorni consecutivi.

L'assistente che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.

Art. 4. — *Paga mensile e garanzia della retribuzione.*

La paga mensile di fatto è costituita:

a) dalla paga mensile minima contrattuale;

b) dagli aumenti periodici di anzianità;

c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.

In caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalle competenti autorità la retribuzione mensile (paga mensile di fatto, indennità di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili) non subirà riduzioni. Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 5. — *Mensilità natalizia.*

In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta, a termini dei vigenti accordi interconfederali, una mensilità di retribuzione globale di fatto — intendendosi per tale la paga mensile di fatto, l'indennità di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili — la quale farà parte della retribuzione agli effetti del computo della indennità di anzianità.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilità natalizia per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda.

La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.

Art. 6. — *Aumenti periodici di anzianità.*

Gli assistenti per l'anzianità di servizio maturata nella categoria dopo il 20° anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nelle misure sottoindicate:

per il 1° e 2° biennio	4 % biennale
per i bienni dal 3° al 10°	5 % biennale

Le aliquote suddette sono calcolate sulla paga base contrattuale mensile. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sulla paga base contrattualmente in atto alle singole scadenze mensili.

Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità per il servizio presentato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

Art. 7. — *Orario di lavoro — Lavoro straordinario notturno e festivo.*

Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale entro il limite giornaliero massimo di 40 minuti, per la sola predisposizione del lavoro agli operai.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato il lavoro nel pomeriggio del sabato, le ore così non lavorate saranno distribuite negli altri giorni della settimana, nell'ambito dell'orario normale di cui al primo comma e nel limite di un'ora al giorno.

Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli assistenti che frequentino scuole serali di addestramento o di perfezionamento professionale.

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.

Il singolo lavoratore non potrà rifiutarsi entro i limiti consentiti dalla legge di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti:

per il lavoro straordinario diurno	20 %
per il lavoro straordinario notturno	40 %
per il lavoro notturno a turni avvicendati	15 %
per il lavoro notturno a turni non avvicendati	20 %
per il lavoro domenicale con riposo compensativo	10 %
per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo	40 %
per il lavoro straordinario festivo diurno	45 %
per il lavoro straordinario festivo notturno	45 %
per il lavoro nelle festività infrasettimanali nonchè nelle ricorrenze festive di cui all'art. 5 del D. L. 27 maggio 1949, n. 260 (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre)	35 %

Le percentuali di cui sopra si applicheranno sulla paga di fatto e sulla contingenza.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore.

È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

Art. 3. — *Determinazione contabile della paga oraria.*

Ogni qualvolta agli effetti contabili la paga debba essere ragguagliata ad ora, si assumerà il coefficiente convenzionale 200 come divisore dela paga mensile.

Archivio storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 9. — *Giorni festivi e riposo settimanale.*

Agli effetti del presente contratto, sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;

b) la festività nazionale del 2 giugno e le festività del 25 aprile, 1° maggio, 4 novembre;

c) le festività infrasettimanali di cui appresso:

1°	Capo d'Anno	(1 gennaio)
2°	Epifania	(6 gennaio)
3°	S. Giuseppe	(19 marzo)
4°	Giorno dell'Angelo	—
5°	Ascensione	—
6°	Corpus Domini	—
7°	Ss. Pietro e Paolo	(29 giugno)
8°	Assunzione Maria Vergine	(15 agosto)
9°	Ognissanti	(1 novembre)
10°	Immacolata Concezione	(8 dicembre)
11°	S. Natale	(25 dicembre)
12°	S. Stefano	(26 dicembre)
13°	S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento	—

Il trattamento economico relativo alle festività di cui alla lettera *b*) è quello stabilito dalle norme di legge.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.

Ove gli operai effettuassero lavoro in giorni festivi, gli assistenti saranno tenuti a prestare la loro opera ed avranno diritto a percepire quanto stabilito dal presente contratto.

Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica, salvo che la domenica cada in turni regolari e periodici di lavoro.

Non è consentito il riposo compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo ben inteso le eccezioni di legge.

Lo stesso dicasi per il lavoro comandato nella giornata o nel pomeriggio del sabato quando questi siano stati fissati, precedentemente, di riposo nell'orario di lavoro aziendale.

In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'assistente dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 10. — *Ferie.*

L'assistente ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto all'intera anzianità maturata presso l'azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:

15 giorni di calendario per anzianità da 1 a 7 anni;

20 giorni di calendario per anzianità da oltre 7 anni a 15 anni;

25 giorni di calendario per anzianità da oltre 15 a 25 anni;

30 giorni di calendario per anzianità oltre 25 anni.

Iin caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'assistente non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di anzianità di servizio. A questi effetti sarà considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni.

L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso, nè avere inizio in giorno festivo.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'azienda contemperando le esigenze del lavoro con gli eventuali desideri dell'interessato.

Il riposo annuale avrà normalmente carattere continuativo.

I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d'accordo tra le parti, dalla indennità corrispondente alle giornate di ferie non godute.

Art. 11. — *Trattamento di malattia e infortunio.*

L'assenza per malattia dovrà essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovrà essere fatto pervenire alla azienda il relativo certificato medico.

L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'assistente da un medico di sua fiducia.

In caso di malattia, l'assistente non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per:

6 mesi per anzianità fino a 10 anni compiuti;

10 mesi per anzianità oltre i 10 anni.

Nel primo caso l'assistente ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi 3 mesi, e della metà per i successivi 3 mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi 4 mesi, e della metà per i successivi 6.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'assistente di riprendere servizio, l'assistente stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'art. 19.

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.

Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dell'assistente gli corrisponderà l'indennità di anzianità ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'assistente fruirà dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'assistente non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa.

L'assistente ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.

Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione delle somme che l'assistente ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori oppure per atti di previdenza dell'azienda.

Art. 12. — *Congedo matrimoniale.*

All'assistente che contrae matrimonio sarà concesso un periodo di congedo di 15 giorni di calendario, con corresponsione della retribuzione, da non computare nel periodo annuale di ferie, con deduzione di quanto corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi della paga mensile e la contingenza.

Art. 13. — *Trattamento per invenzioni.*

Nel caso di invenzioni si fa riferimento alle norme contenute nel regio decreto 29 giugno 1929.

Art. 14. — *Indennità per disagiata sede.*

Qualora nella località ove l'assistente svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro disti più di 5 chilometri, l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrisponderà all'assistente un adeguato indennizzo.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 15. — *Esplicazione temporanea di mansioni.*

Per il tempo in cui l'assistente viene temporaneamente adibito a mansioni di carattere superiore, esso ha diritto ad un assegno pari alla differenza tra la propria retribuzione e quella relativa alle mansioni superiori esplicate.

Art. 16. — *Permessi.*

All'assistente che per motivi di evidente necessità ne faccia richiesta, l'azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con mantenimento della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale.

Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi della paga e la contingenza.

Nel caso di comprovate necessità convalescenziarie o di comprovate necessità personali, potrà essere concesso all'assistente avente almeno 5 anni di anzianità nella categoria presso l'azienda un permesso non retribuito sino al periodo massimo di tre mesi.

Art. 17. — *Passaggio da operaio ad assistente.*

In caso di passaggio ad assistente nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto *ex novo* nella nuova qualifica, per la quale gli verrà riconosciuta — agli effetti del preavviso, dell'indennità di anzianità e del trattamento di malattia — una maggiore anzianità convenzionale pari ad un anno per ogni sei anni di anzianità con la qualifica di operaio, con esclusione dei primi sei anni.

In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica di operaio a quella di assistente, il lavoratore ha diritto di conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dalla applicazione del presente contratto.

Art. 18. — *Preavviso.*

Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni del lavoratore non in prova è di:

1 mese per anzianità di servizio sino a 5 anni;

1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 a 10 anni;

2 mesi per anzianità di servizio superiore a 10 anni.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta è quella di spedizione del biglietto di comunicazione.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità stessa.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'azienda concederà all'assistente dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'assistente.

Art. 19. — *Indennità di anzianità.*

In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari tali da determinare il licenziamento in tronco senza indennità, si applicano le seguenti misure:

1) per l'anzianità di servizio presso l'azienda nella categoria, maturata anteriormente al 1° gennaio 1937, valgono le misure previste alle rispettive epoche dalle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore nei singoli settori, riferite alla paga mensile in atto alla risoluzione del rapporto e con esclusione della indennità di contingenza;

2) per l'anzianità di servizio presso l'azienda nella categoria, maturata dal 1° gennaio 1937, mezza mensilità (15/30) di paga mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ogni anno compiuto. A partire dal 1° gennaio 1945 la liquidazione di cui al presente comma verrà effettuata sulla base della intera retribuzione (paga e indennità di contingenza);

3) per l'anzianità di servizio presso l'azienda nella categoria, maturata successivamente al 1° gennaio 1948, 25/30 della retribuzione mensile (paga e contingenza) in atto alla risoluzione del rapporto, per ogni anno compiuto.

L'indennità di contingenza è comunque computata, agli effetti del presente articolo, per un periodo non inferiore agli ultimi 10 anni o al minore periodo di servizio prestato.

Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennità si fa riferimento all'art. 2121 del Codice civile.

Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno si computano per dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 20. — *Dimissioni.*

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'assistente le aliquote sottoindicate dell'indennità di anzianità:

100 per cento agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità; ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli articoli 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; (All. n. 3) ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi;

75 per cento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, ma non i 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

50 per cento quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.

Art. 21. — *Disposizioni generali.*

Per la disciplina degli istituti seguenti, si fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo:

Trasferte — art. 25 operai.

Trasferimenti — art. 26 operai — con elevazione a 8 giorni per lavoratore senza conviventi a carico e a 16 giorni per lavoratore con conviventi a carico, oltre a 2 giorni per ogni figlio a carico e sempre che gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento.

Abiti da lavoro — art. 27 operai.

Disciplina del lavoro — art. 31 impiegati.

Sanzioni disciplinari — art. 35 operai.

Trattenute per risarcimento — art. 34 operai.

Lavori nocivi — articolo comune.

Zona malarica — articolo comune.

Servizio militare — art. 20 impiegati.

Indennità di anzianità in caso di morte — art. 40 operai.

Cessione e trasformazione di azienda — articolo comune.

Art. 22. — *Certificato di lavoro.*

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro verrà rilasciato al lavoratore un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale ha svolto la sua attività nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 23. — *Controversie sulla qualifica.*

Le eventuali divergenze relative alla qualifica sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo. (All. n. 4).

Art. 24. — *Condizioni di miglior favore.*

Restano in vigore le condizioni complessive di miglior favore in atto, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata riconosciuta.

ALTRI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE

Il trattamento normativo degli altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie è regolato a tutti gli effetti dagli accordi interconfederali 30 marzo-23 maggio-27 ottobre 1946 semprechè non risultino inferiori nei singoli istituti al trattamento previsto nella parte prima del presente contratto ed eventuali più favorevoli accordi particolari. (All. n. 5).

PAGHE MENSILI CONTRATTUALI

Le paghe mensili contrattuali degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie risultano dalla tabella allegata.

Tabella delle paghe mensili base
degli appartenenti alle categorie speciali o intermedie,
in vigore dal 1° novembre 1950.

CATEGORIE – ETÀ	1ª ZONA		2ª ZONA		3ª ZONA		4ª ZONA	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna
1ª CATEGORIA:								
superiore ai 21 anni . . .	24.950	21.050	24.050	20.300	23.350	19.850	22.800	19.350
inferiore ai 21 anni . . .	20.250	16.600	19.500	16.000	19.000	15.650	18.550	15.250
2ª CATEGORIA:								
superiore ai 21 anni . . .	15.350	13.050	14.800	12.550	14.300	12.150	13.950	11.850
21 anni	13.750	11.600	13.300	11.200	12.900	10.950	12.600	10.600
20 anni	13.700	11.450	13.250	11.050	12.850	10.800	12.550	10.450
19 anni	11.600	9.900	11.250	9.600	10.950	9.300	10.700	9.000
18 anni	10.750	9.150	10.300	8.850	10.050	8.600	9.800	8.350
17 anni	9.300	7.900	9.050	7.650	8.750	7.450	8.600	7.250

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Parte III.

IMPIEGATI

Art. 1. — *Assunzione.*

L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:

1) la data di assunzione e l'eventuale anzianità convenzionale;

2) la località alla quale è destinato;

3) la categoria e il grado cui l'impiegato viene assegnato e in modo sommario le mansioni a lui attribuite;

4) la durata dell'eventuale periodo di prova;

5) il trattamento economico iniziale;

6) l'eventuale prefissione di termini.

Nella lettera inoltre verrà fatto riferimento al presente contratto nazionale.

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare quei documenti che siano richiesti da disposizioni di legge, o comunque prescritti dal regolamento interno aziendale nonchè gli eventuali certificati comprovanti il titolo di studio e le precedenti occupazioni.

Art. 2. — *Contratto a termine.*

L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Comunque, agli effetti dell'indennità di anzianità, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni.

È fatta salva quella prosecuzione che — nella misura massima di 6 mesi — venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio.

È altresì fatta salva quella prosecuzione che — nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi — venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attività aziendale.

Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore ai tre mesi.

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 3. — *Periodo di prova.*

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per l'impiegato della prima categoria, a quattro mesi per l'impiegato della seconda categoria e a due mesi per quello della terza categoria. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.

Non sono ammesse nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova se non vi sia accordo fra le parti per documentata necessità di valutazione. In quest'ultimo caso il prolungamento del periodo di prova sarà di tre mesi per l'impiegato della prima categoria e di due mesi per l'impiegato della seconda categoria.

Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'impiegato durante il periodo di prova è riconosciuta la facoltà di completare detta prova qualora l'impiegato sia in grado di riprendere il servizio entro due mesi.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità.

In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'azienda, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.

L'impiegato che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.

Art. 4. — *Categorie e gradi dell'impiegato.*

L'impiegato non dirigente di azienda verrà assegnato, a tutti gli effetti del presente contratto ed in base alle mansioni a lui attribuite, ad una delle seguenti categorie e grado relativo:

IMPIEGATI DI CONCETTO.

CATEGORIA I: *Grado 1°.* — Impiegato con mansioni direttive e facoltà di decisione, di organizzazione, possibilità di iniziativa e discrezionalità di poteri, nonchè impiegato svolgente mansioni fondamentali per l'attività dell'azienda ed equivalenti per importanza a quelle sopra specificate, assoggettati alle direttive generali del dirigente di azienda o del titolare.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Grado 2°. — Impiegato con mansioni direttive, di responsabilità e con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, assoggettato alle direttive di un impiegato di primo grado, ove esista, o in difetto a quelle del dirigente di azienda o del titolare.

CATEGORIA II: *Grado 1°.* — Impiegato con mansioni di elaborazione, sviluppo e completamento di un determinato lavoro o procedimento, con facoltà di iniziativa per ciò che concerne l'organizzazione nei limiti di propri compiti, svolti in conformità alle indicazioni di massima ricevute dai propri superiori.

Grado 2°. — Impiegato con mansioni per le quali si richiede una particolare preparazione professionale, svolte in conformità a specifiche direttive dei propri superiori.

IMPIEGATI D'ORDINE.

CATEGORIA III: *Grado 1°.* — Impiegato con mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.

Grado 2°. — Impiegato con mansioni di mera esecuzione.

Nell'assegnare l'impiegato di concetto alle categorie e gradi di cui sopra, si dovrà tenere in debito conto le proporzioni dell'azienda nonchè la sua attrezzatura tecnica ed amministrativa messe in relazione alle effettive mansioni svolte dall'impiegato.

Art. 5. — *Commissione tecnica per le categorie impiegatizie.*

Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie o gradi di cui al precedente articolo, nonchè quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo. (All. n. 4).

Art. 6. — *Laureati e diplomati.*

L'impiegato laureato assunto in primo impiego non potrà essere assegnato ad un grado inferiore al 1° della seconda categoria e percepirà, per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di metà della differenza fra il grado stesso (primo grado) e quello inferiore (secondo grado).

L'impiegato diplomato da istituto industriale o da scuola media superiore, assunto in primo impiego in relazione al titolo, non potrà essere assegnato ad un grado inferiore al secondo della 2ª categoria e percepirà per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente,

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

con uno scarto di metà della differenza tra il grado stesso (secondo grado) e quello inferiore (primo grado - terza categoria).

Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto della assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito. In questo ultimo caso l'assegnazione in categoria, in relazione alla norma di cui al presente articolo, avrà luogo dalla data della presentazione del titolo di studio stesso, senza la riduzione di cui ai due comma precedenti in quanto sia stato già superato il periodo di prova.

Art. 7. — *Stipendio, retribuzione e tredicesima mensilità.*

A termini degli accordi interconfederali vigenti, in caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 12, disposte dalle aziende o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, la indennità di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili, non subiranno riduzioni.

Lo stipendio di fatto è costituito:

a) dallo stipendio minimo contrattuale;

b) dagli aumenti periodici di anzianità;

c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.

Lo stipendio si intende stabilito per ammontare annuo, e la sua corresponsione avverrà per mezzo di tredici quote, da corrispondersi per dodici quote non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e per la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia.

La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata sulla base della retribuzione globale mensile di fatto, intendendosi per tale lo stipendio di fatto, l'indennità di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio dell'impiegato nell'azienda.

La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.

All'impiegato rimunerato in tutto o in parte a provvigione, o a interessenza o a premi, sarà garantito, come media annuale, almeno il minimo di retribuzione (stipendio, indennità di contingenza ed eventuali terzi elementi e simili) previsto dal presente contratto.

Art. 8. — *Corresponsione della retribuzione.*

La retribuzione mensile dell'impiegato deve essere corrisposta alle scadenze previste, accompagnata da un prospetto che può essere riprodotto sulla busta, in cui dovranno essere distintamente specificati:

1) estremi del periodo di paga al quale la retribuzione si riferisce;

2) categoria e grado di assegnazione dell'impiegato;

3) elementi costitutivi della retribuzione;

4) elementi costitutivi delle trattenute.

Archivio Storico CISL portale della contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Tale prospetto dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.

In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere, in attesa della definizione della controversia, corrisposta alle relative scadenze la parte di retribuzione non contestata.

In caso che l'azenda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno a favore dell'impiegato gli interessi sulla somma ritardata, nella misura del 2 per cento in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al primo comma.

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga oltre 30 giorni dalla scadenza, l'impiegato ha facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla intera indennità di anzianità e a quella sostitutiva del preavviso.

Art. 9. — *Aumenti periodici di anzianità.*

Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 20° anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria o grado di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5 per cento biennale per 10 bienni.

L'aliquota suddetta è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado cui appartiene l'impiegato. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.

Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio degli impiegati a categoria o a grado superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 25 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonchè il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione nella nuova categoria. Detta disposizione non si applica nei confronti di quegli impiegati per i quali si sia fatto luogo a rettifica di assegnazione a categoria o a grado, nella quale ipotesi l'anzianità in categoria o grado decorrerà a tutti gli effetti della data riconosciuta in sede di rettifica.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici già maturati, resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria o grado, maggiorato del riporto del 25 per cento degli aumenti periodici di cui al comma precedente.

Nel caso in cui lo stipendio base della nuova categoria o grado, maggiorato del riporto del 25 per cento degli aumenti periodici di cui sopra, risultasse inferiore a quello della precedente categoria o grado, maggiorato degli aumenti periodici già maturati, la differenza fra i due importi verrà consolidata come aumento di merito.

Art. 10. — *Trattamento di previdenza.*

A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937.

A richiesta dell'interessato l'azienda comunicherà alla fine di ciascun anno il rendiconto dei versamenti effettuati e dell'ammontare relativo.

Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato quest'ultimo la loro decorrenza sarà riportata alla data di assunzione.

Art. 11. — *Indennità per maneggio di denaro. Cauzione.*

All'impiegato che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, deve essere corrisposta, per dodici mensilità, una indennità mensile non inferiore al sei per cento dell'importo dello stipendio minimo contrattuale mensile del suo grado e della indennità di contingenza.

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro e che per ciò percepisca l'indennità anzidetta, qualora venga richiesta cauzione o analoga garanzia finanziaria, verranno annualmente corrisposti sulla somma di denaro a tale titolo depositata presso l'azienda gli interessi nella misura dell'interesse ufficiale di sconto. Se la garanzia venga costituita con deposito di titoli, l'interesse relativo sarà rappresentato dalle cedole dei titoli stessi.

Art. 12. — *Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.*

Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.

Per il personale con mansioni discontinue l'orario massimo normale di servizio potrà superare di due ore l'orario normale previsto dalla legge.

È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Il singolo impiegato non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Salvo diverse eventuali determinazioni di legge le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti:

per il lavoro straordinario diurno	25 %
per il lavoro straordinario notturno	40 %
per il lavoro notturno a turni avvicendati	15 %
per il lavoro notturno a turni non avvicendati	20 %
per il lavoro domenicale con riposo compensativo	10 %
per il lavoro domenicale, o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo	45 %
per il lavoro straordinario festivo diurno	50 %
per il lavoro straordinario festivo notturno	55 %
per il lavoro nelle festività infrasettimanali nonchè nelle ricorrenze festive di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 maggio 1949, n. 260 (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre)	35 %

Le percentuali di cui sopra si applicheranno sullo stipendio individuale di fatto e sulla indennità di contingenza.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore.

Per gli impiegati della prima categoria, non assoggettati alle limitazioni dell'orario legale di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario di legge e che venga prestato con carattere di continuità per esigenze dell'azienda, sarà retribuito con una maggiorazione sullo stipendio del grado.

Sempre per detti impiegati di prima categoria, ove si effettui prestazione di straordinario al di là dei limiti normali anzidetti, la indennità correlativa potrà essere convenuta tra le parti od in misura preventiva forfettaria o di volta in volta.

Tale lavoro straordinario potrà essere dall'impiegato di primo grado effettuato anche di iniziativa quando le esigenze dell'azienda lo richiedano, nonchè, in assenza temporanea di un impiegato di primo grado, anche da un impiegato di secondo grado da lui dipendente e salvo ratifica.

Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato.

Art. 13. — *Determinazione della quota oraria di stipendio.*

Per l'applicazione delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo precedente, la determinazione dello stipendio orario si ottiene dividendo lo stipendio mensile di fatto per l'orario aziendale di fatto, assumendo come divisore massimo il limite di 180.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 14. — *Giorni festivi e riposo settimanale.*

Agli effetti del presente contratto, sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;

b) la festività nazionale del 2 giugno e le festività del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre;

c) le seguenti festività infrasettimanali:

1° Capo d'Anno (1° gennaio);

2° Epifania (6 gennaio);

3° S. Giuseppe (19 marzo);

4° Giorno dell'Angelo;

5° Ascensione;

6° Corpus Domini;

7° Ss. Pietro e Paolo (29 giugno);

8° Assunzione Maria Vergine (15 agosto);

9° Ognissanti (1° novembre);

10° Immacolata Concezione (8 dicembre);

11° S. Natale (25 dicembre);

12° S. Stefano (26 dicembre);

13° S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento;

Il trattamento economico relativo alle festività di cui alla lettera *b*) è quello stabilito dalle norme di legge.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata dalla maggiorazione per lavoro festivo.

Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica salvo che la domenica cada in turni regolari e periodici di lavoro.

Non è consentito il riposo compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo ben inteso le eccezioni di legge.

Lo stesso dicasi per il lavoro comandato nella giornata o nel pomeriggio del sabato quando questi siano stati fissati, precedentemente, di riposo nell'orario di lavoro aziendale.

In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Archivio Storico CISL portale della contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 15. — *Ferie.*

L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a:

15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a due anni;

20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre due anni fino a 10 anni;

25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 20 anni;

30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio di oltre 20 anni.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. I mesi di servizio prestato si intendono comprensivi del periodo di prova superato.

Agli effetti del comma precedente sarà considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni.

L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.

Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Le festività di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo precedente, in quanto dovute, cadenti in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia può essere sostituito dalla relativa retribuzione.

Art. 16. — *Trattamento di malattia.*

L'assenza per malattia dovrà essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovrà essere fatto pervenire all'azienda il relativo certificato medico.

L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.

In caso di malattia, l'impiegato non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per:

sei mesi per anzianità fino a 5 anni compiuti;

dieci mesi per anzianità oltre i 5 anni.

Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi tre mesi, e della metà per i successivi tre mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi quattro mesi, e della metà per i successivi sei mesi.

Archivio Storico CISL portale della contrattazione

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto dell'impiego con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'art. 39.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.

Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrisponderà la indennità di anzianità ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nell'apposito contratto collettivo interconfederale 1° luglio 1936 e successive modifiche, relativo all'istituzione delle Casse Mutue Malattia per gli impiegati dell'industria.

L'impiegato ammalato non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.

Art. 17. — *Trattamento di infortunio.*

In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'impiegato fruirà dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui all'intero precedente articolo, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.

Qualora l'impiegato benefici a carico della ditta di un trattamento assicurativo, la presente norma va intesa nel senso che se le relative prestazioni economiche assicurative non raggiungessero la entità corrispondente al trattamento di cui sopra dovranno essere integrate fino a concorrenza.

Quanto sopra senza pregiudizio di risarcimento di danno per responsabilità dell'azienda.

Art. 18. — *Congedo matrimoniale.*

All'impiegato che contrae matrimonio l'azienda deve accordare un congedo di 15 giorni con corresponsione della retribuzione. Tale congedo non potrà essere considerato quale periodo di ferie o di preavviso di licenziamento.

La retribuzione corrispondente al congedo matrimoniale non fruito compete all'impiegata che si dimette per contrarre matrimonio ed il relativo pagamento sarà effettuato con le stesse modalità previste dall'art. 11 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 per il pagamento dell'indennità di anzianità.

Per retribuzione si intendono gli elementi costituitivi dello stipendio e la contingenza.

Archivio Storico portaledellacontrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 19. — *Tutela della maternità.*

Ferme restando le disposizioni di legge sulla « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri », (All. n. 2), l'azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, conservare il posto alla impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l'intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri quattro mesi.

Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza.

Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'articolo 16, quando risultino più favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.

Art. 20. — *Servizio militare.*

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

Per la chiamata alle armi per obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata stessa (1).

Il tempo passato sotto le armi, sia per leva che per richiamo, verrà computato a tutti gli effetti dell'anzianità come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare l'impiegato dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni, salvo il caso di comprovato impedimento. Non presentandosi nel termine suddetto, sarà considerato dimissionario.

Quanto sopra, salvo diverse disposizioni di legge speciali più favorevoli all'impiegato.

Art. 21. — *Periodo di aspettativa.*

All'impiegato avente una anzianità di servizio presso l'azienda non inferiore a cinque anni, l'azienda dovrà concedere un periodo di aspettativa per malattia nella misura massima di tre mesi, prorogabili per documentare ulteriori necessità convalescenziarie fino ad un massimo non rinnovabili di sei mesi.

Coi medesimi requisiti di anzianità, analoga aspettativa sarà concessa fino ad un massimo di mesi tre all'impiegato che lo richieda per necessità personali comprovate per cause di malattia o morte di familiari, di successioni ereditarie, di avviamento o sistemazione di affari inerenti al suo nucleo familiare e simili occorrenze.

---

(1) Decreto legge 13 settembre 1946, n. 303.

Art. 1. — La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno nè retribuiti nè computati per l'anzianità delle ferie e del tredicesimo mese, mentre varranno per gli altri effetti contrattuali.

Art. 22. — *Esplicazione temporanea di mansioni.*

L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purchè esse non comportino un peggioramento economico, nè comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'azienda.

All'impiegato che sia destinato a svolgere mansioni rientranti in grado superiore al suo:

trascorso un periodo di 4 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria 2º grado e 3ª categoria 1º grado;

trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di primo e secondo grado di 1ª categoria, e di 1º grado di 2ª categoria,

dovrà venire senz'altro automaticamente riconosciuta l'assegnazione al grado corrispondente alle mansioni temporaneamente esplicate. Questo anche quando trattisi di posti scoperti per dimissioni o trasferimento di altro impiegato, esclusione fatta dei casi dovuti a forza maggiore.

Nel caso trattisi invece di sostituzione per assenza temporanea di altro impiegato dovuta ad infortunio, malattia, gravidanza, maternità, servizio militare e aspettativa, l'assegnazione alla categoria superiore dovrà avvenire automaticamente quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge e dal contratto per i diversi istituti.

In ogni caso dovrà essere corrisposto all'impiegato a titolo di indennità transitoria e per tutto il periodo di esplicazione temporanea di mansioni un assegno corrispondente alla differenza fra il trattamento economico che gli sarebbe spettato per l'avanzamento di grado e quello di cui normalmente fruiva.

Art. 23. — *Trasferte.*

All'impiegato in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà:

a) tutte le spese di trasporto da lui sostenute purchè effettuate nell'interesse dell'azienda;

b) tutte le spese vive necessarie per l'espletamento della missione;

c) tutte le spese di vitto, alloggio, rappresentanza, quando la qualità o la durata del servizio le renda necessarie, tenendo presente nella liquidazione l'eventuale disagio creato dalla particolare natura della trasferta (esempio: durata e condizioni della missione).

Le parti potranno concordare in misura forfettaria la determinazione delle indennità di cui al punto *c*).

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 24. — *Trasferimento.*

L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.

Nella ipotesi che l'impiegato ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto — se il trasferimento viene mantenuto — di risolvere il rapporto di impiego con l'indennità di anzianità di cui all'art. 39, nonchè con l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

L'impiegato già trasferito dalla sede dove aveva residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto all'intera indennità che gli sarebbe spettata a norma dell'art. 25 in caso di trasferimento nella primitiva sede.

Tale diritto è però subordinato all'effettivo rientro dell'impiegato alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto.

Se l'impiegato invece di ritornare alla sede di origine si trasferisse altrove, avrà diritto al rimborso dell'indennità di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.

Art. 25. — *Indennità di trasferimento.*

All'impiegato che venga trasferito nel territorio nazionale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.

È inoltre dovuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio:

per giorni 10 all'impiegato senza familiari conviventi a carico;

per giorni 20 all'impiegato avente familiari a carico con lui conviventi, oltre due giorni per ogni figlio a carico e semprechè gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento.

All'impiegato trasferito dietro sua richiesta non competono le indennità di cui sopra.

Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o comunque documentabile, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di sei mesi.

Archivio Storico CISL
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 26. — *Indennità per disagiata sede.*

Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro disti più di 5 km., l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrisponderà all'impiegato un adeguato indennizzo.

Art. 27. — *Indennità di zona malarica.*

L'impiegato in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti.

Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle autorità sanitarie.

Art. 28. — *Indennità di vestiario.*

La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro:

quando essa stessa lo richieda;

quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione;

quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggior consumo di indumenti.

Nell'eventualità che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all'impiegato di munirsi tempestivamente dell'indumento messo a disposizione dalla ditta per tali necessità e gliene derivasse un danno la ditta gli riconoscerà un indennizzo da concordarsi fra le parti.

Le parti concorderanno un indennizzo per i danni che eventualmente derivassero da esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato al quale non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro, purchè venga dimostrato che è stata usata la necessaria cautela da parte dell'impiegato stesso.

Art. 29. — *Lavori nocivi.*

Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:

a) l'età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;

b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;

c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;

d) gli orari di lavoro prescritti.

Potranno del pari essere adottate, di concerto fra le parti, le ulteriori misure atte ad integrare, occorrendo, le disposizioni di legge nell'interesse della salute del lavoratore.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 30. — *Trattamento per invenzioni.*

In relazione alle vigenti disposizioni di legge (regio decreto 29 giugno 1929, articoli 23, 24 e 25) l'impiegato che durante un rapporto di impiego fa invenzioni ha l'incondizionato diritto di esserne riconosciuto l'autore e pertanto ha diritto al nome che resta inalienabile di sua spettanza.

In relazione sempre alle richiamate disposizioni di legge ha inoltre diritto ad uno dei seguenti trattamenti:

a) se l'impiegato è stato assunto con speciale incarico di ricerche e di studi per la soluzione di problemi tecnici interessanti l'azienda, tali mansioni dovranno risultare da atto scritto ed i diritti derivanti dalle invenzioni a cui l'impiegato pervenga, spettano al datore di lavoro. L'impiegato avrà però diritto o ad una retribuzione preventivamente fissata in corrispondenza della predetta attività inventiva, retribuzione che in tal caso dovrà essere menzionata nel patto scritto, o in difetto, come prevede la legge, ad equi premi in relazione alla importanza delle singole invenzioni. Per la determinazione di detti premi valgono sempre le norme di legge;

b) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato rientrano nel campo dell'attività dell'azienda da cui esso dipende, ma non negli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, i diritti derivanti dalle invenzioni sono di spettanza dell'impiegato, ferma la facoltà del datore di lavoro di esercitare il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo o per l'acquisto della privativa, previo compenso all'inventore da determinarsi e corrispondersi nei modi e nei termini previsti dalla legge;

c) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato sono estranee tanto agli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro quanto al campo di attività dell'azienda dalla quale l'impiegato dipende, i diritti delle invenzioni stesse sono di libera disponibilità dell'inventore e quando questi abbia notificato al proprio datore di lavoro l'invenzione a cui è pervenuto, e quegli abbia dichiarato di non aver alcun interesse all'invenzione stessa, potrà disporne liberamente anche nei riguardi di terzi, senza per questo venir meno al dovere di non trattare affari in concorrenza con l'azienda.

Il patto di rinuncia ai diritti di scoperte e di invenzioni di cui al presente articolo è di pieno diritto nullo.

Art. 31. — *Disciplina del lavoro.*

L'mpiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare:

a) usare l'attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse dell'azienda e della produzione;

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;

c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature;

d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;

e) rispettare l'eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro;

f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.

Art. 32. — *Assenze e permessi.*

Tutte le assenze dal lavoro devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo il caso di giustificato impedimento.

All'impiegato che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l'azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con corresponsione della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale.

Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza.

All'impiegato che dimostra di dover espletare incarichi sindacali fuori dell'ambito dell'azienda sarà, previa intesa fra le parti, accordato il permesso di assentarsi per il tempo strettamente necessario e tenute presenti le esigenze aziendali.

Art. 33. — *Trattenute per risarcimento.*

Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare la quinta parte dello stipendio di fatto per ogni scadenza mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Ove intervenga tale risoluzione, l'intero importo potrà essere trattenuto sulla liquidazione.

Art. 34. — *Provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato.*

Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità coi seguenti provvedimenti:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore a tre ore di stipendio;

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;

e) trasferimento ove sia possibile;

f) licenziamento senza preavviso ma colla sola indennità di cui all'art. 39;

g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.

Non sarà consentita l'applicazione di provvedimenti di più elevata misura, escluso quanto sotto le lettere *f)* e *g)*, in caso di recidiva, qualora la mancanza dell'impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all'interessato.

La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere *a)*, *b)*, *c)*.

Il licenziamento senza preavviso ma con indennità di cui alla lettera *f)* potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.

Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di atti la cui gravità morale od economica richieda l'applicazione della maggiore sanzione.

Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 35. — *Cessione e trasformazione di azienda.*

La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda è disciplinata dall'art. 2112 del Codice civile.

La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'impiegato conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 36. — *Passaggio dalla categoria di operaio a quella di impiegato.*

In caso di passaggio a impiegato nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto *ex novo* nella nuova qualifica, per la quale gli verrà riconosciuta agli effetti del preavviso, della indennità di anzianità e del trattamento di malattia, una maggiore anzianità convenzionale pari ad un anno per ogni cinque anni di anzianità con la qualifica di operaio, con esclusione del primo quinquennio.

Archivio Storico CGIL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica di operaio a quella di impiegato il lavoratore ha diritto di conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dall'applicazione del presente contratto.

Art. 37. — *Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni.*

Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	MESI DI PREAVVISO		
	3ª categoria	2ª categoria	1ª categoria
fino a 5 anni	1	1½	2
da 5 a 10 anni	1½	2	3
oltre 10 anni	2	3	4

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta è quella di spedizione del biglietto di comunicazione.

L'impiegato già in servizio al 1° luglio 1937 manterrà *ad personam* l'eventuale maggior termine di preavviso a cui — in base ad usi, consuetudini e contratti individuali anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive — avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianità successiva al 1° luglio 1937, venga a percepire per indennità di anzianità di cui all'art. 39 in più della misura spettantegli in base al precedente trattamento 15/30).

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Il periodo di preavviso, anche se sostitutito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Durante il compimento del periodo di preavviso, l'azienda concederà all'impiegato dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'impiegato.

Art. 38. — *Indennità per mancato preavviso.*

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui al precedente articolo deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per i periodo di mancato preavviso.

L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.

Art. 39. — *Indennità di anzianità in caso di licenziamento.*

In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 34, lettera *g*), si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1937 la indennità verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, oppure in base alle più favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1° luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;

b) per l'anzianità successiva al 1° luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944, l'indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1° luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di anzianità) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali *intuitu personae* per i quali varrà la norma dell'art. 4 della parte generale;

c) per le anzianità successive al 31 dicembre 1944 l'indennità verrà liquidata nella misura di 1/12 dell'importo della retribuzione annua di fatto per ogni anno di anzianità di servizio presso l'azienda.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione annua di fatto in corso al momento della risoluzione del rapporto.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione annua di fatto, oltre lo stipendio di fatto, le provvigioni, le interessenze, i premi di produzione, le

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Tabella degli stipendi base degli impiegati.

CATEGORIA E GRADO	1ª ZONA		2ª ZONA		3ª ZONA		4ª ZONA	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna
1ª CATEGORIA:								
1° grado	47.150	47.150	45.500	45.500	44.150	44.150	43.100	43.100
2° grado	41.000	41.000	39.550	39.550	38.400	38.400	37.500	37.500
2ª CATEGORIA:								
1° grado:								
maggiore ai 21 anni . . .	34.050	31.850	32.800	30.750	31.850	29.900	31.100	29.150
inferiore ai 21 anni . . .	26.950	25.000	26.000	24.150	25.200	23.450	24.650	22.900
2° grado:								
maggiore ai 21 anni . . .	27.050	22.700	26.050	21.950	25.250	21.350	24.700	20.850
inferiore ai 21 anni . . .	21.400	17.900	20.550	17.200	20.050	16.850	19.550	16.400
3ª CATEGORIA:								
1° grado:								
maggiore ai 21 anni . . .	16.400	13.900	15.800	13.350	15.250	12.950	14.800	12.550
da 19 a 21 anni	14.450	12.100	13.900	11.700	13.500	11.400	13.150	11.000
da 17 a 19 anni	12.000	10.250	11.600	9.950	11.250	9.600	10.900	9.300
inferiore ai 17 anni . . .	9.650	8.250	9.350	8.000	9.050	7.700	8.850	7.550
2° grado:								
maggiore ai 21 anni . .	11.300	9.600	10.850	9.250	10.500	8.950	10.200	8.650
da 19 a 21 anni	10.100	8.450	9.700	8.150	9.400	7.900	9.150	7.700
da 17 a 19 anni	8.400	7.150	8.050	6.850	7.800	6.650	7.600	6.550
inferiore ai 17 anni . . .	6.750	5.800	6.550	5.600	6.300	5.400	6.200	5.300

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

ALLEGATO 1.

Accordo interconfederale 31 maggio 1941 per la concessione di un congedo matrimoniale ai lavoratori non aventi diritto alla qualifica impiegatizia, per il trattamento delle lavoratrici in caso di matrimonio e maternità e per il trattamento in caso di trasferimento del capo famiglia.

CONGEDI MATRIMONIALI

Art. 1. — Ai lavoratori di ambo i sessi, non aventi diritto alla qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi.

Agli stessi sarà effettuata la corresponsione di un assegno, a carico della Cassa Unica per assegni familiari, settore industria, costituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pari alla normale retribuzione maturante in un periodo uguale a quello del congedo.

Considerato che, in un periodo di 8 giorni consecutivi, 7 sono normalmente lavorativi, l'assegno predetto sarà calcolato moltiplicando per sette il guadagno medio giornaliero realizzato dal lavoratore interessato negli ultimi due periodi di paga che precedono l'inizio del congedo e ciò per i lavoratori retribuiti a settimana, ovvero nell'ultimo periodo di paga per i lavoratori retribuiti a periodi superiori alla settimana.

A tale fine si dividerà la retribuzione complessiva del periodo considerato per il numero delle giornate di lavoro compiute dall'operaio; qualora l'assegno risultante da tale computo sia inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro, verrà integrato fino a raggiungere l'ammontare di questa.

Art. 2. — Il congedo di cui al comma primo del precedente articolo spetta ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dura da almeno una settimana e non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

Qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio. L'assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando uno e l'altro ne abbiano diritto.

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Nessun limite di età è posto per il diritto al congedo matrimoniale. Il congedo e il relativo assegno spettano anche al lavoratore che fruisca dell'assegno di nuzialità disposto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, del prestito matrimoniale previsto dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nonchè di ogni altra provvidenza in materia demografica.

Art. 3. — L'assegno per congedo matrimoniale spetta ai lavoratori occupati, esclusivamente quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo.

Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione dell'assegno quando il dipendente — ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro — per un qualunque giustificato motivo non sia comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, ecc.).

L'assegno è dovuto altresì all'operaia che si dimetta per contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 11.

Art. 4. — Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale anche i lavoratori disoccupati, che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data stessa alle dipendenze di datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione degli Industriali.

Art. 5. — L'assegno per congedo matrimoniale sarà corrisposto ai lavoratori occupati aventi diritto, all'inizio del periodo di congedo, per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dalle aziende presso le quali i lavoratori stessi sono occupati.

La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata dal lavoratore entro i 30 giorni successivi. In mancanza di tale documentazione l'importo corrisposto verrà dal datore di lavoro trattenuto sulle retribuzioni spettanti al lavoratore o su ogni altro suo credito derivante dal rapporto di lavoro.

I datori di lavoro saranno a loro volta rimborsati di quanto anticipato per i congedi matrimoniali dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il quale preleverà le somme occorrenti sugli avanzi della gestione per gli assegni familiari ai lavoratori dell'industria ai sensi dell'art. 10 della legge 6 agosto 1940, n. 1278.

Art. 6. — Qualora il lavoratore sia occupato contemporaneamente presso più datori di lavoro, il congedo è dato da tutti i datori di lavoro nel periodo relativo, per la parte di occupazione che cade durante il congedo stesso, e ciascuno di essi verserà la parte di assegno corrispondente, semprechè almeno uno dei rapporti in corso duri da non meno di una settimana.

Quando invece il lavoratore è stato occupato successivamente per brevi periodi alle dipendenze di più datori di lavoro, il congedo e il relativo assegno sarà dato dall'ultimo datore di lavoro presso il quale il lavoratore è occupato prima di iniziare il congedo, semprechè egli abbia accumulato, entro i 30 giorni precedenti la data del matrimonio, almeno una settimana di occupazione.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 7. — Fermi restando i requisiti di cui all'art. 4 per il diritto all'assegno per congedo matrimoniale, qualora alla data del matrimonio il lavoratore sia disoccupato, il pagamento dell'assegno sarà effettuato dalla sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nella cui giurisdizione ha il domicilio il lavoratore interessato.

Il pagamento dell'assegno sarà pure effettuato direttamente dalle sedi competenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai lavoratori che si trovano sotto le armi.

La corresponsione dell'assegno sarà per tali lavoratori effettuata su presentazione di una domanda in carta semplice corredata del certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato del lavoratore (disoccupato, militare) nonchè il possesso dei requisiti dei diritti sopra precisati.

A tale fine si seguiranno, in via di massima, le norme vigenti per la corresponsione ai disoccupati dell'indennità per richiamo alle armi.

Il periodo passato sotto le armi — sia per i richiamati, sia per gli arruolati volontariamente, che per i trattenuti dopo superato il servizio di leva — non si computa agli effetti del periodo di novanta giorni stabilito dall'art. 4.

I lavoratori disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell'assegno ove non ne facciano domanda alla competente sede dell'I.N.P.S. entro un anno dalla data del matrimonio e, per gli assegni dovuti anteriormente alla pubblicazione del presente contratto, dalla data relativa.

Art. 8. — Decade dal diritto al rimborso il datore di lavoro che non provvede alla richiesta relativa entro un anno dalla data dei singoli pagamenti o dalla data di pubblicazione del presente accordo per i pagamenti antecedentemente fatti.

Art. 9. — Il rimborso ai datori di lavoro delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato dall'I.N.P.S. successivamente all'invio da essi fatto del certificato di matrimonio presentato dai lavoratori che hanno fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

ALLEGATO 2.

Legge 26 agosto 1950, n. 860.

Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

TITOLO I.

NORME PROTETTIVE

Art. 1.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salariate, braccianti e compartecipanti), nonchè a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e Società cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla presente legge.

Art. 2.

Con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Alle lavoratrici di cui al precedente comma si applicano, intanto, le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge.

Art. 3.

Le lavoratrici di cui all'art. 1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 5, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Tale divieto non si applica nel caso:

a) di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali è applicabile il divieto stesso.

Art. 4.

È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri, previsti dalle disposizioni vigenti, sino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le lavoratrici di cui all'art. 1 durante la gestazione, a partire dalla presentazione del certificato di gravidanza, di cui agli articoli 3 e 31 della presente legge, e per tre mesi dopo il parto, e fino a sette mesi ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio bambino.

La lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale è previsto il divieto di cui al precedente comma.

Art. 5.

È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza se addette all'industria, e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;

c) durante otto settimane dopo il parto.

Art. 6.

L'Ispettorato del lavoro può disporre il prolungamento di ciascuno dei periodi di assenza dal lavoro di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo precedente, per un ulteriore periodo di assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

Art. 7.

Le lavoratrici, alle quali è applicabile il divieto di cui all'art. 5, nel caso di gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facoltà di assentarsi dal

Archivio storico Cisl Emilia Centrale
Portale della contrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

lavoro dal giorno della presentazione del certificato medico di certa gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 8.

Alle lavoratrici di cui all'art. 1 spetta l'assistenza di parto dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purchè la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'Istituto presso il quale sono assicurate. L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di controllo.

Art. 9.

Il datore di lavoro deve dare alle lavoratrici madri soggette al divieto previsto dall'art. 5 e che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento.

Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 16 aprile 1934, n. 653, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno o comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido di cui all'art. 11, oppure gli stessi siano ubicati fuori dell'azienda, oppure quando l'orario di inizio e di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di allattamento o nell'asilo nido.

Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto ad uscire dall'azienda.

Art. 10.

I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

Art. 11.

È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni.

Archivio Storico Cgil Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

L'Ispettorato del lavoro può disporre, in sostituzione della camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti e può inoltre promuovere l'istituzione di asili nido interaziendali convenientemente ubicati.

L'ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo dell'istituzione della camera di allattamento e dell'asilo nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto può concedersi anche quando le lavoratrici possono usufruire di asili gestiti e diretti da Enti di assistenza, a condizione che il datore di lavoro contribuisca al finanziamento degli stessi.

Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariate e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro promuove l'istituzione della camera di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potrà avvenire o nei capoluoghi dei comuni, o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro.

Art. 12.

La camera di allattamento deve rispondere alle norme igieniche, essere convenientemente arredata e tenuta in istato di scrupolosa pulizia e provvista di acqua.

Alla camera di allattamento deve essere adibito personale idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro delle madri.

Art. 13.

Gli asili nido, oltre a rispondere alle norme relative alla tutela della infanzia, devono essere tecnicamente attrezzati per assicurare la custodia dei bambini durante l'orario di lavoro delle madri, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ispettorato del lavoro. Agli asili nido deve essere adibito, personale in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia.

Titolo II.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 14.

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge, deve essere computato nella anzianità di servizio e ai fini della tredicesima mensilità e delle ferie.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 15.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto a norma del precedente art. 3, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

Art. 16.

La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata assente in virtù delle disposizioni della presente legge, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennità, del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purchè a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.

Art. 17.

Le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private, nonchè le impiegate delle aziende agricole hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Le indennità, di cui al precedente comma, sono corrisposte:

a) dalle competenti gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici per le quali in caso di malattia è dovuta l'indennità relativa dall'Istituto medesimo;

b) direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro per le lavoratrici che non hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte dell'Istituto suddetto.

L'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia.

Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni o da altri Enti pubblici.

Art. 18.

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste dall'articolo precedente si intende per retribuzione:

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

a) per quanto riguarda le operaie, la retribuzione media globale giornaliera per otto ore, percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza;

b) per quanto riguarda le impiegate, l'importo totale della retribuzione nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.

Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Art. 19.

Le indennità di cui all'art. 17 sono corrisposte anche casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 3, lettere *b*) e *c*), che si verifichino durante i periodi di interdizione del lavoro previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 20.

Alle lavoratrici che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7 della presente legge è dovuto il trattamento economico normale stabilito in caso di malattia per il periodo non rientrante in quello di interdizione del lavoro precedente il parto.

Art. 21.

L'aborto spontaneo o terapeutico, escluso quello procurato, è considerato a tutti gli effetti come malattia prodotta dallo stato di gravidanza e di puerperio.

Art. 22.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento del sistema in atto per i contributi unificati in agricoltura è dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'art. 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità *una tantum* nella misura sotto indicata a fianco di ciascuna categoria:

1) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 25.000;

2) braccianti o compartecipanti abituali, lire 25.000;

3) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 15.000;

4) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 12.000.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate uguali, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.

Archivio Storico CISL per la Contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 23.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, lettera *a*), e 22 della presente legge, è dovuto dai datori di lavoro all'Istituto nazionale assicurazione malattie, in aggiunta ai contributi previsti dalla tabella allegata ai decreti legislativi 9 aprile 1946, n. 212 e 19 aprile 1946, n. 213 e successive modificazioni, e 31 ottobre 1947, n. 1304, e con l'osservanza delle norme vigenti per il calcolo dei contributi stessi, un contributo supplementare nella seguente misura:

a) per il settore dell'industria, dello 0,53 per cento sulla retribuzione;

b) per il settore del commercio, dello 0,31 per cento sulla retribuzione;

c) per il settore del credito e dell'assicurazione, dello 0,20 per cento sulla retribuzione;

d) per il settore dell'agricoltura, dello 0,45 per cento sulla retribuzione media, da trasformarsi in contributo fisso a giornata per ettaro-coltura, secondo le norme in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi nel settore agricolo.

Il contributo supplementare di cui al comma precedente può essere modificato con la procedura stabilita per la variazione delle tabelle predette, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.

Analogo contributo dovrà essere versato agli altri Istituti assicuratori presso cui i datori di lavoro versano i contributi per l'assicurazione di malattia.

Riguardo ai versamenti del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contribuenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Art. 24.

L'assicurazione per la nuzialità e la natalità, istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1º gennaio 1951.

A partire dalla stessa data il relativo contributo previsto dalle tabelle A, B, C e D, allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore e ne verserà l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, secondo modalità da convenirsi fra i due Istituti.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

TITOLO III.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE LAVORATRICI A DOMICILIO E PER LE ADDETTE AI SERVIZI FAMILIARI

Art. 25.

In attesa del provvedimento di cui all'art. 2 alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri e alle addette ai servizi familiari è dovuto, in caso di parto, un assegno di maternità di lire 12.000.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'assegno è dovuto nella misura di lire 7.000.

Gli assegni di cui ai precedenti commi sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 26.

Per aver diritto agli assegni di cui all'articolo precedente debbono risultare dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data del parto.

Per gli eventi che si verificano entro il 30 giugno 1951, il diritto all'assegno sussiste qualora risultino dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 26 contributi settimanali.

Gli assegni di cui all'articolo precedente non sono dovuti qualora la lavoratrice abbia diritto alle prestazioni previste dai precedenti articoli 17 e 22.

Art. 27.

Per la copertura dell'onere relativo agli assegni di cui all'art. 25, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'INPS i contributi nella misura appresso indicata:

lavoratori a domicilio, lire 10 per settimana;
addetti ai servizi familiari:

A) comuni con oltre 100.000 abitanti;
uomini a servizio intero, lire 10,50, per settimana;
uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana;
donne a servizio intero, lire 5,50 per settimana;
donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

B) comuni con non oltre 100.000 abitanti:
uomini a servizio intero, lire 8 per settimana;
uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana;
donne a servizio intero, lire 3 per settimana;
donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

La riscossione del contributo è effettuata con le modalità stabilite per i contributi dovuti per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 28.

Il fondo costituito dai proventi dei contribuenti di cui all'articolo precedente è amministrato, mediante gestione separata, dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 29.

Per le prestazioni e i contributi previsti dagli articoli 25 e 27 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

Titolo IV.

DISPOSIZIONI VARIE E PENALITÀ

Art. 30.

I benefici previsti dalla presente legge assorbono fino alla concorrenza il trattamento stabilito per il caso di gravidanza, di puerperio e di allattamento da contratti collettivi di lavoro, salvo restando, in caso di condizioni più favorevoli, il maggiore beneficio rispetto ai benefici predetti.

Art. 31.

Il certificato medico di gravidanza indica la data presunta del parto e fa stato a tale riguardo, nonostante qualsiasi errore di previsione.

Le norme occorrenti per la regolamentazione del certificato predetto e dei certificati medici necessari per l'applicazione della presente legge saranno emanate dal regolamento.

Art. 32.

Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da tassa di bollo e registro e devono essere rilasciati senza alcuna spesa.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 33.

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per ciascuna delle donne addette al lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione per le violazioni agli articoli 4, 5 e 6 e nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro previsto dall'art. 7;

b) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per le contravvenzioni agli articoli 3, 9, 10 e 11;

c) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 30.000 per le contravvenzioni agli articoli 12 e 13.

Art. 34.

Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

Art. 35.

Col regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita nel regolamento stesso la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

Art. 36.

La presente legge entra in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione dell'articolo 23, che entra in vigore dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data predetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Archivio storico portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

ALLEGATO 3.

Dall'Accordo Interconfederale 31 maggio 1941.

Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio.

Art. 11. — Alla lavoratrice — operaia o impiegata — che si dimette per contrarre matrimonio, od a seguito di matrimonio, gravidanza o parto, sarà concessa una indennità pari a quella che le sarebbe spettata in caso di licenziamento, escluso il preavviso.

In caso di matrimonio l'avviso delle dimissioni deve essere presentato anteriormente alla celebrazione del matrimonio e il pagamento dell'indennità di cui sopra sarà effettuato dal datore di lavoro all'atto dell'esibizione del certificato di matrimonio che deve essere avvenuto entro sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nell'ipotesi in cui la lavoratrice esibisca all'atto delle dimissioni il certificato di eseguite pubblicazioni o dispensa da esse, il pagamento dell'indennità verrà anticipato al momento della risoluzione del rapporto, fermo restando l'obbligo della lavoratrice di esibire il certificato di avvenuto matrimonio entro il termine di cui sopra.

In caso di dimissioni per parto, la richiesta relativa deve essere avanzata non più tardi del sesto mese dall'evento.

TRASFERIMENTO DEL CAPO FAMIGLIA

Art. 12. — Allo scopo di mantenere la unità del nucleo famigliare, ai lavoratori — operai ed impiegati — membri della famiglia i quali, in conseguenza del comprovato trasferimento del capo della famiglia in altra residenza che determini una effettiva impossibilità di continuazione della coabitazione, debbano, a loro volta, trasferire la loro residenza in località lontana da quelle dove risiedono e che per tale motivo debbano lasciare l'occupazione che avevano, sarà corrisposta una indennità pari a quella che avrebbero percepito in caso di licenziamento (con esclusione del preavviso), fermo restando l'obbligo del preavviso da parte del lavoratore.

Si intendono per capo famiglia il padre e la madre che sia considerata tale in base alle norme vigenti sugli assegni familiari. Si considerano membri della famiglia, la moglie nei confronti del marito ed i figli di età inferiore agli anni 21 (legittimi, legittimati, naturali, legalmente riconosciuti, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, adottati, affigliati, esposti regolarmente affidati, minori legalmente affidati dal consiglio di famiglia o dal R. Tribunale dei Minori) nei confronti del capo famiglia.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

ALLEGATO 4.

Accordo per l'istituzione della Commissione tecnica paritetica provinciale per le controversie relative alla assegnazione in categoria o grado degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie.

Art. 1. — Le controversie relative all'appartenenza del personale:

alle diverse categorie o gradi impiegatizi;

alla attribuzione della qualifica impiegatizia;

alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie,

sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica provinciale disciplinata dalle norme che seguono.

Art. 2. — In ogni provincia interessata sarà costituita una Commissione Tecnica Paritetica. L'Associazione Provinciale Industriale ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori designeranno rispettivamente fino a 5 membri a far parte di detta Commissione, notificandone i nominativi all'Ispettorato del Lavoro che provvederà a designare un suo rappresentante per la Presidenza della Commissione stessa.

Art. 3. — L'Associazione interessata a promuovere la vertenza dovrà notificare a mezzo raccomandata alla Associazione contrapposta, nonchè all'Ispettorato del Lavoro, l'istanza motivata, richiedendo in pari tempo a quest'ultimo di convocare la Commissione Paritetica ed indicando preventivamente la persona o le persone designate a comporre la Commissione stessa. Uguale designazione sarà fatta dall'Associazione convenuta.

In caso di contestazione fra le parti sul numero dei membri che devono comporre la Commissione, deciderà l'Ispettorato del Lavoro.

Art. 4. — L'Ispettorato del Lavoro comunicherà la data di convocazione e la sede sia ai membri della Commissione, sia alle rispettive Associazioni, indicando il nominativo del funzionario designato a fungere da Presidente. La Commissione dovrà esperire un tentativo di amichevole componimento.

Archivio Storico CISL Portale della Contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.

Art. 5. — Riuscito vano il tentativo, la Commissione paritetica dovrà, sentite le parti ed eseguiti — d'accordo con l'azienda — quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimità.

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

ALLEGATO 5.

Accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946.

Categorie speciali od intermedie.

1) — CRITERI DI APPARTENENZA. — Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:

a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;

b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;

c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.

I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonchè coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto la lettera *a) b)* e *c)* del capoverso precedente e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.

In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: ... *omissis*..., l'assistente tessile, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il capo squadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, ... *omissis*..., il capo usciere, il capo fattorino, ecc.

2) — TRATTAMENTO. — Si conviene di applicare il trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L'anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorrerà dal giorno della assunzione e comunque non prima del 1º gennaio 1945.

La retribuzione compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale, entro i limiti previsti, per la predisposizione del lavoro degli operai.

Quanto procede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali previdenziali ed assicurativi. Ferma restando la non applicabilità degli usi di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, restano in vigore le condizioni individuali complessive (economiche e normative) di miglior favore anche acquisite in base ad accordi sindacali vigenti al 1º aprile 1946, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata riconosciuta successivamente al 21 marzo 1945.

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del contratto interconfederale 30 marzo 1946 si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente articolo, salvo che per la indennità di dimissioni che verrà corrisposta nelle percentuali di cui all'art. 3 suddetto riferita alla misura di cui al I° comma.

Il trattamento di cui al presente articolo avrà decorrenza dal 1° aprile 1946.

3). — ARTICOLI 1, 2, 3 DEL CONTRATTO INTERCONFEDERALE 30 MARZO 1946.

Art. 1. — *Aumenti periodici di anzianità.*

I lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sotto indicate:

per il 1° e 2° biennio . . . . . 4 % biennale
per i bienni dal 3° all'8° . . . . . 5 % biennale

Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene il lavoratore. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè i futuri aumenti di merito, potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.

Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di età.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità del lavoratore ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti già concessi, resterà invariata, qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.

Art. 2. — *Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.*

In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dalle aziende o dalle competenti autorità lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la contingenza, non subiranno riduzioni.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Fino a quando permarrà la contribuzione in atto sugli stipendi a favore della Cassa Integrazione Guadagni, ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende tenute all'osservanza delle disposizioni transitorie di cui al D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788, corrisponderanno ai propri dipendenti in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta la differenza per ricostruire la intera retribuzione mensile.

Art. 3. — *Dimissioni.*

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate dell'indennità di licenziamento:

la metà quando il lavoratore non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio compiuti;

i tre quarti quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, ma non i 10 anni di servizio compiuti;

l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 10 anni di servizio compiuti.

Alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio e durante la gravidanza ed il puerperio, verrà corrisposta l'intera indennità di licenziamento.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore tessitura della seta del rayon ed affini.

ALLEGATO 6.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PREGRESSA IN CASO DI LICENZIAMENTO

A termini del 4° comma dell'art. 38 della parte prima – operai – si indica qui di seguito la misura dell'indennità di anzianità per il periodo precedente al 1° gennaio 1945 da liquidare nella percentuale del 70 % della remunerazione globale:

Ove manchi uno speciale contratto, agli operai che ne abbiano una superiore, l'anzianità massima da riconoscersi è quella decorrente dal 1° agosto 1920. Da tale data e fino al 31 dicembre 1944 valgono le seguenti norme:

a) per il primo anno compiuto di anzianità ininterrotta presso la ditta: una giornata di lavoro (8 ore);

b) per ciascun anno dei successivi, dal secondo al quarto anno (compresi): due giornate di lavoro (16 ore);

c) per ciascun anno oltre il quarto: tre giornate di lavoro (24 ore).

In ogni caso però la maggiore indennità di cui alla lettera *c*) avrà effetto soltanto per il periodo successivo al 1° agosto 1930.

TABELLE DEI MINIMI SALARIALI.

(In vigore dal 1° novembre 1950).

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera	
		1949	1950
1) PARTE COMUNE A TUTTI I REPARTI			
A) OPERAI.			
Uomini:			
1° anno dopo termine apprendistato	41,50	12,—	22,—
2° anno dopo termine apprendistato	42,25	12,—	22,—
3° anno dopo termine apprendistato	42,85	12,—	22,—
dopo il 3° anno	43,60	24,—	44,—

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSITURA DELLA SETA, ECC.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera 1949	Rivalutazione giornaliera 1950
Donne:			
1° anno dopo termine apprendistato	30,75	8,—	16,—
2° anno dopo termine apprendistato	31,50	8,—	16,—
3° anno dopo termine apprendistato	32,10	8,—	16,—
dopo il 3° anno	32,75	16,—	30,—
Senza apprendistato.			
Uomini:			
1° anno	36,05	12,—	22,—
2° anno	39,25	12,—	22,—
dopo il 2° anno	41,45	12,—	22,—
Donne:			
1° anno	27,05	8,—	16,—
2° anno	29,55	8,—	16,—
dopo il 2° anno	31,05	8,—	16,—
B) MANOVALI IN GENERE:			
sopra i 18 anni	38,25	—	—
dai 16 ai 18 anni	30,60	—	—
dai 14 ai 16 anni	26,80	—	—
C) DONNE ADDETTE ALLA PULIZIA, ECC.:			
sopra i 18 anni	27,70	—	—
dai 16 ai 18 anni	25,—	—	—
dai 14 ai 16 anni	22,10	—	—
2) REPARTI TINTORIA E PURGA			
Uomini:			
Ricettisti	6405,— (quindic.)	56,—	90,—
Specializzati:			
operai che abbiano tinto a campione	54,—	56,—	90,—
tutti gli altri specializzati	49,25	56,—	90,—
Qualificati: tutti	43,60	24,—	44,—

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSITURA DELLA SETA, ECC.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera 1949	Rivalutazione giornaliera 1950
Donne:			
Specializzate: tutte	34,15	16,—	32,—
Qualificate: tutte	32,75	16,—	30,—
3) REPARTI APPARECCHIATURA			
Uomini:			
Specializzati: tutti	49,25	56,—	90,—
Qualificati: tutti	43,60	24,—	44,—
Donne:			
Specializzate:			
addette alla preparazione etichette, ecc.	37,55	16,—	32,—
tutte le altre	34,15	16,—	32,—
Qualificate: tutte	32,75	16,—	30,—
4) REPARTI STAMPA			
Uomini:			
Superspecializzati:			
titolare di una macchina fino a 10 colori dopo tre anni di anzianità	8.280,— (quindic.)	56,—	90,—
meno di tre anni di anzianità	83,80	56,—	90,—
titolare di una macchina fino a 4 colori dopo tre anni di anzianità	7.455,— (quindic.)	56,—	90,—
meno di tre anni di anzianità	75,55	56,—	90,—
allievi stampatori a macchina dopo il 3° anno di anzianità	71,50	56,—	90,—
Specializzati:			
caporali di stampa a macchina	57,55	56,—	90,—
stampatore a tampone	60,15	56,—	90,—
altri specializzati	49,25	56,—	90,—
Qualificati: tutti	43,60	24,—	44,—

Archivio storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSITURA DELLA SETA, ECC.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera 1949	Rivalutazione giornaliera 1950
Donne:			
Specializzate:			
stampatrici a tampone	41,85	16,—	36,—
stampatrici a quadro	36,20	16,—	32,—
altre specializzate	34,15	16,—	32,—
Qualificate: tutte	32,75	16,—	30,—
5) REPARTI FOTOINCISIONE			
Uomini:			
Specializzati:			
a) aiuto fotografo, ecc.	56,65	56,—	90,—
b) responsabili alla impressione, ecc.	56,65	56,—	90,—
c) responsabili della verniciatura, ecc.	49,25	56,—	90,—
Qualificati:			
a) operai coadiutori nella preparazione dei cilindri e quadri da stampa, ecc.	47,95	24,—	44,—
b) operai smontatori di quadri vecchi da stampa	43,60	24,—	44,—
Donne:			
Specializzate: tutte	35,15	16,—	32,—
Qualificate: tutte	33,80	16,—	30,—
6) REPARTI INCISIONE			
Uomini:			
Superspecializzati:			
Incisori su mollette:			
provetti	8.280,— (quindic.)	56,—	90,—
qualificati	83,80	56,—	90,—
Incisori su cilindri di rame:			
provetti	8.280,— (quindic.)	56,—	90,—
qualificati	83,80	56,—	90,—

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSITURA DELLA SETA, ECC.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera 1949	Rivalutazione giornaliera 1950
Incisori su placche:			
provetti	7.040,— (quindic.)	56,—	90,—
qualificati	71,40	56,—	90,—
Pantografisti:			
provetti	8.280,— (quindic.)	56,—	90,—
qualificati	83,80	56,—	90,—
ajouristi, ecc.	61,75	56,—	90,—
Mollettatori di cilindri:			
provetti	7.455,— (quindic.)	56,—	90,—
qualificati	75,55	56,—	90,—
Rilevatori mollette:			
provetti	7.455,— (quindic.)	56,—	90,—
qualificati	75,55	56,—	90,—
responsabili alla impressione, ecc.	61,75	56,—	90,—
Specializzati: tutti	49,25	56,—	90,—
Qualificati: tutti	43,60	24,—	44,—
Donne:			
Specializzate: tutte	35,25	16,—	32,—
7) PERSONALE AUSILIARIO			
Uomini:			
Fuochisti:			
a) con certificato di abilitazione 2° grado	59,—	56,—	90,—
b) idem di 3° grado	52,35	56,—	90,—
Ausiliari specializzati: tutti	59,—	56,—	90,—
Ausiliari qualificati: tutti	52,35	24,—	44,—
Aiutanti degli ausiliari: tutti	43,60	12,—	22,—

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSITURA DELLA SETA, ECC.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera 1949	Rivalutazione giornaliera 1950
8) PERSONALE CON MANSIONI DISCONTINUE			
Uomini:			
Autisti, infermieri patentati – motoscafisti	46,30	24,—	44,—
Portinai e guardiani diurni	43,30	24,—	44,—
Guardiani notturni	46,30	24,—	44,—
Altre mansioni:			
oltre i 18 anni	41,05	12,—	22,—
dai 16 ai 18 anni	32,85	9,—	15,40
fino ai 16 anni	25,40	6,—	11,—
Donne:			
Infermiere patentate	39,—	16,—	30,—
Altre mansioni:			
oltre i 18 anni	30,05	8,—	16,—
dai 16 ai 18 anni	26,85	5,80	16,—
fino ai 16 anni	22,75	4,60	12,80

	dai 14 ai 16 anni	dai 16 ai 18 anni
9) APPRENDISTATO		
1° semestre	50 %	45 %
2° semestre	45 %	40 %
2° anno	40 %	35 %
3° anno	30 %	30 %
4° anno	25 %	25 %
5° anno	20 %	20 %
6° anno	10 %	10 %
7° anno	5 %	5 %

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSITURA DELLA SETA, ECC.

QUALIFICHE	dai 14 ai 16 anni	dai 16 ai 18 anni
Per i reparti di Purga, Tintoria, Apparecchio e Stampa il periodo di apprendistato è ridotto a quattro semestri, coi seguenti minimi di paga oraria:		
Uomini:		
1° semestre	20,45	26,60
2° semestre	26,65	31,25
3° semestre	32,90	35,95
4° semestre	39,20	41,20
Donne:		
1° semestre	20,30	23,55
2° semestre	23,90	25,75
3° semestre	26,65	27,80
4° semestre	29,65	30,35

MINORI.

Ai minori compete la rivalutazione sempre che abbiano già raggiunto la qualifica dell'operaio adulto o ne esplichino autonomamente le mansioni.

Pertanto, mentre per le paghe si rimanda a quelle degli operai qualificati o comuni, si riportano qui di seguito le quote giornaliere di rivalutazione:

QUALIFICHE	1949	1950
UOMINI		
Qualificati di 1ª categoria:		
dai 14 ai 16 anni	12,—	30,80
Qualificati di 2ª categoria:		
dai 14 ai 16 anni	12,—	15,40
Comuni:		
dai 18 ai 20 anni	11,40	19,80
dai 16 ai 18 anni	9,—	15,40
dai 14 ai 16 anni	6,—	11,—

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Categorie speciali od intermedie.

Si rimanda alla tabella delle paghe mensili base degli appartenenti alle Categorie Speciali od Intermedie, in vigore dal 1° novembre 1950, riportata a pag. 56.

Le paghe mensili contrattuali risultanti dalla citata tabella sono comprensive delle quote di rivalutazione 1949 e 1950.

Impiegati.

Si rimanda alla tabella degli stipendi base degli impiegati, in vigore dal 1° novembre 1950, riportata a pag. 78.

Le retribuzioni risultanti dalla citata tabella sono comprensive del minimo stipendiale e delle quote di rivalutazione 1949 e 1950.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio.

ALLEGATO 6.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ OPERAIA IN CASO DI LICENZIAMENTO

A termini del 4° comma dell'art. 38 della parte prima Operai, si indica di seguito la misura dell'indennità di anzianità per il periodo precedente al 1° gennaio 1945, da liquidare nella percentuale del 70 % della rimunerazione globale:

A) 1 giorno (8 ore) per il primo anno;
B) 2 giorni (16 ore) per gli anni dal 2° al 3° compreso;
C) 3 giorni (24 ore) per gli anni successivi fino al 31 dicembre 1944.

La decorrenza dell'anzianità e la misura dell'indennità per il periodo antecedente al 2 settembre 1940, saranno regolate, per le provincie già disciplinate da regolare contratto collettivo, dalle pattuizioni precedenti alla data predetta.

Per quanto concerne le provincie sprovviste di regolare contratto l'anzianità massima da riconoscersi, agli effetti dell'indennità di licenziamento, si computerà a partire dal 21 aprile 1927.

TABELLE SALARIALI PER GLI OPERAI.

(In vigore dal 1° novembre 1950).

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera
UOMINI		
Specializzati:		
A) Coloristi che tingono a campione filati e tessuti e che passano indifferentemente dall'uno all'altro colore nonché dall'una all'altra fibra che l'azienda abbia a lavorare	69,80	90,—
Stampatore a tampone	58,60	90,—
Molatore e registratore di tondeggiatrici e garze	51,55	90,—
B) Stampatore al quadro con e senza carrello responsabile del tavolo (è l'operaio che compie le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti), campionari e provinatori di colori e quadri, responsabile dell'archivio quadri e tamponi da stam-		

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TINTORIA, ECC.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera
pa, ordinatore e smistatore di magazzino con funzioni esclusive (senza compilazione di documenti amministrativi), conduttore di bruciapelo, conduttori di macchine per mercerizzare, conduttori di autoclavi nel candeggio mohr, conduttore di un clâpot, che dosi e verifichi gli ingredienti di candeggio del clâpot stesso, preposti alla dosatura e verifica degli ingredienti di candeggio su più clâpots, barche, vasche in genere e Jiggers, conduttori di barche, vasche in genere, Jiggers, che dosino e regolino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate, conduttori di rameuses con foulard o racles, conduttore di calandra con più di cinque cilindri, conduttore di asciugatoi con foulard o racles o aspatrici, conduttore di macchina Ho-Flue e preparatori di bagni, addetti alla preparazione di spessimenti, colori madre, tagli e miscela di colori finiti per stampa, conduttore di vaporissaggio di stampa (autoclavi a stella, Mather Platt ed autoclavi in genere), conduttori di lavaggi di stampa in largo, in corda, o garanze con preparazione di bagni, pesatori in polvere e liquido di colori, responsabili secondo ricetta, conduttore di macchina di ossidazione per nero, conduttore impianto elettrolitico per produzione ipoclorito, conduttore di macchine a mandrinare, conduttori di tamponatrici, conduttore di macchina di purga in largo con preparazione di bagno, conduttore di macchine incollatrici per ovatte da sarti, conduttore di calandra a silk, addetto all'impianto di depurazione dell'acqua che controlli la durezza ed effettui le opportune correzioni, preposto alla preparazione di amido o destrina, preposti alla composizione degli stampi per impressione di marchi o diciture sulle testate delle pezze, campionaristi (sono gli operai che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse), verificatori di pezze, arrotolatori, faldatori, piegatori, doppiatori, misuratori, con verifica e tagli, preposto all'assortimento colli secondo disposizioni ricevute, preparatore di appretti responsabile secondo ricetta base o indicazioni ricevute, candeggiatore al prato con preparazione di bagno	49,25	90,—
Qualificati:		
Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, in filo, tops, fiocco (dopo il 3° anno di appartenenza alla categoria) . . .	46,70	44,—
Coadiutori stampatori a quadro senza responsabilità del tavolo, addetti alle macchine per mercerizzare, addetti alle spazzolatrici e alle arrotolatrici, addetti al candeggio filati di fibre varie in tino o in vasca, addetti ai clâpots, barche, vasche in genere e Jiggers, conduttori di calandre fino a cinque cilindri, mangani, alzatrici o ramatrici semplici, centrifughe, macchine a creponare, macchine a goffrare, beetles, rompiappretto in genere, smerigliatrici, rasatrici, felpatrici, garzatrici, foulards semplici o racles semplici per		

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TINTORIA, ECC.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera
appretto e impregnazione, addetti alle calandre in genere esclusi i manovali e trasportatori, conduttori di asciugatoi senza foulard o racles o aspiratrici, addetti alle alzatrici con spruzzatrici ed asciugamento a gas, preparatore e sbattitore di filati delle varie fibre per l'asciugamento, addetti alle aspiratrici, conduttori di taglierine splitz, conduttori di macchine per effetto moiré, conduttore di tondeggiatrice, conduttore di macchine di purga in largo, addetto all'uscita del tessuto dal Mather-Platt, addetti ai lavaggi in largo o in corda, addetti alle autoclavi di candeggio e alle autoclavi a stella, addetti alla rameuses con foulard o racles, addetti a macchine di ossidazione per nero, addetti a macchine Ho-Flue, addetti alla sorveglianza della cottura degli appretti, addetti al campionario, stacciatori alla cucina colori per stampa, addetti alla semplice piegatura, faldatura, doppiatura, arrotolatura, senza verifica, imballatore che confeziona colli o casse responsabile unicamente del proprio lavoro, conduttore della macchina stampatrice della cimossa, macerazione, oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti, addetti alla stampigliatura a mano ed a macchina delle testate delle pezze sia a caldo che a tinta, candeggiatore al prato	43,95	44,—
Aiutanti:		
Appartengono a questa categoria tutti i lavoratori che coadiuvano gli operai specializzati o gli operai qualificati	41,80	22,— (1)
Manovali	38,25	—
DONNE		
Specializzate:		
A) Stampatrice a tampone	41,90	36,—
B) Stampatrice al quadro senza carrello responsabile del tavolo (è l'operaia che compie le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti)	36,25	32,—
Campionariste (sono le operaie che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse), stiratrici a mano di confezioni, rammendatrici, piegatrici a mano di velluti	34,30	32,—

(1) Con la differenziazione per età come segue:

L. 19,80 (da oltre 18 a 20 anni);
L. 15,40 (da oltre 16 a 18 anni);
L. 11 (fino a 16 anni).

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TINTORIA, ECC.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera
Qualificate:		
A) Coadiutrici stampatrici a quadro senza responsabilità del tavolo, addette al campionario, orlatrici di fazzoletti, federe, lenzuola, ecc., confezionatrici di fazzoletti (assortitrici, piegatrici, stiratrici a macchina), addette alle faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici meccaniche (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti), addette allo stendaggio a mano (escluso lo stendaggio pesante), oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti	34,15	30,—
B) Tagliatrici a mano a taglio rettangolare (come fazzoletti, federe, lenzuola, ecc.), passatrici di fazzoletti, confezionatrici pezze (cucitura, legatura, incarto, etichettaggio, ecc.), cucitrici di testa e cimosse	32,80	16,—
Manovali	28,10	—
STAMPA A MACCHINA		
Incisori su mollette di acciaio, su cilindri di rame, in legno:		
sino a 3 anni di anzianità nella categoria	7.115 quattor. fisse	90,—
oltre 3 anni di anzianità nella categoria	7.955 quattor. fisse	90,—
Aiuto incisori (ajouristi) oltre i 20 anni:		
Ritoccatori di cilindri	64,70	90,—
Pressatori di mollette (releveurs), pressatori di cilindri di rame (molletteurs), pantografisti:		
sino a 3 anni di anzianità nella categoria	6.510 quattor. fisse	90,—
oltre 3 anni di anzianità nella categoria	7.115 quattor. fisse	90,—
Stampatori a cilindri e rulli ad un colore e perrotine:		
sino a 3 anni di anzianità nella categoria	6.360 quattor. fisse	90,—
oltre 3 anni di anzianità nella categoria	6.815 quattor. fisse	90,—
Stampatori a cilindri e rulli a più colori:		
sino a 3 anni di anzianità nella categoria	7.115 quattor. fisse	90,—
oltre 3 anni di anzianità nella categoria	7,955 quattor. fisse	90,—
Caporali alle macchine di tampa	55,30	90,—

Le paghe quattordicinali fisse sopra indicate si riferiscono ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali; resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso dell'integrazione salariale da parte dell'apposita Cassa per i casi di sospensione e riduzione di lavoro.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Portale della contrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Stampatori a macchina.

La paga quattordicinale fissa e la indennità di contingenza degli stampatori a cilindri o a rulli, nel caso di assenza per malattia, verranno corrisposte per i primi tre mesi di conservazione del posto nella misura dei due terzi, fatta deduzione del sussidio erogato dalla Cassa Mutua Malattia. Ferme restando le modalità di computo dell'indennità di anzianità, nei confronti del personale di cui trattasi le misure previste a partire dal 1° gennaio 1945 si intendono eccezionalmente riferite anche alle eventuali anzianità maturate precedentemente a tale data. L'indennità di contingenza è computata agli effetti dell'indennità di anzianità per gli ultimi dieci anni e per il minore periodo di servizio prestato.

La paga quattordicinale fissa si riferisce ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali. In caso di sospensione o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti autorità, la paga quattordicinale e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, l'indennità di contingenza, non subiranno riduzioni; resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso dell'integrazione salariale da parte dell'apposita Cassa.

Paghe per età degli operai appartenenti a categorie non soggette ad apprendistato.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera
UOMINI		
Qualificati di 1ª Categoria:		
dai 14 ai 16 anni	30,75	30,80
Qualificati di 2ª Categoria:		
dai 14 ai 16 anni	29,85	15,40
Operai comuni:		
dai 14 ai 16 anni	28,80	11,—
dai 16 ai 18 anni	32,90	15,40
Manovali:		
dai 14 ai 16 anni	26,80	—
dai 16 ai 18 anni	30,75	—

Archivio storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TINTORIA, ECC.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera
DONNE		
Qualificate di 1ª Categoria:		
dai 14 ai 16 anni	26,25	24,—
Qualificate di 2ª Categoria:		
da 14 ai 16 anni	24,95	12,80
Operaie comuni:		
dai 14 ai 16 anni	24,—	—
dai 16 ai 18 anni	27,—	—
Manovali:		
dai 14 ai 16 anni	22,45	—
dai 16 ai 18 anni	25,30	—
OPERAI AUSILIARI		
Fuochisti:		
a) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare . .	61,20	90,—
b) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare	58,75	90,—
Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione e allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora giornaliera.		
Ausiliari specializzati:		
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnica pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: attrezzisti, modellisti, tornitori, fresatori, aggiustatori, meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere. . . .	56,05	90,—
Ausiliari qualificati:		
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo; tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di offi-		

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale della contrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TINTORIA ECC.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	Rivalutazione giornaliera
cina o di reparto tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc. . . .	55,55	44,—
Aiutanti degli ausiliari:		
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati e specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.	39,80	22,— (1)
dai 14 ai 16 anni	27,85	11,—
ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA		
UOMINI.		
Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	46,30	44,—
Portinai e guardiani diurni	43,30	44,—
Guardiani notturni	46,30	44,—
Altre mansioni:		
oltre i 18 anni	41,05	19,80
dai 16 ai 18 anni	32,85	15,40
sino ai 16 anni	25,40	11,—
DONNE.		
Infermiere patentate	39,—	30,—
Altre mansioni:		
oltre i 18 anni	30,05	—
dai 16 ai 18 anni	26,85	—
sino ai 16 anni	22,75	—
Gli autisti incaricati stabilmente di svolgere mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.		

(1) Vedi nota (1) a pag. 108.

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA.

Il contratto nazionale di cui sopra si applica anche a quelle tintorie che tingono filati e tessuti di seta saltuariamente e comunque in percentuale non maggiore del 10 per cento sulla produzione totale.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore della juta.

ALLEGATO 6.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PREGRESSA OPERAI IN CASO DI LICENZIAMENTO

Ai termini del 4° comma dell'art. 38 della prima parte – operai – si indica di seguito la misura dell'indennità di anzianità per il periodo precedente al 1° gennaio 1945, da liquidare nella percentuale del 70 % della rimunerazione globale:

A) per le anzianità anteriori al 16 marzo 1932:

2 giornate di paga globale (16 ore) per ogni anno di servizio ininterrotto, con il riconoscimento di un massimo di anzianità, quando ne risulti uno maggiore, dal 1° luglio 1912.

B) per le anzianità successive al 16 marzo 1932 e sino al 31 dicembre 1944:

a) per il primo anno: 1 giornata (otto ore);
b) dal 2° al 4° anno: 2 giornate (sedici ore);
c) dal 5° al 10° anno: 3 giornate (ventiquattro ore);
d) oltre il 10° anno sino al 31 dicembre 1944: 4 giornate (trentadue ore).

TABELLE SALARIALI PER GLI OPERAI.

(In vigore dal 1° novembre 1950).

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
UOMINI	
Operai specializzati:	
A) Aiuto assistenti, registratori di telaio	51,65
B) Orditori (capi macchina).	44,65
Operai qualificati di 1ª categoria:	
Addetto scelta, addetto bagno, oliatori di preparazione e di filatura, pesatori di filato, vice orditori e cottura bozzime, misuratori, calandratori, manganatori, rasatori, stampatori sacchi, riparatori delle cinghie, addetto alla fabbricazione degli accessori torniti in legno per la lavorazione, distributori di magazzino	41,10

Archivio Storico Cisl portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE JUTIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Operai qualificati di 2ª categoria:	
Apritori balle, ammorbidatori, scossatori, pesatori fascetti, addetto al lupo e al Teaser, alimentatori di carde in grosso, addetti alla riparazione dei pettini di preparazione, addetti alla preparazione e alla tornitura dei cilindri di cuoio e di sughero, impaccatori di filato, oliatori di tessitura, bagnatori pezze, aiuto calandratore e manganatore, piegatori, arrotolatori, addoppiatori, tagliatori sacchi, rovesciatori sacchi, imballatori e pressatori	39,75
Operai comuni:	
Addetti al cambio punte delle tavolette per carde, addetti alla sola tornitura di cilindri di legno, addetti alla pulitura degli impianti di aspirazione polvere, cuci-cinghiette, trasportatori addetti ai reparti	38,50
Manovali:	
Addetti ai lavori di pulizia, trasporto carico e scarico e servizi generali	36,—
DONNE	
Operaie specializzate:	
A) Maestre addette alla sorveglianza della lavorazione e all'insegnamento	39,15
B) Capolevate (preposte alla effettuazione delle levate e ad operazioni analoghe con esclusione di mansioni superiori, registratrici	32,15
Operaie qualificate di 1ª categoria:	
Operaie alla scelta e bagno, pesatrici fascetti, distenditrici alle carde in grosso, operaie ai banchi a fusi, filatrici, provinatrici, pesatrici di filato, orditrici, addette alla cottura bozzime, tessitrici, orlatrici e cucitrici, alimentatrici alla stampa	30,90
Operaie qualificate di 2ª categoria:	
Addette alle carde in fino e agli stiratoi, attaccafili, torcitrici (*), bobinatrici, spolatrici (*) aspatrici, gomitolatrici, allicciatrici, ripassatrici pezze, addette alle piegatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici meccaniche (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti), aiuti al calandro (**), aiuti al taglio automatico, aiutanti di saccheria con mansioni di sostituzione delle orlatrici e delle cucitrici, aiuti alle presse	29,45
(*) Per queste tre qualifiche la paga è di	30,15
(**) Per questa qualifica la paga base è uguale a quella della 1ª categoria pur permanendo le aiutanti al calandro in 2ª categoria	30,90
Operaie comuni:	
Addette al cambio punte delle tavolette per carda, operaie ai vasi, scaricatrici di preparazione, scaricatrici di filatura, cuci-cinghietta, annodatrici e raccoglitrici, raccoglitrici alla stampa	28,10
Operaie non qualificate:	
Addette ai lavori di pulizia, trasporto, carico e scarico servizi gennerali	26,60

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

PAGHE PER ETÀ DEGLI OPERAI APPARTENENTI A CATEGORIE NON SOGGETTE AD APPRENDISTATO.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
UOMINI	
Qualificati di 1ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	28,80
Qualificati di 2ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	27,85
Operai comuni:	
dai 14 ai 16 anni	26,95
dai 16 ai 18 anni	30,80
Manovali:	
dai 14 ai 16 anni	25,20
dai 16 ai 18 anni	28,80
DONNE	
Qualificate di 1ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	24,75
Qualificate di 2ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	23,60
Operaie comuni:	
dai 14 ai 16 anni	22,50
dai 16 ai 18 anni	25,30
Manovali:	
dai 14 ai 16 anni	21,30
dai 16 ai 18 anni	23,95

DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALI DI RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE.

A) Mesi 10: filatrici, tessitrici.

Retribuzione: per il 1° trimestre il 70 % della paga base di categoria; per il 2° trimestre l'85 % della paga base di categoria; per l'ultimo quadrimestre il 95 % della paga base di categoria.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

B) Mesi 8: cucitrici, spolatrici, bobinatrici.

Retribuzione: per il 1° bimestre il 70 % della paga base di categoria; per il successivo trimestre l'85 % della paga base di categoria; per il rimanente trimestre il 95 % della paga base di categoria.

C) Mesi 6: Operai e operaie qualificate di prima categoria escluse filatrici, tessitrici e cucitrici.

Retribuzione: per il 1° bimestre il 70 % della paga base di categoria; per il 2° bimestre l'85 % della paga base di categoria; per il 3° bimestre il 95 % della paga base di categoria.

D) Mesi 4: Operai e operaie qualificati di seconda categoria escluse bobinatrici e spolatrici.

Retribuzione: per il 1° bimestre il 70 % della paga base di categoria; per il 2° bimestre il 90 % della paga base di categoria.

E) Mesi 2: Operai e operaie comuni.

Retribuzione: per il 1° mese dil 70 % della paga base di categoria; per il 2° mese l'85 % della paga base di categoria.

OPERAI AUSILIARI.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Fuochisti:	
A) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare	54,80
B) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare	51,65
Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione e allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno.	
Ausiliari specializzati:	
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:	
Attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio	54,80

Archivio storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE JUTIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Ausiliari qualificati:	
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:	
Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.	51,65
Aiutanti degli ausiliari:	
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:	
Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.	40,70
Dai 14 ai 16 anni	28,45

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
UOMINI	
Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	46,30
Portinai e guardiani diurni	43,30
Guardiani notturni	46,30
Altre mansioni:	
oltre i 18 anni	41,05
dai 16 ai 18 anni	32,85
sino ai 16 anni	25,40
DONNE	
Infermiere patentate	39,—
Altre mansioni:	
oltre i 18 anni	30,05
dai 16 ai 18 anni	28,85
sino ai 16 anni	22,75
Gli autisti incaricati stabilmente di svolgere mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.	

Archivio Storico CISL Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore della filatura cascami di seta.

ALLEGATO 6.

A termini del 4° comma dell'art. 38 della parte prima – operai – si indica di seguito la misura delle indennità di anzianità per il periodo precedente al 1° gennaio 1945, da liquidare nella percentuale del 70 % della remunerazione globale:

a) dal 1° novembre 1914 al 31 dicembre 1922: due giornate (ore 16) per ogni anno compiuto;

b) dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1944:

1° una giornata (8 ore) per il primo anno compiuto;
2° due giornate (16 ore) per gli anni secondo e terzo;
3° tre giornate (24 ore) per gli anni successivi.

La misura di cui al n. 1° sub *b*) – una giornata – non si applica agli operai che abbiano – al 1° gennaio 1923 – una anzianità superiore ai due anni.

La misura di cui al n. 3° sub *b*) – tre giornate – avrà effetto dal periodo di servizio successivo al 31 marzo 1933 per gli operai che a questa data abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni compiuti.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Tabelle dei minimi di paga oraria e delle quote orarie di rivalutazione per gli operai.

QUALIFICHE	Minimi di paga oraria	Quote orarie di rivalutazione							
		oltre i 20 anni		dai 18 ai 20 anni		dai 16 ai 18 anni		sino ai 16 anni	
		1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.
UOMINI									
Specializzati	47,20	7,—	11,25	6,65	11,25	5,25	11,25	—	—
Qualificati di 1ª categoria A	44,65	3,—	5,50	2,85	5,50	2,25	5,50	—	—
dai 14 ai 16 anni	31,25	—	—	—	—	—	—	1,50	3,85
Qualificati di 1ª categoria B	42,10	3,—	5,50	2,85	5,50	2,25	5,50	—	—
dai 14 ai 16 anni	29,50	—	—	—	—	—	—	1,50	3,85
Qualificati di 2ª categoria	40,65	3,—	5,50	2,85	5,50	2,25	5,50	—	—
dai 14 ai 16 anni	28,45	—	—	—	—	—	—	1,50	1,925
Comuni oltre i 18 anni	39,30	1,50	2,75	1,43	2,475	—	—	—	—
dai 16 ai 18 anni	31,45	—	—	—	—	1,13	1,925	—	—
dai 14 ai 16 anni	27,50	—	—	—	—	—	—	0,75	1,375
Manovali sopra i 18 anni	36,75	—	—	—	—	—	—	—	—
dai 16 ai 18 anni	29,40	—	—	—	—	—	—	—	—
dai 14 ai 16 anni	25,75	—	—	—	—	—	—	—	—
DONNE									
Specializzate A	42,10	2,—	4,50	1,61	4,50	1,45	4,50	—	—
Specializzate B	32,90	2,—	4,—	1,61	4,—	1,45	4,—	—	—

Archivio Storico CISL Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE FILATURA CASCAMI DI SETA.

QUALIFICHE	Minimi di paga oraria	Quote orarie di rivalutazione							
		oltre i 20 anni		dai 18 ai 20 anni		dai 16 ai 18 anni		sino ai 16 anni	
		1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.
Qualificate di 1ª categoria	31,45	2,—	3,75	1,61	3,75	1,45	3,75	—	—
dai 14 ai 16 anni	25,15	—	—	—	—	—	—	1,15	3,—
Qualificate di 2ª categoria A	30,95	1,—	2,—	0,805	2,—	0,725	2,—	—	—
dai 14 ai 16 anni	24,76	—	—	—	—	—	—	0,575	1,60
Qualificate di 2ª categoria B	33,10	1,—	2,—	0,805	2,—	0,725	2,—	—	—
dai 14 ai 16 anni	26,48	—	—	—	—	—	—	0,575	1,60
Qualificate di 2ª categoria C	30,10	1,—	2,—	0,805	2,—	0,725	2,—	—	—
dai 14 ai 16 anni	24,08	—	—	—	—	—	—	0,575	1,60
Operaie comuni A) oltre i 18 anni	31,45	—	—	—	—	—	—	—	—
dai 16 ai 18 anni	28,40	—	—	—	—	—	—	—	—
dai 14 ai 16 anni	25,20	—	—	—	—	—	—	—	—
Operaie conuni B) oltre i 18 anni	28,60	—	—	—	—	—	—	—	—
dai 16 ai 18 anni	25,75	—	—	—	—	—	—	—	—
dai 14 ai 16 anni	22,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Manovali comuni sopra i 18 anni	26,95	—	—	—	—	—	—	—	—
dai 16 ai 18 anni	24,30	—	—	—	—	—	—	—	—
dai 14 ai 16 anni	21,60	—	—	—	—	—	—	—	—

Archivio storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE FILATURA CASCAMI DI SETA.

QUALIFICHE	Minimi di paga oraria	Quote orarie di rivalutazione							
		oltre i 20 anni		dai 18 ai 20 anni		dai 16 ai 18 anni		sino ai 16 anni	
		1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.
OPERAI AUSILIARI									
Fuochisti A	61,90	7,—	11,25	6,65	11,25	5,25	11,25	—	—
Fuochisti B	59,40	7,—	11,25	6,65	11,25	5,25	11,25	—	—
Ausiliari specializzati	57,30	7,—	11,25	6,65	11,25	5,25	11,25	—	—
Ausiliari qualificati	52,65	3,—	5,50	2,85	5,50	2,25	5,50	—	—
Aiutanti degli ausiliari	40,65	1,50	2,75	1,43	2,475	1,13	1,925	—	—
dai 14 ai 16 anni	28,45	—	—	—	—	—	—	0,75	1,375
Aiuto assistenti	58,40	7,—	11,25	6,65	11,25	5,25	11,25	—	—
ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE									
UOMINI.									
Autisti, infermieri patentati, ecc.	46,30	3,—	5,50	2,85	5,50	2,25	5,50	—	—
Portinai, guardiani diurni	43,30	3,—	5,50	2,85	5,50	2,25	5,50	—	—
Guardiani notturni	46,30	3,—	5,50	2,85	5,50	2,25	5,50	—	—
Altre mansioni oltre i 18 anni	41,05	1,50	2,75	1,43	2,475	—	—	—	—
dai 16 ai 18 anni	32,85	—	—	—	—	1,13	1,925	—	—
sino ai 16 anni	25,40	—	—	—	—	—	—	0,75	1,375

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE FILATURA CASCAMI DI SETA.

QUALIFICHE	Minimi di paga oraria	Quote orarie di rivalutazione							
		oltre i 20 anni		dai 18 ai 20 anni		dai 16 ai 18 anni		sino ai 16 anni	
		1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.	1ª rival.	2ª rival.
DONNE.									
Infermiere patentate	39,—	2,—	3,75	1,61	3,75	1,45	3,75	—	—
Altre mansioni oltre i 18 anni	30,05	—	—	—	—	—	—	—	—
dai 16 ai 18 anni	26,85	—	—	—	—	—	—	—	—
dai 14 ai 16 anni	22,75	—	—	—	—	—	—	—	—

PERCENTUALI DI PAGA PER GLI APPRENDISTI.

PERCENTUALI DI PAGA BASE	Aspiranti alla qualifica di 1ª categoria	Aspiranti alla qualifica di 2ª categoria	Aspiranti alla qualifica di operai comuni
70 % della paga base di categoria	Per il 1° quadrimestre	Per il 1° bimestre	Per il 1° mese
85 % della paga base di categoria	Per il 2° quadrimestre	Per il 2° bimestre	Per il 2° mese
95 % della paga base di categoria	Per il 3° quadrimestre	Per il 3° bimestre	Per il 3° mese

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore tessili varie.

ALLEGATO 6.

ANZIANITÀ PREGRESSA – LIQUIDAZIONE

Ai termini del 4° comma dell'art. 38 della parte prima, operai, le anzianità pregresse e cioè quelle maturate da ogni singolo operaio fino al tutto il 31 dicembre 1944, verranno liquidate al momento del licenziamento nella misura del 70 % della rimunerazione globale.

Tale rimunerazione globale sarà costituita da importi relativi alle seguenti anzianità maturate:

a) per il primo anno compiuto di anzianità ininterrotta presso la ditta, la retribuzione di una giornata di lavoro (8 ore);

b) per ciascun anno come sopra dei successivi dal secondo al quarto compreso, la retribuzione di due giornate di lavoro (16 ore);

c) per ciascun anno come sopra oltre il quarto, la retribuzione di tre giornate di lavoro (24 ore).

Si intende per rimunerazione globale il complesso delle paghe di fatto, delle indennità di contingenza delle quote di rivalutazione e per il Centro-Sud, dello eventuale terzo elemento, il tutto riferito alla misura in atto al momento della risoluzione del rapporto.

L'anzianità massima da riconoscersi è quella del primo gennaio 1921: per i precedenti periodi di servizio, valgono le norme previste in eventuali pattuizioni locali.

TRATTAMENTO SALARIALE.

(In vigore dal 1° novembre 1950).

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
SETTORI NASTRI RIGIDI, NASTRI E TESSUTI ELASTICI, MAGLIE E CALZE ELASTICHE	
UOMINI.	
Operai specializzati:	
Tintori coloristi, preparatori e cucinatori appretti e bozzime, leggitori di disegni, addetti esclusivamente al magazzeno per la distribuzione dei filati e manufatti alla tintoria e confezioni	47,20
Operai qualificati di 1ª Categoria:	
Tessitori nastri comuni	42,10

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSILI VARIE.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Tessitori nastri di moda, nastri e tessuti elastici (maggiorazione del 50 % della differenza tra il salario tabellare della categoria specializzati e quello della prima categoria qualificati)	44,65
Tessitori nastri da cappello per uomo (maggiorazione del 95 % della differenza tra il salario della categoria specializzati e quello della prima categoria qualificati)	46,95
Operai qualificati di 2ª Categoria:	
Tintori non coloristi, apprettatori, imballatori che attendono prevalentemente a tali mansioni	40,60
Operai comuni:	
Addetti alla pulizia, ai trasporti a mano o comunque non qualificati:	
sopra i 18 anni	39,30
dai 16 ai 18 anni	30,20
sotto dei 16 anni	23,55
Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano percepiranno un salario pari al 95 % del salario degli operai comuni.	
DONNE.	
Operaie specializzate:	
Maestre addette alla sorveglianza della lavorazione ed all'insegnamento	35,—
Leggitrici di disegni, tessitrici di tessuti elastici che normalmente esplicano la mansione di leggitrici di disegni, maglieriste di elastici su macchine rettilinee a mano, provinatrici, imbozzimatrici e cucinatrici di bozzime	32,85
Operaie qualificate di 1ª Categoria:	
Tessitrici nastri comuni	31,45
Tessitrici nastri di moda, nastri e tessuti elastici (maggiorazione del 50 % della differenza tra il salario della categoria specializzate e quello della prima categoria qualificate)	32,15
Tessitrici nastri da cappello per uomo (maggiorazione del 95 % della differenza tra il salario della categoria specializzata e quello della prima categoria qualificate)	32,80
Maglieriste elastici su macchine a motore	32,15
Orditrici, incoronatrici, tagliatrici, rimagliatrici, rammendatrici	31,45
Operaie qualificate di 2ª Categoria:	
Incannatrici, spolatrici, piegatrici, intorcitrici, binatrici, aspatrici, roccatrici, aiuto apprettatrici, addette alla copertura della gomma, cucitrici a mano e a macchina, stiratrici, addette alla confezionatura, doppiatrici, arrotolatrici, orlatrici, remondine, finitrici, infilatrici, annodatrici	30,—
Addette alle macchine da treccia	27,50

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSILI VARIE.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Operaie comuni:	
Addette alla pulizia, trasporti a mano o comunque non qualificate:	
sopra i 18 anni	26,50
dai 16 ai 18 anni	27,15
sotto dei 16 anni	23,—
Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano percepiranno un salario pari al 95 % del salario delle operaie comuni.	
SETTORE PASSAMANI	
UOMINI.	
Operai specializzati:	
Preparatori e cucinatori di appretti e bozzime, leggitori di disegni, addetti esclusivamente al magazzeno per la distribuzione dei filati e manufatti alla tintoria e confezioni	47,20
Operai qualificati di 1ª Categoria:	
Cordonieri di prima categoria, tessitori, addetti alla cernita ed alla preparzione delle merci in partenza	42,10
Cordonieri a mano (maggiorazione del 60 % della differenza tra il salario della categoria specializzati e quello della prima categoria qualificati)	45,15
Operai qualificati di 2ª Categoria:	
Cordonieri di seconda categoria addetti alle macchine da cordone	40,65
Operai comuni:	
Addetti alla pulizia e trasporti a mano o comunque non qualificati:	
sopra i 18 anni	39,30
dai 16 ai 18 anni	30,20
sotto dei 16 anni	23,55
Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporto a mano percepiranno un salario pari al 95 % del salario degli operai comuni.	
DONNE.	
Operaie specializzate:	
Maestre addette alla sorveglianza della lavorazione e all'insegnamento	35 —
Leggitrici di disegni, tessitrici telai a calcolo e ricami a macchina	32,85

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSILI VARIE.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Operaie qualificate di 1ª Categoria:	
Tessitrici telai meccanici, orditrici, incorsatrici, addette alla cernita e alla preparazione delle merci in partenza	31,45
Operaie qualificate di 2ª Categoria:	
Incannatrici, spolatrici, piegatrici, intorcitrici, binatrici, roccatrici, addette alla confezionatura, addette al reparto metallico, lavoranti al tavolo, annodatrici	30,—
Misuratrici (maggiorazione del 50 % della differenza tra il salario della prima categoria e quello della seconda categoria qualificate)	30,75
Operaie comuni:	
Addette alla pulizia, trasporti a mano o comunque non qualificate:	
sopra i 18 anni	28,50
dai 16 ai 18 anni	27,15
sotto dei 16 anni	23,—
Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 % del salario delle operaie comuni.	
SETTORE TRECCIE E STRINGHE	
UOMINI	
Operai specializzati:	
Preparatori e cucinatori di appretti e bozzime, addetti esclusivamente al magazzeno per la distribuzione dei filati e manufatti alla tintoria e confezione	44,—
Operai qualificati di 1ª Categoria:	
Mettitori in macchina per stringhe e treccie, addetti alla cernita ed alla preparazione delle merci in partenza	39,—
Operai qualificati di 2ª Categoria:	
Addetti alle macchine da treccie	38,—
Lucidatori (maggiorazione del 30 % della differenza tra il salario tabellare della prima categoria e quello della seconda categoria)	38,30
Operai comuni:	
Addetti alla pulizia, ai trasporti a mano o comunque non qualificati:	
sopra i 18 anni	37,—
dai 16 ai 18 anni	28,—
sotto dei 16 anni	23,—
Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano percepiranno un salario pari al 95 % del salario degli operai comuni.	

Archivio storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSILI VARIE.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
DONNE.	
Operaie specializzate:	
Maestre addette alla sorveglianza delle lavorazioni e all'insegnamento	33,—
Operaie qualificate di 1ª Categoria:	
Addette alla cernita e alla preparazione delle merci in partenza, addette alla lavorazione ciniglia	29,25
Operaie qualificate di 2ª Categoria:	
Incannatrici, spolatrici, piegatrici, intorcitrici, binatrici, roccatrici, addette alla confezionatura, addette alle macchine di puntalaggio	28,05
Misuratrici, lucidatrici, preparatrici e dipanatrici del filato lucido (maggiorazione del 50 % della differenza tra il salario della prima categoria e quello della seconda categoria)	28,65
Addette alle macchine da treccia e da crochets (maggiorazione del 70 % della differenza del salario della prima e della seconda categoria)	28,90
Operaie comuni:	
Addette alla pulizia, trasporti a mano o comunque non qualificate:	
sopra i 18 anni	26,20
dai 16 ai 18 anni	25,—
sotto dei 16 anni	22,—
Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano percepiranno un salario pari al 95 % del salario delle operaie comuni.	
SETTORI TULLI, PIZZI, TENDE, VELI ANDALUSA	
UOMINI	
Operai specializzati:	
Leggitori di disegni (tende e Jonhson)	47,20
Operai qualificati di 1ª Categoria:	
A) Tessitori tulli, tessitori tende (bobinot), Leavers e Jonhson, orditori catene (il salario sarà inferiore a L. 0,10 a quello attribuito agli operai specializzati)	47,10
B) Tessitori su Raschel, apprettatori responsabili del lavoro, leggitori e verificatori disegni Leavers	42,10
Operai qualificati di 2ª Categoria:	
Pressatori bobine, aggiustatori bobine, pesatori, ripassatori pezze, carica bobine a macchina	40,60

Archivio storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSILI VARIE.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Operai comuni:	
Aiuto apprettatori, carica bobine al tavolo, fonditori di combs, aggiustatori di cariages, foratori e ricopiatori disegni, orditori subbini Leavers:	
sopra i 18 anni	39,30
dai 16 ai 18 anni	30,20
sotto dei 16 anni	23,55
Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano percepiranno un salario pari al 95 % del salario degli operai comuni.	
DONNE.	
Operaie specializzate:	
Leggitrici disegni (tende e Johnson)	32,85
Operaie qualificate di 1ª Categoria:	
A) Tessitrici tulli, tende, Leavers e Johnson, orditrici catene (il salario deve essere inferiore di L. 0,10 di quello attribuito alle operaie specializzate)	32,75
B) Tessitrici ai telai Raschel, apprettatrici responsabili del lavoro, leggitrici e verificatrici disegni Leavers	31,45
Operaie qualificate di 2ª Categoria:	
A) Pressatrici bobine, aggiuntatrici bobine, pesatrici, rammendatrici a macchina, rammendatrici malines e andalusa, ripassapezze, carica bobine a macchina (il salario deve essere inferiore di L. 0,20 di quello attribuito alle operaie incasellate sotto la lettera *b*), della prima categoria)	31,25
B) Rammendatrici a mano, rammendatrici al finissaggio, addette allo stendaggio	30,—
Operaie comuni:	
Addette alle macchine Cornely, addette al finissaggio e magazzeno, incannatrici, addette alla lavanderia e alla tintoria, aiuto apprettatrici, carica bobine al tavolo, stracannatrici, campionariste, foratrici e ricopiatrici disegni, orditrici subbini Leavers:	
sopra i 18 anni	28,50
dai 16 ai 18 anni	27,15
sotto dei 16 anni	23,—
Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano percepiranno un salario pari al 95 % del salario delle operaie comuni.	

Archivio storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSILI VARIE.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
SETTORE RICAMI A MACCHINA	
UOMINI.	
Operai specializzati:	
Battitori di disegni, meccanici montatori di macchine	47,20
Operai qualificati di 1ª Categoria:	
Ricamatori (maggiorazione del 70 % della differenza tra il salario della categoria specializzati e quello della prima categoria qualificati)	45,70
Operai qualificati di 2ª Categoria:	
Infilatori macchine automatiche (maggiorazione del 40 % della differenza tra il salario della prima categoria e quello della seconda)	41,20
Operai comuni:	
Infilatori macchine a pantografo, carica pezze:	
sopra i 18 anni	39,30
dai 16 ai 18 anni	30,20
sotto dei 16 anni	23,55
I navettieri e gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano percepiranno un salario pari al 95 % del salario degli operai comuni.	
DONNE.	
Operaie qualificate di 1ª Categoria:	
Aggiustatrici e rammendatrici a macchina	32,15
Tagliatrici e confezionatrici a macchina di indumenti	31,45
Operaie qualificate di 2ª Categoria:	
Infilatrici macchine automatiche (maggiorazione del 40 % della differenza tra il salario della prima categoria e quello della seconda)	30,60
Operaie comuni:	
Infilatrici macchine a pantografo, addette ai lavori di allestimento e finissaggio, incannatrici, bobinatrici, aggiuntapezze e stacca pezze:	
sopra i 18 anni	28,50
dai 16 ai 18 anni	27,15
sotto dei 16 anni	23 —
Le navettiere e le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 % del salario delle operaie comuni.	

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSILI VARIE.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
SETTORE PIZZI USO TOMBOLO	
UOMINI.	
Operai specializzati:	
Meccanici montatori di macchine	47,20
Operai qualificati di 1ª Categoria:	
Mettitori in macchina	42,10
Operai qualificati di 2ª Categoria:	
Addetti alle macchine	40,60
Operai comuni:	
Addetti alla pulizia, ai trasporti a mano o comunque non qualificati:	
sopra i 18 anni	39,30
dai 16 ai 18 anni	30,20
sotto dei 16 anni	23,55
Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 % del salario degli operai comuni.	
DONNE.	
Operaie specializzate:	
Maestra, addetta alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento	35,—
Operaie qualificate di 1ª Categoria	31,45
Operaie qualificate di 2ª Categoria:	
Addette alle macchine, misuratrici a mano e a macchina	30,—
Operaie comuni:	
Bobinatrici, addette all'allestimento, stiratura, piegatura, e finissaggio:	
sopra i 18 anni	28,50
dai 16 ai 18 anni	27,15
sotto dei 16 anni	23,—
Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 % del salario delle operaie comuni.	

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSILI VARIE.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
SETTORE RETI DA PESCA	
UOMINI.	
Operai specializzati:	
Meccanici regolatori di macchine per reti	47,20
Operai qualificati di 1ª Categoria:	
Aiuto meccanici	42,10
Operai comuni:	
Addetti alla pulizia, trasporti a mano o comunque non qualificati:	
sopra i 18 anni	39,30
dai 16 ai 18 anni	30,20
sotto dei 16 anni	23,55
Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 % del salario degli operai comuni.	
DONNE.	
Operaie qualificate di 1ª Categoria:	
Misuratrici e controlliste	31,45
Operaie qualificate di 2ª Categoria:	
Macchiniste, rammendatrici, bobinatrici, spolatrici, infilatrici, stiratrici	29,95
Operaie comuni:	
Addette alla pulizia, trasporti a mano o comunque non qualificate:	
sopra i 18 anni	28,50
dai 16 ai 18 anni	27,15
sotto dei 16 anni	23,—
Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 % del salario delle operaie comuni.	
OPERAI AUSILIARI E ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA DEI SETTORI NASTRI RIGIDI – NASTRI E TESSUTI ELASTICI – MAGLIE E CALZE ELASTICHE – PASSAMANI – TRECCIE E STRINGHE – TULLI, PIZZI, TENDE, VELI ANDALUSA – RICAMI A MACCHINA – PIZZI USO TOMBOLO – RETI DA PESCA	
A) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale oppure di 2° grado particolare, nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado	55,—

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE TESSILI VARIE.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
B) Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare	49 —
Operai ausiliari specializzati:	
Meccanici in genere provetti, elettricisti provetti, muratori provetti, fabbri provetti, saldatori a gas ed elettrici provetti, modellisti	55,—
Operai ausiliari qualificati:	
Meccanici in genere comuni, elettricisti comuni, falegnami, muratori, sellai o aggiusta cinghie, tubisti, lattonieri	49,—
Aiutanti:	
Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.:	
sopra i 18 anni	40,—
dai 16 ai 18 anni	30,—
sotto dei 16 anni	22,—
ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA	
UOMINI.	
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	46,30
Portinai e guardiani diurni	43,30
Guardiani notturni	46,30
Altre mansioni:	
sopra i 18 anni	41,05
dai 16 ai 18 anni	32,85
sotto dei 16 anni	25,40
DONNE.	
Infermiere patentate	39,—
Altre mansioni:	
sopra i 18 anni	30,05
dai 16 ai 18 anni	26,85
sotto dei 16 anni	22,75

Gli autisti incaricati stabilmente di svolgere mansioni di meccanico, oltre la normale manutenzione hanno diritto a una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale della contrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore della canapa, del lino e delle fibre dure

ALLEGATO 6.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PREGRESSE OPERAI IN CASO DI LICENZIAMENTO

A termini del 4° comma dell'art. 38 della parte prima, operai, si indica di seguito la misura dell'indennità di anzianità per il periodo precedente al 1° gennaio 1945, da liquidare nella percentuale del 70 % della rimunerazione globale:

A) per le anzianità di servizio anteriori al 1° giugno 1932:

giorni due (ore 16) per ogni anno di servizio ininterrotto presso la ditta, con il riconoscimento di un massimo di anzianità, quando ne risulti uno maggiore, dal 23 novembre 1910;

B) per le anzianità di servizio successive al 1° giugno 1932:

giorni 1 (ore 8) per il primo anno compiuto di anzianità ininterrotta presso la ditta;

giorni due (ore 16) per ciascuno degli anni compiuti dal secondo al quarto;

giorni 3 (ore 24) per ciascuno degli anni compiuti dal quinto al decimo;

giorni 4 (ore 32) per ciascuno degli anni compiuti oltre il decimo e sino al 31 dicembre 1944.

TABELLE DEI MINIMI DI PAGA ORARIA E DELLE QUOTE DI RIVALUTAZIONE PER GLI OPERAI.

Paghe orarie di contratto dal 1° novembre 1950.
1ª rivalutazione (oraria) dal 1° agosto 1949.
2ª rivalutazione (oraria) dal 1° novembre 1950.

QUALIFICHE	Paga oraria	Rivalutazioni	
		Prima	Seconda
I) FILATURA, ECC.			
1) UOMINI.			
Specializzati	47,20	7,—	11,25
Qualificati 1ª Categoria	42,10	3,—	5,50
Qualificati 2ª Categoria	40,65	3,—	5,50
Operai comuni	39,30	1,50	2,75
Manovali	36,75	—	—

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE CANAPA, ECC.

QUALIFICHE	Paga oraria	Rivalutazioni	
		Prima	Seconda
2) DONNE.			
Specializzate A)	42,10	2,—	4,50
Specializzate B)	32,85	2,—	4,—
Qualificate 1ª Categoria A-1)	32,80	2,—	3,75
Qualificate 1ª Categoria A-2)	31,75	2,—	3,75
Qualificate 1ª Categoria B)	31,45	2,—	3,75
Qualificate 2ª Categoria A)	30,75	1,—	2,—
Qualificate 2ª Categoria B)	30,—	1,—	2,—
Operaie comuni A)	29,25	—	—
Operaie comuni B)	28,60	—	—
Manovali	26,95	—	—
II) TESSITURA			
1) UOMINI.			
Specializzati:			
imbozzimatori	62,20	7,—	11,25
controllo pezze, ecc.	47,20	7,—	11,25
Qualificati 1ª Categoria	42,10	3,—	5,50
Qualificati 2ª Categoria	40,65	3,—	5,50
Operai comuni	39,30	1,50	2,75
Manovali	36,75	—	—
Carica-telai:			
dai 14 ai 16 anni	27,85	1,50	1,925
dai 16 ai 18 anni	35,60	2,25	5,50
dai 18 ai 20 anni	43,35	2,85	5,50
oltre i 20 anni	46,45	3,—	5,50
Aiuto-assistenti:			
sino a 6 anni	54,20	7,--	11,25
oltre i 6 anni	58,40	7,—	11,25

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE CANAPA, ECC.

QUALIFICHE	Paga oraria	Rivalutazioni	
		Prima	Seconda
2) DONNE.			
Specializzate A)	42,10	2,—	4,50
Specializzate B)	32,85	2,—	4,—
Qualificate 1ª Categoria A)	32,15	2,—	3,75
Qualificate 1ª Categoria B)	31,45	2,—	3,75
Qualificate 2ª Categoria	30 —	1,—	2,—
Operaie comuni	28,60	—	—
Manovali	26,95	—	—
III) PAGHE PER ETÀ			
1) UOMINI.			
Specializzati:			
dai 18 ai 20 anni	62,20	6,65	11,25
dai 18 ai 20 anni	47,20	6,65	11,25
Qualificati 1ª Categoria:			
dai 18 ai 20 anni	42,10	2,85	5,50
dai 16 ai 18 anni	42,10	2,25	5,50
dai 14 ai 16 anni	29,50	1,50	3,85
Qualificati 2ª Categoria:			
dai 18 ai 20 anni	40,65	2,85	5,50
dai 16 ai 18 anni	40,65	2,25	5,50
dai 14 ai 16 anni	28,45	1,50	1,925
Operai comuni:			
dai 18 ai 20 anni	39,30	1,43	2,475
dai 16 ai 18 anni	31,45	1,13	1,925
dai 14 ai 16 anni	27,55	0,75	1,375
Manovali:			
dai 16 ai 18 anni	29,40	—	—

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE CANAPA, ECC.

QUALIFICHE	Paga oraria	Rivalutazioni	
		Prima	Seconda
2) DONNE.			
Specializzate:			
dai 18 ai 20 anni	42,10	1,60	4,50
dai 18 ai 20 anni	32,85	1,60	4,—
Qualificate 1ª Categoria:			
dai 18 ai 20 anni	32,80	1,60	3,75
dai 18 ai 20 anni	32,15	1,60	3,75
dai 18 ai 20 anni	31,75	1,60	3,75
dai 18 ai 20 anni	31,45	1,60	3,75
dai 16 ai 18 anni	32,80	1,45	3,75
dai 16 ai 18 anni	32,15	1,45	3,75
dai 16 ai 18 anni	31,75	1,45	3,75
dai 16 ai 18 anni	31,45	1,45	3,75
dai 14 ai 16 anni	25,15	1,15	3,—
Qualificate 2ª Categoria:			
dai 18 ai 20 anni	30,75	0,80	2,—
dai 18 ai 20 anni	30,—	0,80	2,—
dai 16 ai 18 anni	30,75	0,72	2,—
dai 16 ai 18 anni	30,—	0,72	2,—
dai 14 ai 16 anni	24,—	0,58	1,60
Operaie comuni:			
dai 16 ai 18 anni	25,75	—	—
dai 14 ai 16 anni	22,90	—	—
Manovali:			
dai 16 ai 18 anni	24,30	—	—
dai 14 ai 16 anni	21,60	—	—
IV) OPERAI AUSILIARI			
Fuochisti A)	61,90	7,—	11,25
Fuochisti B)	59,40	7,—	11,25

Archivio storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE CANAPA, ECC.

QUALIFICHE	Paga oraria	Rivalutazioni	
		Prima	Seconda
Ausiliari specializzati	57,30	7,—	11,25
Ausiliari qualificati	52,65	3,—	5,50
Aiutanti ausiliari:			
oltre 20 anni	40,65	1,50	2,75
dai 18 ai 20 anni	40,65	1,43	2,475
dai 16 ai 18 anni	40,65	1,13	1,925
dai 14 ai 16 anni	28,45	0,75	1,375
V) ADDETTI MANSIONI DISCONTINUE			
UOMINI.			
Autisti, ecc.	46,30	3,—	5,50
Portinai, guardiani diurni	43,30	3,—	5,50
Guardiani notturni	46,30	3,—	5,50
Altre mansioni:			
oltre 20 anni	41,05	1,50	2,75
dai 18 ai 20 anni	41,05	1,43	2,475
dai 16 ai 18 anni	32,85	1,13	1,925
dai 14 ai 16 anni	25,40	0,75	1,375
DONNE.			
Infermiere patentate	39,—	2,—	3,75
Altre mansioni:			
oltre i 18 anni	30,05	—	—
dai 16 ai 18 anni	26,85	—	—
dai 14 ai 16 anni	22,75	—	—

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore dell'amianto.

TABELLE SALARIALI PER GLI OPERAI.

(In vigore dal 1° novembre 1950).

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
UOMINI.	
Specializzati:	
Molatori carde	47,20
Qualificati di 1ª categoria (superiori ai 16 anni):	
Addetti alla preparazione, pulitori carde, guida macchine cartiere, disintegratori olandesi addetti anche saltuariamente alla guida macchine, addetti alla calandra amiantite e alle calandre mescolatrici gomma, addetti lavorazione baderne, liste, anelli gommati quando eseguono un vero ciclo di lavorazione, tessitori, addetti macchine sbozzatrici feltri e cappelli, imballatore di magazzeno	42,10
Qualificati di 2ª categoria (superiori ai 16 anni):	
Addetti cartiere e semplice disintegrazione olandese cartiere, addetti magazzeno e incassatori, caricatavole di carderia, sfibratori, sfilacciatori	40,65
DONNE.	
Qualificate di 1ª categoria (superiori ai 16 anni):	
Tessitrici, filatrici, orditrici, addette confezioni materassi e indumenti, addette lavorazione baderne, liste, anelli gommati quando eseguono un intero ciclo di lavorazione, addette alla preparazione, passapezze addette macchine sbozzatrici feltri e cappelli	31,45
Qualificate di 2ª categoria (superiori ai 16 anni):	
A) Ritorcitrici, attaccafili, carderie carica tavole e materassi di carderia, addette alla lavorazione completa dell'amiantite (accoppiatura, calandratura, rifinitura)	30,75
B) Trecciatrici, caricatavole, portafili, aiuto filatrici, aiuto tessitrici, incannatrici, bobinatrici, spolatrici, aiuto lavorazione feltri e cappelli, addette al magazzino, sfibratrici, sfilacciatrici	30,—
UOMINI.	
Operai comuni (sopra i 18 anni):	
Tutti gli operai non addetti a mansioni di produzione	39,30

Archivio storico portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE AMIANTIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
DONNE.	
Operaie comuni (sopra i 18 anni):	
Tutte le operaie non addette a mansioni di produzione	28,60
PAGHE PER ETÀ DEGLI OPERAI INFERIORI AI 18 ANNI	
UOMINI.	
Qualificati di 1ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	29,50
Qualificati di 2ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	28,45
Operai comuni:	
dai 16 ai 18 anni	31,45
dai 14 ai 16 anni	27,50
DONNE.	
Qualificate di 1ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	25,15
Qualificate di 2ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	24,—
Operaie comuni:	
dai 16 ai 18 anni	25,75
dai 14 ai 16 anni	22,90
GRUPPO FRENI	
UOMINI.	
Operai specializzati:	
Responsabile del collaudo, responsabile preparazione e mescole impregnazione . . .	47,20
Operai di 1ª categoria:	
Sono gli operai aventi la responsabilità delle macchine e cioè:	
Addetti alla finizione di rettifiche, addetti alle prese a caldo, addetti autoclavi di impregnazione e di cottura, addetti ai forni, ecc., imballatori magazzino, addetti alla marcatura, ecc.	42,10

Archivio Storico Cisl portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE AMIANTIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Operai di 2ª categoria:	
Addetti sgrossatura rettifica, addetti presse a freddo, addetti alla foratura senza responsabilità di macchina, aiutanti macchine in genere, addetti magazzino	40,65
Operai comuni (sopra i 18 anni):	
Tutti i lavoratori che compiono diversi lavori di natura semplice	39,30
DONNE.	
Operaie di 1ª categoria:	
Sono le operaie aventi la responsabilità delle macchine e cioè:	
Addette alla finizione di rettifiche, addette alle presse a caldo, addette autoclavi di impregnazione e di cottura, addette ai forni, ecc., imballatrici magazzino, addette alla marcatura, ecc.	31,45
Operaie di 2ª categoria:	
Addette sgrossatura rettifica, addette presse a freddo, addette alla foratura senza responsabilità di macchina, aiutanti macchine in genere, addette magazzino . . .	30,—
Operaie comuni (sopra a i 18 anni):	
Tutte le lavoratrici che compiono diversi lavori di natura semplice	28,60
PAGHE PER ETÀ DEGLI OPERAI INFERIORI AI 18 ANNI	
UOMINI.	
Qualificati di 1ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	29,50
Qualificati di 2ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	28,45
Operai comuni:	
dai 16 ai 18 anni	31,45
dai 14 ai 16 anni	27,50
DONNE.	
Qualificate di 1ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	25,15
Qualificate di 2ª categoria:	
dai 14 ai 16 anni	24,—

Archivio storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE AMIANTIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Operaie comuni:	
dai 16 ai 18 anni	25,75
dai 14 ai 16 anni	22,90
OPERAI AUSILIARI	
Fuochisti:	
A) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di II grado generale oppure di II grado particolare, nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di III grado	55,—
B) Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di III grado generale o particolare	49,—
Ausiliari specializzati:	
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:	
Attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori, meccanici di reparto e di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive e prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio (riparatore di cilindri con tubetti in pelle già confezionati da altri), pettinista (costruttore di pettini o addetto abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio)	55,—
Ausiliari qualificati:	
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:	
Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbisti idraulici quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.	49,—
Aiutanti degli ausiliari:	
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:	
Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici	40,65
dai 14 ai 16 anni	28,45

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE AMIANTIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA	
UOMINI.	
Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	46,30
Portinai e guardiani diurni	43,30
Guardiani notturni	46,30
Altre mansioni:	
oltre i 18 anni	41,05
dai 16 ai 18 anni	32,85
sino ai 16 anni	25,40
DONNE.	
Infermiere patentate	39,—
Altre mansioni:	
oltre i 18 anni	30,05
dai 16 ai 18 anni	26,85
sino ai 16 anni	22,75

Tra il *Settore Tessile dell'Unione Industriale* rappresentato dal Dott. Luraschi Vittorio;

e il *Sindacato Tessile della Camera del Lavoro* rappresentato dal Sig. Basaglia Filiberto;

viene concordato quanto segue:

Visto l'accordo di incasellamento relativo agli operai dell'industria amiantiera stipulato tra le parti in data 7 dicembre 1946.

Visto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'Industria Tessile.

I minimi di paga per gli operai addetti all'industria dell'amianto sono quelli riportati nell'allegata tabella.

A completamento le parti convengono inoltre quanto segue:

Qualsiasi operaio (uomo o donna) per il tempo in cui viene addetto alla ingrassatura e grafitatura dovrà conseguire un guadagno che sia almeno il 20 % superiore ai minimi di paga base della propria categoria;

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Agli operai di produzione addetti alla lavorazione dell'amianto verrà corrisposta a partire dal 7 aprile 1947, una particolare indennità nella seguente misura:

UOMINI . . . . . L. 3 orarie (1)
DONNE e minori di 18 anni . . L. 2 orarie (1)

Verranno mantenute le eventuali condizioni di miglior favore aziendali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, 7 aprile 1947.

p. *il settore tessile*
dell'Unione industriale
F.to LURASCHI

p. *il Sindacato tessile*
della Camera del lavoro
F.to BASAGLIA

Tra l'*Associazione Nazionale degli Industriali Amiantieri* rappresentata per delega del suo Presidente ing. Roberto Boggio, dal Dottor Vittorio Luraschi dell'Unione Industriale di Torino;

la *Federtessili Nazionale* rappresentata dal dott. Donat-Cattin Carlo dell'Unione Sindacale Provinciale di Torino;

la *F.I.O.T. Nazionale* rappresentata dal Sig. Filiberto Basaglia della Camera Confederale del Lavoro di Torino;

viene concordato quanto segue:

L'indennità particolare stabilita per gli operai amiantieri di cui all'accordo stipulato in Torino il 7 aprile 1947 viene modificata, con decorrenza dal 29 gennaio 1951, nella seguente misura:

UOMINI . . . . . L. 20 orarie
DONNE e minori di 18 anni . . L. 19 orarie

Verranno mantenute le singole eventuali condizioni di miglior favore aziendali.

Il presente accordo viene a far parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli addetti all'Industria Amiantiera e ne segue a tutti gli effetti la durata e la validità.

Torino, 31 gennaio 1951.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. *La F.I.O.T. Nazionale*
F.to BASAGLIA

p. *La Federtessili nazionale*
F.to CARLO DONAT CATTIN

p. *L'Associazione naz. industriali amiantieri*
F.to VITTORIO LURASCHI

(1) Dal 29 gennaio 1951 le suddette indennità sono state modificate in L. 20 e 19, come da accordo 31 gennaio 1951, riportato qui sopra.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore della lana, del feltro tessuto e del feltro battuto.

ALLEGATO 6.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PREGRESSA OPERAI IN CASO DI LICENZIAMENTO

A termini del 4° comma dell'art. 38 della parte 1ª – operai – si indica di seguito la misura delle indennità di anzianità per il periodo precedente al 1° gennaio 1945, da liquidare nella percentuale del 70 % della rimunerazione globale:

A) ove manchi uno speciale contratto locale che determini una maggiore decorrenza dell'anzianità ed una misura diversa della indennità, pattuizioni che verranno applicate in quanto più favorevoli ai lavoratori – dal 1° novembre 1922 al 1° marzo 1940:

a) per il primo anno di anzianità ininterrotta presso la ditta:
un giorno (8 ore) di paga globale;

b) per gli anni secondo e terzo:
2 giorni (16 ore) per ogni anno compiuto;

c) per gli anni successivi:
3 giorni (24 ore) per ogni anno compiuto.

B) Dal primo marzo 1940 al 1° gennaio 1945:

a) per il primo anno compiuto di anzianità ininterrotta presso la ditta:
1 giorno (8 ore) di paga globale;

b) per gli anni secondo e terzo:
2 giorni (16 ore) per ciascuno degli anni compiuti;

c) per gli anni dal quarto al decimo:
3 giorni (24 ore) per ciascuno degli anni compiuti;

d) per gli anni successivi:
4 giorni (32 ore) per ciascuno di detti anni compiuti.

L'anzianità già maturata al 1° marzo 1940 verrà però computata agli effetti del diritto alla maggiore indennità di 4 giornate di cui alla lettera *d*) per il periodo di servizio successivo allo stesso 1° marzo 1940.

Archivio Storico CGIL per le Categorie
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

TABELLE SALARIALI PER GLI OPERAI.

(In vigore dal 1° novembre 1950).

CHIARIMENTO

Quando in una azienda vengono effettuate diverse lavorazioni ciascun lavoratore dovrà essere classificato e retribuito in relazione a quanto stabilito nell'incasellamento per i singoli reparti.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
PETTINATURA		
Specializzati A:		
Maestre, ripassatori e ripassatrici lana, Conduttori di uno o due lavaggi lane sudice con o senza asciugatoio con responsabilità del lavoro, Spazzini, pulitori e molatori di carde (operai con mansioni di smontare, pulire, molare e rimettere in moto una macchina il tutto a regola d'arte senza responsabilità disciplinare sul personale), Registratori macchine pettinatrici senza alcuna responsabilità disciplinare sul personale	53,40	46,55
Specializzati B:		
Montatori e saldatori pettini circolari e rettilinei, Scartatori e scartatrici che abbiano svolto o siano richiamati a svolgere anche occasionalmente mansioni di ripassatura	49,25	42.95
Qualificati di 1ª categoria:		
Scartatori e scartatrici lane sucide, Spazzini o nettatori di carde di pettinatura, Pulitori carde di pettinatura, Addetti pettinatrici di pettinatura di qualunque tipo, Addetti lisciatrici di pettinatura, Riparatori pettini con funzioni di saldatura, Conduttori di centrifughe per estrazione grassi lana	44,50	38,75
Qualificati di 2ª categoria:		
Addetti lavaggi lane sudice ed essiccatoi senza responsabilità della dosatura degli ingredienti, Assortitrici lane lavate (e per bianco), Addette alle riunitrici passaggi o finitori e vuota vasi, Riparatori pettini e spazzole, Alimentatore carde, Addetti alla battitura cascami, Addetti all'impacco	43,30	37,80
Operai comuni:		
Pulitori barrette, Cernitrici cascami, Cucitrici bisacce con o senza pulitura, Trasportatrici lane	42,15	36,80

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE LANIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
FILATURA PETTINE		
Specializzati A:		
Maestre, Registratore di macchine pettinatrici senza alcuna responsabilità disciplinare sul personale, Filatore di pettinato (si intende l'operaio che, pur avendo la normale responsabilità del lavoro, non inizia la partita e non regola il titolo)	53,40	46,55
Specializzati B:		
Addetti alle prove di pulizia, resistenza, titolo torsione della condizionatura con relativi calcoli ed annotazioni, Montatore e saldatore pettini circolari e rettilinei	49,25	42,95
Qualificati di 1ª categoria:		
Riparatori pettini con funzioni di saldatura, Addetti alle prove di pulizia, resistenza, titolo torsione della condizionatura con relative annotazioni, Applicatori panno ai cilindri, Attaccafili semplici al selfactings pettinato, Controllo ripassatura spole, Responsabile del vaporissaggio e della condizionatura	44,50	38,75
Qualificati di 2ª categoria:		
Addetti alle macchine di preparazione e ripettinatura, Riparatori pettini e spazzole, Addette all'impacco ed imballo, Ripassatrici spole, Incollatrici carte e tele pergamene ai cilindri, Addetti alle macchine di filatura continua sistema francese (rings), Addetti alle macchine di filatura continua sistema inglese (rings e caps), Addetti alle macchine di accoppiatura, ritorcitura, roccatura, garnettatura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, gasatura, macchine di decatissaggio ed umidificazione (uomini e donne), Aiuto vaporizzatori, Addetti intersectings e melangeuse, Incassatrici spole, Addette alla confezione delle cartelle campioni filati	43,30	37,80
Operai comuni:		
Pulitori di barrette pettini e spazzole, Cernitori sottoprodotti diversi, Cucitrici bisacce con o senza pulitura, Spolatrici a mano, Operai addetti esclusivamente alle operazioni di carica e scarica bobine, cambia spole e simili . . .	42,15	36,90
FILATURA CARDATA		
Specializzati A:		
Maestre, Classificatori stracci all'uso Pratese (si intende il classificatore che effettua qualsiasi scelta di qualità dello straccio), Spazzini, pulitori e molatori di carde (operai con mansioni di smontare, pulire e rimettere in moto una macchina il tutto a regola d'arte senza responsabilità disciplinare sul personale), Filatore di cardato (siintende l'operaio che pur avendo la normale responsabilità del lavoro non inizia la partita e non regola il titolo). . . .	53,40	46,55

Archivio Storico CGIL Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE LANIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
Specializzati B:		
Carbonizzatori stracci a lavoro fisso anche nell'ambito del ciclo completo di carbonizzazione, lavatura e battitura, Responsabile delle mischie con mansioni di pesatura senza responsabilità disciplinare sul personale, Addetto alla sfilacciatura anche con mansioni di registrazione, molatura, giro e cambiamento del tamburo e cambiamento cuscinetti, Conduttore macchine carbonizzo in lana a lavoro fisso, Conduttore macchine degodronaggio a lavoro fisso	49,25	42,95
Qualificati di 1ª categoria:		
Classificatori stracci all'uso Pratese (comuni), Addetti alle carde, sfilacciatura, garnettatura, scardassatura, kraks, carde lupo, Addetti alle mischie e macchine di preparazione, attaccafili al settore, Responsabile del vaporissaggio e condizionatura, Spazzini o nettatori semplici di carde, Carbonizzatori di stracci a lavoro saltuario (8 % in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro), Conduttore macchine carbonizzo in lana a lavoro saltuario (8 % in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro)	44,50	38,75
Qualificati di 2ª categoria:		
Addetti alle ritorcitrici, aspatrici, doppiatrici, pincops, ecc., Ripassatrici spole, Attaccafili semplici, Aiuto carbonizzatori stracci, Aiutanti macchine degodronaggio a lavoro fisso, Addette alla filatura continua (rings), Addette alla battitura lana cascami e sottoprodotti mischia, Aiutanti del carbonissaggio in lana a lavoro fisso (8 % in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro)	43,30	37,80
Operai comuni:		
Aiutanti alle lavorazioni sopradette, Cernitrici tubetti, Cernitrici cascami . .	42,15	36,80
ORDITURA E TESSITURA		
Specializzati A:		
Maestre, Distributori filato (chi provvede alla assegnazione di filato), Incollatore e preparatore di bozzime (conduttore di una o più macchine), Leggitori e leggitrici di messa in carta disegni jacquard, Stimatrice difetti pezze in greggio	53,40	46,55
Specializzati B:		
Battitori, battitrici e preparatrici cartoni jacquard, Carica-telai (si intende l'operaio che viene normalmente e limitatamente adibito al carico e scarico ed alla registrazione del telaio fino all'inizio del tessimento (ove esistono), Orditrici, Tessitori e tessitrici campionaristi a lavoro continuo, Tessitori e tessitrici a mano jacquard	49,25	42,95

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE LANIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
Qualificati di 1ª categoria:		
Aiutante incollatore ed imbozzimatore, Scarica orditoi a lavoro fisso (ove esistono), Addetti alle armature di tessitura e lavori similari	44,50	38,75
Tessitori e tessitrici	46,70	40,95
Incorsatrici a lavoro fisso	—	40,70
Qualificati di 2ª categoria:		
Addetti alla preparazione di licciate e pettini a lavoro fisso (ove esistono), Prepara giunte orditura, Annodatore, porta trama ai telai, Aiuto orditrici, Porgifili alle orditrici ed alle incorsatrici, Spolatrici a macchina, Porta catena (stame) agli orditoi, Addetti alla pesatura e misuratura del tessuto greggio con relativa annotazione del peso e del metraggio, Roccatrici, Bobinatrici	43,30	37,80
APPARECCHIO		
Specializzati A:		
Folloniere di 1ª, Garzatori con responsabilità delle macchine e del lavoro specializzati nella garzatura di panni e drapé, velour, castor e simili, Rammendatrici, Stigmatrici difetti, Affilatore o registratore di cimatrici	53,40	46,55
Specializzati B:		
Conduttori di macchine lavapanni, Conduttore macchine carbonizzo in pezza a lavoro fisso, Conduttori di cimatrici	49,25	42,95
Qualificati di 1ª categoria:		
Folloniere di 2ª, Pinzatrici e smollettatrici alle rameuse ed alla ramma, Noppatrici e pinzatrici al banco, Garzatore e Garzatrice (con responsabilità della macchina e del lavoro), Lavapanni, Conduttori macchine carbonizzo in pezza a lavoro saltuario (8 % in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro), Addetti alle rameuse, calandra, decatissaggio, presse, rotolatura e misuratura pezze con responsabilità del lavoro, Cimatori e cimatrici (con responsabilità della macchina e del lavoro), Marcatrici e segnatrici difetti, Debarratrici e ritoccatrici, Macchiniste addette all'orlatura di coperte, Addette all'allestimento delle cartelle del campionario tessuti	44,50	38,75
Qualificati di 2ª categoria:		
Aiuto follatore (ove esistono), Addetti alle centrifughe ed alle aspiratrici, Operai addetti a lavori vari di finissaggio, Addetti alla nastratura, frangiatura e orlatura ed altre operazioni di finitura, Aiutanti alle macchine di garzatura, Aiuto lavapanni (ove esistono), Aiutanti del carbonissaggio in		

Archivio Nazionale Cisl Emilia Centrale
CISL
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE LANIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
pezza a lavoro fisso (8 % in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro), Aiutanti alle macchine sopradette (senza responsabilità della macchina e del lavoro), Aiutanti alle macchine di cimatura, Aiutanti orlatrici di coperte	43,30	37,80
TINTORIA		
Specializzati B:		
Pesatori droghe e coloranti, feltristi, ecc. a lavoro continuo	49,25	42,95
Qualificati di 1ª categoria:		
Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza e matasse, tops, fiocco, Addette alle lisciatrici e macchine a stampa, Addette al decatissaggio ed agli essiccatoi	44,50	38,75
Qualificati di 2ª categoria:		
Operai aiutanti agli apparecchi di tintoria, Aiutanti al decatissaggio ed essiccazione, Addetti alle centrifughe, Addetti alle intersectings e melanguese .	43,30	37,80
Operai comuni:		
Operai di tintoria carica vasche e addetti a lavori vari	42,15	36,80
VOCI COMUNI A TUTTI I REPARTI		
Qualificati di 1ª categoria:		
Oliatori di macchine, Addetti ai reparti, ai magazzini in genere con mansioni permanenti di sistemazione, pesatura e relative annotazioni	44,50	38,75
Manovali:		
Operai addetti al trasporto materiale, pulizia e lavori vari nei vari reparti, nei magazzini e nei servizi di stabilimento comunque non adibiti alle macchine:		
A) Addetti ai lavori di particolare rilievo e pesanti	44,50	38,75
B) Giovani e vecchi e non addetti ai lavori pesanti e di rilievo	43,30	37,80
C) Donne e uomini adibiti a lavori di pulizia di stabilimento	42,15	36,80
PAGHE PER ETÀ DEGLI OPERAI APPARTENENTI A CATEGORIE NON SOGGETTE AD APPRENDISTATO		
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, parte 1ª (Operai) – Trattamento dei minori, del Contratto normativo, le tariffe salariali per detto personale sono le seguenti:		
Operai qualificati di 1ª categoria:		
dei 14 ai 16 anni	31,15	31,—

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE LANIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
Operai qualificati di 2ª categoria:		
dai 14 ai 16 anni	30,35	30,25
Operai comuni:		
dai 14 ai 16 anni	29,55	29,45
dai 16 ai 18 anni	33,75	33,10
OPERAI AUSILIARI		
Fuochisti:		
A) Conduttore di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare	61,90	—
B) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare	59,40	—
Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione e allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora giornaliera.		
CHIARIMENTO. – (Resta convenuto che i nuovi minimi tabellari per i fuochisti non daranno luogo ad aumento delle paghe in atto all'entrata in vigore del presente contratto presso le aziende che già corrispondono una paga pari o superiore ai minimi stessi).		
Ausiliari specializzati:		
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:		
Attrezzisti, tornitori, modellisti, fresatori, aggiustatori meccanici, di reparto e di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettricisti con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio (riparatore di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri), pettinista (costruttore di pettini e addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio)	58,30	—
Ausiliari qualificati:		
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:		

Archivio storico Cisl Emilia Centrale per la contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE LANIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.	53,40	—
Aiutanti degli ausiliari:		
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:		
Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.	43,30	—
ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA		
UOMINI.		
Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	46,30	—
Portinai e guardiani diurni	43,30	—
Guardiani notturni	46,30	—
Altre mansioni:		
oltre i 18 anni	41,05	—
dai 16 ai 18 anni	32,85	—
fino ai 16 anni	25,40	—
DONNE.		
Infermiere patentate	—	39,—
Altre mansioni:		
oltre i 18 anni	—	30,05
dai 16 ai 18 anni	—	26,85
fino ai 16 anni	—	22,75
Gli autisti incaricati stabilmente di svolgere mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.		

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

REGOLAMENTO DELL'APPRENDISTATO

Assortitura e scartatura. – Durata mesi 24.

Inferiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	70 %
4° semestre	85 %

Superiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	60 %
3° semestre	80 %
4° semestre	100 %

Preparazione licciate, porgifili alle orditrici ed alle incorsatrici. – Durata mesi 6.

Inferiori ai 16 anni:

1° bimestre	40 %
2° bimestre	60 %
3° bimestre	80 %

Superiori ai 16 anni:

1° bimestre	40 %
2° bimestre	65 %
3° bimestre	85 %

Annodafili. – Durata mesi 12.

Inferiori ai 16 anni:

1° trimestre	40 %
2° trimestre	55 %
3° trimestre	70 %
4° trimestre	85 %

Superiori ai 16 anni:

1° trimestre	40 %
2° trimestre	60 %
3° trimestre	75 %
4° trimestre	90 %

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Tessitori e Tessitrici. – Durata mesi 24.

Inferiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	70 %
4° semestre	85 %

Superiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	75 %
4° semestre	95 %

Incorsatrici a lavoro continuo. – Durata mesi 24.

Inferiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	70 %
4° semestre	85 %

Superiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	75 %
4° semestre	95 %

Rammendatrici. – Durata anni 4.

Inferiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	65 %
4° semestre	75 %

Superiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	70 %
4° semestre	80 %
3° anno	90 %
4° anno	100 %

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Classificatori stracci comuni all'uso Pratese. – Durata mesi 24.

Inferiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	70 %
4° semestre	85 %

Superiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	75 %
4° semestre	95 %

Addetti alle macchine contemplati come operai qualificati di 1ª categoria e Noppatrici e Pinzatrici. – Durata mesi 12.

Inferiori ai 16 anni:

1° trimestre	40 %
2° trimestre	55 %
3° trimestre	70 %
4° trimestre	85 %

Superiori ai 16 anni:

1° trimestre	40 %
2° trimestre	55 %
3° trimestre	75 %
4° trimestre	95 %

Addetti alle macchine contemplati come operai qualificati di 2ª categoria. – Durata mesi 6.

Inferiori ai 16 anni:

1° bimestre	40 %
2° bimestre	55 %
3° bimestre	75 %

Superiori ai 16 anni:

1° bimestre	40 %
2° bimestre	60 %
3° bimestre	90 %

Archivio Storico CISL Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Non addetti alle macchine, addetti alle macchine di rispolatura, roccatura, doubleus, cannettatura, aspatura, dipanatura, gomitolatura. – Durata mesi 6.

Inferiori ai 16 anni:

1° bimestre	40 %
2° bimestre	55 %
3° bimestre	75 %

Superiori ai 16 anni:

1° bimestre	40 %
2° bimestre	60 %
3° bimestre	90 %

AUSILIARI.

Aiutanti ausiliari. – Durata mesi 24.

Inferiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	70 %
4° semestre	85 %

Superiori ai 16 anni:

1° semestre	40 %
2° semestre	55 %
3° semestre	75 %
4° semestre	95 %

TABELLE SALARIALI PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO TESSUTO.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
FOLLONIERI		
Specializzati A:		
Follonieri di 1ª categoria conduttori di macchine di follatura per tutti i tipi di feltri	53,40	46,55
Qualificati di 1ª categoria:		
Follonieri di 2ª	44,50	38,75
Qualificati di 2ª categoria:		
Aiuto follatore	43,30	37,80

Archivio storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

#)3, %IEIEA #AIOOAIA

Segue: TABELLE FELTRO TESSUTO.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
RAMMENDATRICI E GIUNTRICI		
Specializzati B:		
Rammendatrici specializzate, giuntrici specializzate (quelle che eseguono tutti i lavori di rammendatura e giuntura di feltri e di essiccatori cotone) . . .	49,25	42,95
Qualificati di 1ª categoria:		
Rammendatrici e giuntrici	44,50	38,75
TESSITURA		
Specializzati B:		
Tessitrice specializzata (quella che lavora su qualsiasi tipi di telaio)	49,25	42,95
Qualificati di 1ª categoria:		
Tessitrice	44,50	38,70

CHIARIMENTO

Per tutti gli altri dipendenti non appartenenti alle categorie sopra richiamate si applica in relazione alle mansioni singolarmente svolte, l'inquadramento di categoria e rispettivo trattamento salariale previsto nelle Tabelle salariali per gli addetti all'industria della lana.

TABELLE SALARIALI PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO BATTUTO.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
Operai specializzati:		
Compositori dischi, filtri e tubi (è l'operaio con diretta responsabilità circa le dimensioni e la compattezza del manufatto)	48,65	41
Operai qualificati di 1ª categoria:		
Spazzini e nettatori carde in quanto registratori, Macchinisti alla valadora, Macchinisti al macchinone, Folloniere responsabile di macchine, Macchinisti alle feltratrici, Macchinisti responsabili essiccatoi, Tornitori dischi, Rifinitori feltri di lana e di pelo (responsabili delle macchine, rameuse, calandra, presse, cimatrici), Sovrappositori veli dischi e tranciatori dischi con almeno 12 mesi di anzianità nel reparto	44,10	37,95

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE FELTRO BATTUTO.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria	
	Uomini	Donne
Operai comuni. Qualificati II per provincia di Torino):		
Tutti gli operai adibiti ai lavori di follatura, acidatura, apparecchiatura, cardatura (spazzini e nettatori carde non registratori), turbinatura, pressatura, tranciatura, ramatura, tintoria che abbiano almeno 6 mesi di anzianità nella categoria inferiore	41,15	34,95
Manovali comuni. (Operai comuni per provincia di Torino):		
Tutti gli operai di nuova assunzione e coloro che non abbiano i requisiti necessari per il passaggio alla categoria superiore	38,00	31,90
DONNE ADDETTE REPARTI ARTICOLI DA CACCIA		
Specializzati:		
Maestre (addette all'insegnamento ed all'aiuto delle operaie nel lavoro) . .	—	41,—
1ª categoria:		
Tutte le operaie in servizio presso l'Azienda che alla data del presente contratto abbiano almeno 12 mesi di anzianità e siano idonee a tutti i lavori del reparto	—	32,15
2ª categoria:		
Appartengono a questa categoria dopo un periodo di 6 mesi, tutte le operaie provenienti dalla categoria inferiore	—	30,30
3ª categoria:		
Tutte le operaie di nuova assunzione durante i primi mesi 6 di anzianità . . .	—	28,10
OPERAI AUSILIARI		
Ferme restando le definizioni di incasellamento di cui alle tabelle salariali per la industria laniera, i corrispondenti minimi tabellari restano così fissati:		
Fuochisti. – Categoria A	58,35	—
Fuochisti. – Categoria B	52,90	—
Ausiliari specializzati	58,35	—
Ausiliari qualificati	52,90	—
Aiutanti ausiliari	42,35	—

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA.

Per le categorie degli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia verranno applicate le suddivisioni di categoria ed i minimi di paga fissati nelle tabelle salariali per l'industria laniera.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore dei semilavorati canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo.

ALLEGATO 6.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PREGRESSE OPERAI IN CASO DI LICENZIAMENTO

A termini del 4° comma dell'art. 35 della parte prima operai, si indica di seguito la misura dell'indennità di anzianità per il periodo precedente al 1° gennaio 1945, da liquidare nella percentuale del 70 % della rimunerazione globale:

A) per le anzianità di servizio anteriori al 1° giugno 1932:

giorni due (ore 16) per ogni anno di servizio ininterrotto presso la ditta, con il riconoscimento di un massimo di anzianità, quando ne risulti uno maggiore, dal 23 novembre 1910;

B) per le anzianità di servizio successivo al 1° giugno 1932:

giorni uno (ore 8) per il primo anno compiuto di anzianità ininterrotta presso la ditta;

giorni due (ore 16) per ciascuno degli anni compiuti dal secondo al quarto;

giorni tre (ore 24) per ciascuno degli anni compiuti dal quinto al decimo;

giorni 4 (ore 32) per ciascuno degli anni compiuti: oltre il decimo e sino al 31 dicembre 1944.

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA ORARIA.

(In vigore dall'8 gennaio 1951).

QUALIFICHE	Paga base	Rivalut. 5-8-1949	Rivalut. 8-12-1950
ADDETTI ALLE LAVORAZIONI			
UOMINI.			
Specializzati:			
Sceglitore, cordaio esterno, gargiolaio, pettinatore a mano	51,40	7,—	11,25
Qualificati 1ª Categoria:			
Aspirante sceglitore	48,25	3,—	5,50
Cordaio interno, accompagnatore	47,50	3,—	5,50
Strappino, ammarratore, ammorbidatore, tagliatore . .	46,75	3,—	5,50

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLA CANAPA MACERATA, ECC.

QUALIFICHE	Paga base	Rivalut. 5-8-1949	Rivalut. 8-12-1950
Qualificati 2ª Categoria:			
Pressatore di canapa bianca, imballatore	44,50	3,—	5,50
Comuni:			
Scuotitore, stigliatore, pressatore di canapa verde, addetto alla corderia esterna, facchino interno	43,25	1,50	2,75
Apprendisti:			
Dai 16 ai 18 anni	28,05	—	—
Manovali :			
Sopra i 18 anni	38,60	—	—
Dai 16 ai 18 anni	28,05	—	—
Sotto i 16 anni	23,35	—	—
DONNE.			
Specializzate:			
Sceglitrice del gargiolo	37,—	2,—	4,—
Qualificate:			
I) macchinista manellante, cardatrice addetta al carico, bicordolaia	35,75	2,—	3,75
II) scuotitrice a mano e a macchina, stigliatrice cardatrice non addetta al carico	33,20	1,—	2,—
Addette a lavori vari:			
Sopra i 18 anni	30,55	—	—
Dai 16 ai 18 anni	26,80	—	—
Sotto i 16 anni	22,90	—	—
ADDETTI A LAVORI AUSILIARI			
Fuochisti:			
A) conduttore di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare	61,90	7,—	11,25
B) conduttore di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 3° grado generale o particolare	59,40	7,—	11,25
Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora giornaliera.			
Meccanici qualificati e ausiliari qualificati	46,75	3,—	5,50

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLA CANAPA MACERATA, ECC.

QUALIFICHE	Paga base	Rivalut. 5-8-1949	Rivalut. 8-12-1950
ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA			
UOMINI:			
Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	46,30	3,—	5,50
Portinai e guardiani diurni	43,30	3,—	5,50
Guardiani notturni	46,30	3,—	5,50
Altre mansioni:			
oltre i 18 anni	41,05	1,50	2,75
dai 16 ai 18 anni	32,85	1,12	1,90
sino ai 16 anni	25,40	0,75	1,37
Gli autisti incaricati stabilmente di svolgere mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.			
DONNE:			
Infermiere patentate	39,—	2,—	3,75
Altre mansioni:			
oltre i 18 anni	30,05	—	—
dai 16 ai 18 anni	26,85	—	—
fino ai 16 anni	22,75	—	—

CHIARIMENTI

1° *Operaio sceglitore:*

La qualifica di operaio sceglitore potrà essere acquisita dopo un periodo di tirocinio della durata di mesi due svolto come «aspirante sceglitore» esclusivamente da operai accompagnatori di qualsiasi età.

2° *Decorrenza:*

Le variazioni contenute nella presente tabella hanno applicazione ad ogni effetto (ivi compreso quello della attribuzione delle quote di rivalutazione) dal primo giorno del periodo di paga in corso al 13 gennaio 1951, data di stipulazione del presente contratto.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

3° *Regolamentazioni operazioni di facchinaggio:*

Le parti convengono che con la tabella dei minimi di paga non hanno inteso modificare le regolamentazioni delle operazioni facchinaggio sancite dagli eventuali accordi esistenti nelle singole provincie su tale istituto.

4° *Esclusione donne dalla lavorazione della sceglitura della stoppa:*

Le parti convengono che le donne vengano escluse dalla lavorazione della sceglitura della stoppa.

Archivio Storico CISL
portaledellacontrattazione.it
CISL
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore cotoniero.

ALLEGATO 6.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PREGRESSA OPERAI IN CASO DI LICENZIAMENTO

A termini del 4° comma dell'art. 38 della parte prima – operai – si indica di seguito la misura dell'indennità di anzianità per il periodo precedente al 1° gennaio 1945, da liquidare nella percentuale del 70 % della remunerazione globale:

dal 23 novembre 1910 al 31 agosto 1932: due giornate (16 ore) per ogni anno compiuto;

dal 1° settembre 1932 al 31 dicembre 1944:

a) una giornata (8 ore) per il primo anno compiuto;
b) due giornate (16 ore) per gli anni secondo e terzo;
c) tre giornate (24 ore) per gli anni successivi.

L'anzianità già maturata al 31 agosto 1932 verrà però computata agli effetti del diritto alla maggiore indennità di tre giornate di cui alla lettera *c*) per il periodo di servizio successivo al 31 agosto 1932 stesso.

TABELLE SALARIALI PER GLI OPERAI.

(In vigore dal 1° novembre 1950).

AVVERTIMENTO

Per le mansioni non previste in una specifica tabella di lavorazione, si farà riferimento – nell'ambito del presente contratto – alla relativa tabella nella quale le mansioni stesse risultano indicate.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
FILATURA	
UOMINI.	
Specializzati:	
A) Capi squadra pulizia macchine	56,50
B) Molatori carde, filatori ai selfactings	47,20
Operai qualificati di 1ª categoria:	
Oliatori, caporali di mischia, spazzatamburi a spazzola e ad aspirazione pneumatica con apparecchi trasportabili, aggiustapettini, aiutanti molatori	42,10

Archivio Storico CISL Portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Operai qualificati di 2ª categoria:	
Operai ai battitoi, cardatori (esclusa la mansione di spazzatamburo di 1ª categoria), spazzatamburi ad aspirazione pneumatica con apparecchi fissi, attaccafili semplici ai selfactings, pressapacchi, addetti alle macchine condizionatrici filati, montapettini	40,65
Operai comuni:	
Addetti alle macchine di mischia (apriballe, apritoi, caricatori automatici), addetti alle sfilacciatrici, addetti al lupo, attaccacordine, cernita cascami, ritiro cascami, ritiro filati porta tele, porta vasi, porta spole, addetti alle presse cascami	39,30
Manovali	36,75
Coadiutori:	
di assistenti di filatura	6.190 quattor. fisse
DONNE.	
Specializzate:	
A) Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento)	43,30
B) Capo levate (preposte alla effettuazione delle levate e ad operazioni analoghe, con esclusione di mansioni superiori), capo squadra cambiamento spole, provinatrici, controllo titoli, registratrici	32,85
Qualificate di 1ª categoria:	
Addette ai banchi (per il tempo in cui le operaie restano addette ai banchi ingrosso, deve essere loro corrisposta una maggiorazione di L. 0,95 orarie), addette alle pettinatrici, incassatrici ed incestatrici filati, addette ai rings (che hanno compiuto un anno come assegnatarie di macchinario, trascorso l'apprendistato), addette alle carde, addette alle riunitrici, addette agli stiratoi riunitori, addette agli stiratoi, gasatrici filati, battitrici e torcimatasse agli stratorti (Hard Water), aspatrici filati di aguglieria, oliatrici di fusi	31,45
Qualificate di 2ª categoria:	
A) Ritorcitrici (nel caso di lavoro ad umido deve essere corrisposta una maggiorazione pari alla differenza tra le paghe base di 2ª categoria A e di 1ª categoria), aspatrici, attaccafili semplici ai selfactings	30,75
B) Addette ai rings (sino a un anno come assegnatarie di macchinario, trascorso l'apprendistato), addette alle binatrici, addette alle rocchettiere, spolatrici, ribobinatrici, dipanatrici matasse, pressa pacchi e impaccatrici matasse	30,—
Comuni:	
Ritiro cascami, ritiro filati, cernita cascami e stracci, cava levate, distribuzione tubetti, attaccacordine, addette alle sfilacciatrici non di stracci e filetti	28,60
Manovali	26,95

Nota. – Il trasporto dei vasi e delle spole può essere effettuato da personale femminile purché non costituisca mansione esclusiva.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
CASCAMIFICI	
UOMINI.	
Gli operai addetti al lupo nelle aziende cascamiere (escluse le filature) mantenendo l'assegnazione alla categoria degli operai comuni, percepiranno una retribuzione pari a quella stabilita per gli operai qualificati di seconda categoria.	
DONNE.	
Qualificate di 2ª categoria:	
Addette nei cascamifici alla sola alimentazione o caricamento di garnettatrici, sfilacciatrici e separatori	30,--
TESSITURA	
UOMINI.	
Specializzati:	
A) Imbozzimatore, imbozzimatore e cucinatore di bozzima	62,20
Passapezze	56,50
B) Annodatura catena a macchina, tessitori a mano	47,20
Qualificati di 1ª categoria:	
Cucinatori di bozzima, tessitori, addetti alla manutenzione dei pettini, tagliatori di velluti a costa	42,10
Qualificati di 2ª categoria:	
Addetti alla macchina pulitrice pezze, faldatori, misuratori, doppiatori, arrotolatori, oliatori di tessitura, marcatori difetti pezze, imballatori che attendono prevalentemente a tale mansione, aiuto imbozzimatore con almeno 18 anni di età (gli aiuto imbozzimatori con almeno 20 mesi di pratica nella loro categoria compiuti dopo il 18° anno di età avranno diritto ad un minimo di paga pari a quello dei qualificati di 1ª categoria)	40,65
Comuni:	
Addetti al reparto imbozzimatura (solo quando esista l'aiuto imbozzimatore), addetti alla pulitura e brunitura dei pettini, porta trama, mettispole	39,30
Manovali	36,75
Carica telai e aiuto assistenti di tessitura:	
dai 14 ai 16 anni	27,85
dai 16 ai 18 anni	35,60
Dai 18 ai 20 anni	43,35

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale della Contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Gli assunti oltre i 20 anni di età senza tirocinio nella categoria percepiranno per la durata di un anno la paga base da 18 a 20 anni.	
Carica-telai (oltre i 20 anni e con più di un anno di tirocinio) sono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai e ad esempio alle operazioni di scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena	46,45
Aiuto-assistenti sono i lavoratori di oltre 20 anni che pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni svolgono mansioni di carattere superiore a quelle dei carica-telai. Sino ai sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto-assistenti, compreso il periodo precedentemente trascorso nello svolgimento delle presenti mansioni	54,20
Oltre i sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto-assistenti, compreso il periodo precedentemente trascorso nello svolgimento delle presenti mansioni	58,40
Nota. – Nel computo degli anni di appartenenza alla categoria di aiuto-assistente, si devono tener presenti quelli precedentemente trascorsi nello svolgimento di tali mansioni, anche in data anteriore all'entrata in vigore dell'Accordo 8 agosto 1946.	
DONNE.	
Specializzate:	
A) Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento) . . .	43,30
B) Registratrici, provinatrici, controllo titoli, passapezze, dispensa trame responsabili della distribuzione, annodatrici catena a macchina, rammendatrici, tagliatrici di velluti lisci, tessitrici a mano	32,85
Qualificate di 1ª categoria:	
A) Orditrici, incorsatrici, tessitrici addette alla produzione di tessuti quadrettati, tessitrici addette a telai con una macchina jacquard non oltre 440 e non più di una navetta, tagliatrici di velluti a costa	32,15
B) Tessitrici, annodatrici a mano e intorcitrici	31,45
Qualificate di 2ª categoria:	
Addette alle rocchettiere, addette alle binatrici, spolatrici, ribobinatrici, incannatrici e stracannatrici, faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici, confezionatrici pezze (legatura, incarto, marcatura pezze ed etichette), marcatrici difetti pezze, pulitrici pezze, porgifili alle incorsatrici (oltre i 18 anni), annodatrici di frange di copriletti e copritavoli	30,--
Comuni:	
Porgifili alle incorsatrici (per le età inferiori ai 18 anni e con le paghe dei minori), alle orditrici, caricacantre, aiuto manutenzione pettini, ritiro cascami, cernita cascami, distribuzione tubetti, portatrama, mettispole	28,60
Manovali	26,95

Archivio storico CISL Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
CASCAMIFICI	
UOMINI.	
Gli operai addetti al lupo nelle aziende cascamiere (escluse le filature) mantenendo l'assegnazione alla categoria degli operai comuni, percepiranno una retribuzione pari a quella stabilita per gli operai qualificati di seconda categoria.	
DONNE.	
Qualificate di 2ª categoria:	
Addette nei cascamifici alla sola alimentazione o caricamento di garnettatrici, sfilacciatrici e separatori	30,—
TESSITURA	
UOMINI.	
Specializzati:	
A) Imbozzimatore, imbozzimatore e cucinatore di bozzima	62,20
Passapezze	56,50
B) Annodatura catena a macchina, tessitori a mano	47,20
Qualificati di 1ª categoria:	
Cucinatori di bozzima, tessitori, addetti alla manutenzione dei pettini, tagliatori di velluti a costa	42,10
Qualificati di 2ª categoria:	
Addetti alla macchina pulitrice pezze, faldatori, misuratori, doppiatori, arrotolatori, oliatori di tessitura, marcatori difetti pezze, imballatori che attendono prevalentemente a tale mansione, aiuto imbozzimatore con almeno 18 anni di età (gli aiuto imbozzimatori con almeno 20 mesi di pratica nella loro categoria compiuti dopo il 18° anno di età avranno diritto ad un minimo di paga pari a quello dei qualificati di 1ª categoria)	40,65
Comuni:	
Addetti al reparto imbozzimatura (solo quando esista l'aiuto imbozzimatore), addetti alla pulitura e brunitura dei pettini, porta trama, mettispole	39,30
Manovali	36,75
Carica telai e aiuto assistenti di tessitura:	
dai 14 ai 16 anni	27,85
dai 16 ai 18 anni	35,60
Dai 18 ai 20 anni	43,35

Archivio Storico CGIL Portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Gli assunti oltre i 20 anni di età senza tirocinio nella categoria percepiranno per la durata di un anno la paga base da 18 a 20 anni.	
Carica-telai (oltre i 20 anni e con più di un anno di tirocinio) sono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai e ad esempio alle operazioni di scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena	46,45
Aiuto-assistenti sono i lavoratori di oltre 20 anni che pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni svolgono mansioni di carattere superiore a quelle dei carica-telai. Sino ai sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto-assistenti, compreso il periodo precedentemente trascorso nello svolgimento delle presenti mansioni	54,20
Oltre i sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto-assistenti, compreso il periodo precedentemente trascorso nello svolgimento delle presenti mansioni	58,40
Nota. – Nel computo degli anni di appartenenza alla categoria di aiuto-assistente, si devono tener presenti quelli precedentemente trascorsi nello svolgimento di tali mansioni, anche in data anteriore all'entrata in vigore dell'Accordo 8 agosto 1946.	
DONNE.	
Specializzate:	
A) Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento) . . .	43,30
B) Registratrici, provinatrici, controllo titoli, passapezze, dispensa trame responsabili della distribuzione, annodatrici catena a macchina, rammendatrici, tagliatrici di velluti lisci, tessitrici a mano	32,85
Qualificate di 1ª categoria:	
A) Orditrici, incorsatrici, tessitrici addette alla produzione di tessuti quadrettati, tessitrici addette a telai con una macchina jacquard non oltre 440 e non più di una navetta, tagliatrici di velluti a costa	32,15
B) Tessitrici, annodatrici a mano e intorcitrici	31,45
Qualificate di 2ª categoria:	
Addette alle rocchettiere, addette alle binatrici, spolatrici, ribobinatrici, incannatrici e stracannatrici, faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici, confezionatrici pezze (legatura, incarto, marcatura pezze ed etichette), marcatrici difetti pezze, pulitrici pezze, porgifili alle incorsatrici (oltre i 18 anni), annodatrici di frange di copriletti e copritavoli	30,—
Comuni:	
Porgifili alle incorsatrici (per le età inferiori ai 18 anni e con le paghe dei minori), alle orditrici, caricacantre, aiuto manutenzione pettini, ritiro cascami, cernita cascami, distribuzione tubetti, portatrama, mettispole	28,60
Manovali	26,95

Archivio Storico CGIL Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
TESSITURA JACQUARD	
Uomini.	
Specializzati:	
A) Tessitori velluti operati, quadrettati o a bacchetta, tessitori operati a mano, leggitori di disegni a matrice o lisage	51,—
B) Tessitori jacquard (esclusi i telai con una macchina jacquard non oltre 440 e non più di una navetta)	47,20
Qualificati di 1ª categoria:	
Addetti alla foratura e doppiaggio cartoni jacquard	42,10
DONNE.	
Specializzate:	
A) Maestre di tessitura jacquard	44,80
Leggitrici di disegni a matrice o lisage	38,65
Tessitrici velluti operati o a bacchetta, tessitrici operati a mano	36,15
B) Areografiste tessuti operati	34,75
Tessitrici jacquard (esclusi i telai con una macchina jacquard non oltre 440 e non più di una navetta)	32,85
Qualificate di 2ª categoria:	
Addette alla foratura e doppiaggio cartoni jacquard, addette alla numerizzazione e al ripasso della legatura di disegni e cartoni jacquard	30,—
TINTORIA, CANDEGGIO, STAMPERIA, MERCERIZZAZIONE E FINISSAGGIO	
UOMINI.	
Specializzati:	
A) Coloristi che tingono a campione filati e tessuti e che passano indifferentemente dall'uno all'altro colore nonché dall'una all'altra fibra che l'azienda abbia a lavorare	67,30
Stampatore a tampone	56,50
Molatore e registratore di tondeggiatrici e garze	52,60
B) Stampatore al quadro con e senza carrello responsabile del tavolo (è l'operaio che compie le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti), campionatori e provinatori di colori e quadri, responsabile dell'archivio quadri e tamponi da stampa, ordinatore e smistatore di magazzino con funzioni esclusive	

Archivio storico CGIL Emilia Centrale per la contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
(senza compilazione di documenti amministrativi), conduttore di bruciapelo, conduttori di macchine per mercerizzare, conduttori di autoclavi nel candeggio mohr, conduttore di un clâpot, che dosi e verifichi gli ingredienti di candeggio del clâpot stesso, preposti alla dosatura e verifica degli ingredienti di candeggio su più clâpots, barche, vasche in genere e Jiggers, conduttori di barche, vasche in genere, Jiggers, che dosino e regolino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate, candeggiatore al prato con preparazione di bagno, conduttore di macchina di purga in largo con preparazione di bagno, conduttori di rameuses con foulard o racles, conduttore di calandra con più di cinque cilindri, conduttore di calandra a silk, conduttore di asciugatoio con foulard o racles o aspiratrici, conduttore di macchina Hot-Flue e preparatore di bagni, addetti alla preparazione di spessimenti, colori madre, tagli e miscela di colori finiti per stampa, conduttore di vaporissaggio di stampa (autoclavi a stella, Mather Platt ed autoclavi in genere), conduttori di lavaggi di stampa in largo, in corda, garanze, con preparazione di bagni, pesatori in polvere e liquido di colori responsabili secondo ricetta, conduttore di macchina di ossidazione per nero, conduttore impianto elettrolitico per produzione ipoclorito, conduttore di macchine a mandrinare, conduttori di tamponatrici, addetto all'impianto di depurazione dell'acqua che controlli la durezza ed effettui le opportune correzioni, preposto alla preparazione di amido o destrina, preposti alla composizione degli stampi per impressione di marchi o diciture sulle testate delle pezze, campionaristi (sono gli operai che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse), verificatori di pezze, arrotolatori, faldatori, piegatori, doppiatori, misuratori, con verifica e taglio, preposto all'assortimento colli secondo disposizioni ricevute, preparatore di appretti responsabile secondo ricetta base o indicazioni ricevute, conduttori di macchine incollatrici per ovatte da sarti	47,20
Qualificati:	
Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, in filo, tops, fiocco (dopo il 3° anno di appartenenza alla categoria L. 44,70 orarie), coadiutori stampatori a quadro senza responsabilità del tavolo, addetti alle macchine per mercerizzare, addetti alle spazzolatrici e alle arrotolatrici, addetti al candeggio filati di fibre varie in tino o in vasca, candeggiatore al prato, conduttore di macchina di purga in largo, addetti ai clâpots, barche, vasche in genere e Jiggers, conduttori di calandre fino a cinque cilindri, mangani, alzatrici o ramatrici semplici, centrifughe, macchine a creponare, macchine a goffrare, beetles, rompiappretto in genere, smerigliatrici, rasatrici, felpatrici, garzatrici, foulards semplici o racles semplici per appretto e impregnazione, addetti alle calandre in genere esclusi i manovali e trasportatori, conduttori di asciugatoi senza foulard o racles o aspiratrici, addetti alle alzatrici con spruzzatrici ed asciugamento a gas, preparatore e sbattitore di filati delle varie fibre per l'asciugamento, addetti alle aspiratrici, conduttori di taglierine splitz, conduttori di macchine per effetto moirè, conduttore di tondeggiatrice, addetto all'uscita del tessuto dal Mather-Platt, addetti ai lavaggi in largo o in corda, addetti alle autoclavi di candeggio e alle autoclavi a stella, addetti alle rameuses con foulard o racles, addetti a macchine di ossidazione per nero, addetti a macchine Hot-Flue, addetti alla sorveglianza	

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
della cottura degli appretti, addetti al campionario, stacciatori alla cucina colori per stampa, addetti alla semplice piegatura, faldatura, doppiatura, arrotolatura, senza verifica, imballatore che confeziona colli o casse responsabile unicamente del proprio lavoro, conduttore della macchina stampatrice della cimossa, macerazione, oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti, addetti alla stampigliatura a mano ed a macchina delle testate delle pezze sia a caldo che a tinta . . .	42,10
Aiutanti:	
Appartengono a questa categoria tutti i lavoratori che coadiuvano gli operai specializzati o gli operai qualificati	40,—
Manovali	36,75
DONNE.	
Specializzate:	
A) Stampatrice a tampone	40,20
B) Stampatrice al quadro senza carrello responsabile del tavolo (è l'operaia che compie le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti) . . .	34,70
Campionariste (sono le operaie che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse), stiratrici a mano di confezioni, rammendatrici, piegatrici a mano di velluti .	32,85
Qualificate:	
A) Coadiutrici stampatrici a quadro senza responsabilità del tavolo, addette al campionario, orlatrici di fazzoletti, federe, lenzuola, ecc., confezionatrici di fazzoletti (assortitrici, piegatrici, stiratrici a macchina), addette alle faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici meccaniche (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti), addette allo stendaggio a mano (escluso lo stendaggio pesante), oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti.	32,70
B) Tagliatrici a mano a taglio rettangolare (come fazzoletti, federe, lenzuola, ecc.), passatrici di fazzoletti, confezionatrici pezze (cucitura, legatura, incarto, etichettaggio, ecc.), cucitrici di testane e cimosse	31,45
Manovali	26,95
STAMPA A MACCHINA	
Incisori su mollette di acciaio, su cilindri di rame, in legno:	
sino a 3 anni di anzianità nella categoria	7.275 quattor. fisse
oltre 3 anni di anzianità nella categoria	8.125 quattor. fisse
Aiuto incisori (ajouristi) oltre i 20 anni, ritoccatori di cilindri	60,90

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Pressatori di mollette (releveurs), pressatori di cilindri di rame (molletteurs), pantografisti:	
sino a 3 anni di anzianità nella categoria	6.655 quattor. fisse
oltre 3 anni di anzianità nella categoria	7.275 quattor. fisse
Stampatori a cilindri e rulli ad un colore e perrotine:	
sino a 3 anni di anzianità nella categoria	6.500 quattor. fisse
oltre 3 anni di anzianità nella categoria	6.965 quattor. fisse
Stampatori a cilindri e rulli a più colori:	
sino a 3 anni di anzianità nella categoria	7.275 quattor. fisse
oltre 3 anni di anzianità nella categoria	8.125 quattor. fisse
Caporali alle macchine di stampa	54,20
Le paghe quattordicinali fisse sopra indicate si riferiscono ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali; resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso dell'integrazione salariale da parte dell'apposita Cassa per i casi di sospensione o riduzione di lavoro.	
FILATI CUCIRINI	
DONNE.	
Specializzate:	
A) Tenters rocchetti	45,40
Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento)	43,30
B) Tenters tubetti, tenters spagnolette	34,75
Provinatrici, registratrici, controllo titoli	32,85
Qualificate di 1ª categoria:	
A) Conduttrici macchine lustraggio filo a filo, conduttrici macchine Elmo, aspatrici a mano per ricami, controllo colori	32,15
B) Conduttrici macchine Conant, confezionatrici matasse cotone per calze, stiratrici a macchina di filati, verificatrici, addette alla preparazione guide	31,45
Qualificate di 2ª categoria:	
Conduttrici macchine automatiche per rocchetti, conduttrici macchine tubetti, spagnolette, gomitoli, confezionatrici matassine per ricami, impacchettatrici, etichettatrici a macchina, cucitrici di scatole, confezionatrici di cartelle, sceglitrici, consegna merce finita, esecutrici ordinazioni, addette alla preparazione della composizione del lustraggio, addette alla composizione brunitori	30,—

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Comuni:	
Etichettatrici a mano, piegatura scatole, scatolatrici, fermafili, fasciatrici, chiusura scatole, addette al magazzino bobine, addette al magazzino materiale di confezionatura	28,60
Manovali	26,95
FABBRICAZIONE MATERIALE DA MEDICAZIONE	
UOMINI.	
Specializzati:	
Molatori carde, conduttori di autoclavi e tini di candeggio per materiale da medicazione e linters che dosino e verifichino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate	47,20
Qualificati di 1ª categoria:	
Imballatore scelto, addetti separatoi e ai buratti, addetti a Willow	42,10
Qualificati di 2ª categoria:	
Imballatori, addetti alle sfilacciatrici per materiale idrofilo e cotonia, addetti ai battitoi, addetti agli essiccatoi, cardatori	40,65
Comuni:	
Caricatori e scaricatori autoclavi e tini di candeggio, cernita cascami e stracci, addetti alle mischie	39,30
Manovali	36,75
DONNE.	
Specializzate:	
A) Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento)	43,30
B) Capi tavola di confezione	32,85
Qualificate di 1ª categoria:	
Addette alla lavorazione garze jodoformio, addette alla lavorazione materiale da sutura, addette alle taglierine, addette alle carde	31,45
Qualificate di 2ª categoria:	
Piegatrici su misura, arrotolatrici, addette alla lavorazione gesso, cucitrici, addette alla ramatura e calandratura, addette al carico meccanico degli essiccatoi	30,—

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Comuni:	
Confezionatrici (impacchettatrici, scatolatrici, etichettatrici, imbustatrici, ecc.) . . .	29,55
Ritiro cascami nei reparti, cernita cascami e stracci	28,60
Manovali	26,95
PAGHE PER ETÀ DEGLI OPERAI APPARTENENTI A CATEGORIE NON SOGGETTE AD APPRENDISTATO	
UOMINI.	
Qualificati di 1ª categoria:	
Dai 14 ai 16 anni	29,50
Qualificati di 2ª categoria:	
Dai 14 ai 16 anni	28,45
Operai comuni:	
Dai 14 ai 16 anni	27,50
Dai 16 ai 18 anni	31,45
Manovali:	
Dai 14 ai 16 anni	25,75
Dai 16 ai 18 anni	29,40
DONNE.	
Qualificate di 1ª categoria:	
Dai 14 ai 16 anni	25,15
Qualificate di 2ª categoria:	
Dai 14 ai 16 anni	24,—
Operaie comuni:	
Dai 14 ai 16 anni	22,90
Dai 16 ai 18 anni	25,75
Manovali:	
Dai 14 ai 16 anni	21,60
Dai 16 ai 18 anni	24,30

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALI DELLA PAGA

Il periodo massimo di apprendistato e la paga degli apprendisti vengono determinati come segue:

1° tessitori e tessitrici jacquard (esclusi i telai con una macchina jacquard non oltre 440 e non più di una navetta) e jacquard per velluti operati a mano mesi 18:

retribuzione per il 1° semestre, il 70 % della paga base di categoria;
retribuzione per il 2° semestre, l'85 % della paga base di categoria;
retribuzione per il 3° semestre, il 95 % della paga base di categoria;

nel caso che l'apprendista addetto ai telai jacquard per gli articoli sopra indicati provenga dalla tessitura di altri articoli, il periodo di apprendistato viene ridotto a 6 mesi;

2° tessitori e tessitrici, orditrici, incorsatrici, addette ai banchi, pettinatrici, aspatrici, tagliatrici velluti, lucidatrici su macchine a filo, stampatrici a mano, rammendatrici, conduttrici macchine ad avvolgere filati cucirini su rocchetti, mesi 12:

retribuzione per il 1° quadrimestre, il 70 % della paga base di categoria;
retribuzione per il 2° quadrimestre, l'85 % della paga base di categoria;
retribuzione per il 3° quadrimestre, il 95 % della paga base di categoria;

3° addette ai rings, ritorcitrici, binatrici, gazatrici, tubettatura in genere di filati cucirini, bobinatrici, mesi 6:

retribuzione per il 1° bimestre, il 70 % della paga base di categoria;
retribuzione per il 2° bimestre, l'85 ° della paga base di categoria;
retribuzione per il 3° bimestre, il 95 % della paga base di categoria;

4° spolatrici, rocchettiere, impaccatrici, incassatrici, pressatrici pacchi, pinzatrici, mesi 3:

retribuzione per il 1° mese, il 70 % della paga base di categoria;
retribuzione per il 2° mese, l'85 % della paga base di categoria;
retribuzione per il 3° mese, il 95 % della paga base di categoria.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
OPERAI AUSILIARI	
Fuochisti:	
A) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare	61,90
B) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare	59,40
Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione e allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno.	

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
Ausiliari specializzati:	
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:	
Attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio (riparatore di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri), pettinista (costruttore di pettini o addetto abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio)	57,30
Ausiliari qualificati:	
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:	
Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.	52,65
Aiutanti degli ausiliari:	
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati, o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:	
Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.	40,65
Dai 14 ai 16 anni	28,45
ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA	
UOMINI.	
Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	46,30
Portinai e guardiani diurni	43,30
Guardiani notturni	46,30
Altre mansioni:	
Oltre i 18 anni	41,05
dai 16 ai 18 anni	32,85
sino ai 16 anni	25,40

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Segue: TABELLE COTONIERA.

QUALIFICHE	Retribuzione oraria
DONNE.	
Infermiere patentate	39,—
Altre mansioni:	
oltre i 18 anni	30,05
dai 16 ai 18 anni	26,85
sino ai 16 anni	22,75
Gli autisti incaricati stabilmente di svolgere mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.	

STAMPATORI A MACCHINA.

La paga quattordicinale fissa e la indennità di contingenza degli stampatori a cilindri o a rulli, nel caso di assenza per malattia verranno corrisposte per i primi tre mesi di conservazione del posto nella misura dei due terzi, fatta deduzione del sussidio erogato dalla Cassa Mutua di Malattia.

Ferme restando le modalità di computo dell'indennità di anzianità nei confronti del personale di cui trattasi, le misure previste a partire dal 1° gennaio 1945 si intendono eccezionalmente riferite anche alle eventuali anzianità maturate precedentemente a tale data. L'indennità di contingenza è computata agli effetti dell'indennità di anzianità per gli ultimi 10 anni o per il minore periodo di servizio prestato.

La paga quattordicinale fissa si riferisce ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali. In caso di sospensione o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti autorità, la paga quattordicinale e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennità di contingenza, non subiranno riduzioni; resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso dell'integrazione salariale da parte dell'apposita Cassa.

COADIUTORI DI ASSISTENTI DI FILATURA.

Le parti si danno atto che a favore dei coadiutori di assistenti di filatura continuano ad essere applicate le seguenti norme di miglior favore già previste nei loro confronti dal contratto nazionale di lavoro 17 aprile 1935.

Archivio Storico CISL Emilia Centrale
Portale della Contrattazione
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Malattia: Per i primi tre mesi di conservazione del posto la ditta corrisponderà i due terzi della paga e della indennità di contingenza, fatta deduzione del sussidio erogato dalla Cassa Mutua di Malattia.

Infortunio: Per il periodo massimo di tre mesi la ditta corrisponderà l'intera paga e la indennità di contingenza, in esse computata l'indennità temporanea relativa ai tre mesi stessi, liquidata dall'Istituto di Assicurazione.

Preavviso: Il periodo di preavviso nei casi di licenziamento o di dimissioni è stabilito in due quattordicine.

Indennità di anzianità: La misura dell'indennità di anzianità è stabilita in otto giorni di paga per ogni anno intero di anzianità di servizio maturato successivamente al 1° gennaio 1919. L'indennità di contingenza è computata agli effetti dell'indennità di anzianità per gli ultimi dieci anni o per il minore periodo di servizio prestato.

La paga quattordicinale fissa si riferisce ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali, ed è comprensiva anche del compenso per i periodi di anticipazione e protrazione dell'orario di lavoro normale per la sola predisposizione del lavoro degli operai. In caso di sospensione o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dalla azienda o dalle competenti autorità, la paga quattordicinale e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti l'indennità di contingenza, non subiranno riduzioni; resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso dell'integrazione salariale da parte dell'apposita Cassa.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

INDICE

PARTE GENERALE . . . . . *Pag.* 23

Art. 1. – Contratto 23
Art. 2. – Categorie soggette ed efficacia del contratto 23
Art. 3. – Inscindibilità delle disposizioni del contratto 23
Art. 4. – Condizioni di miglior favore 23
Art. 5. – Interpretazione 23
Art. 6. – Controversie 23
Art. 7. – Commissioni interne 24
Art. 8. – Immunità sindacale 24
Art. 9. – Cariche pubbliche e sindacali 24
Art. 10. – Regolamento interno 25
Art. 11. – Mense aziendali 25
Art. 12. – Decorrenza e durata 25

Protocolli aggiuntivi.

1. – Camere di allattamento e asili-nido 25
2. – Contratti locali 25

PARTE PRIMA. — OPERAI . . . . . *Pag.* 26

Art. 1. – Assunzione 26
Art. 2. – Periodo di prova 26
Art. 3. – Trattamento salariale 27
Art. 4. – Corresponsione della retribuzione 27
Art. 5. – Apprendistato 28
Art. 6. – Trattamento dei minori 28
Art. 7. – Orario di lavoro 29
Art. 8. – Lavoro straordinario, notturno, domenicale, festivo e relative percentuali 29
Art. 9. – Interruzioni del lavoro 30
Art. 10. – Recuperi 30
Art. 11. – Pulizia del macchinario 31
Art. 12. – Lavori discontinui 31
Art. 13. – Lavoro a squadre 31
Art. 14. – Turni a scacchi 32
Art. 15. – Assegnazione del macchinario 33
Art. 16. – Disciplina del cottimo 33
Art. 17. – Giorni festivi – Riposo settimanale 35

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 18. – Ferie . . . . . *Pag.* 36
Art. 19. – Gratifica natalizia 36
Art. 20. – Malattia ed infortunio 37
Art. 21. – Congedo matrimoniale 38
Art. 22. – Trattamento operaie gestanti 38
Art. 23. – Servizio militare 38
Art. 24. – Cambiamento e cumulo di mansioni 38
Art. 25. – Trasferte 39
Art. 26. – Trasferimenti 39
Art. 27. – Abiti da lavoro 40
Art. 28. – Indennità scolastica 40
Art. 29. – Indennità di bicicletta 40
Art. 30. – Zona malarica 40
Art. 31. – Lavori nocivi 41
Art. 32. – Disciplina del lavoro 41
Art. 33. – Assenze e permessi 42
Art. 34. – Trattenute per risarcimento 42
Art. 35. – Sanzioni disciplinari 42
Art. 36. – Concessione e trasformazione di azienda 44
Art. 37. – Preavviso 44
Art. 38. – Indennità di anzianità in caso di licenziamento 44
Art. 39. – Indennità di anzianità in caso di dimissioni 45
Art. 40. – Indennità di anzianità in caso di morte 45

PARTE SECONDA. — CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE . . *Pag.* 46

Art. 1. – Assunzione 46
Art. 2. – Contratto a termine 46
Art. 3. – Periodo di prova 47
Art. 4. – Paga mensile e garanzia della retribuzione 47
Art. 5. – Mensilità natalizia 48
Art. 6. – Aumenti periodici di anzianità 48
Art. 7. – Orario di lavoro – Lavoro straordinario, notturno e festivo . . 48
Art. 8. – Determinazione contabile della paga oraria 49
Art. 9. – Giorni festivi e riposo settimanale 50
Art. 10. – Ferie 51
Art. 11. – Trattamento di malattia e infortunio 51
Art. 12. – Congedo matrimoniale 52
Art. 13. – Trattamento per invenzioni 52
Art. 14. – Indennità per disagiata sede 52
Art. 15. – Esplicazione temporanea di mansioni 53
Art. 16. – Permessi 53
Art. 17. – Passaggio da operaio ad assistente 53
Art. 18. – Preavviso 53

Archivio Storico CISL
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 19. – Indennità di anzianità . . . . . *Pag.* 54
Art. 20. – Dimissioni 55
Art. 21. – Disposizioni generali 55
Art. 22. – Certificato di lavoro 55
Art. 23. – Controversie sulla qualifica 56
Art. 24. – Condizioni di miglior favore 56

Altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie 56

Paghe mensili contrattuali 56

PARTE TERZA. — IMPIEGATI . . . . . *Pag.* 57

Art. 1. – Assunzione 57
Art. 2. – Contratto a termine 57
Art. 3. – Periodo di prova 58
Art. 4. – Categorie e gradi dell'impiegato 58
Art. 5. – Commissione tecnica per le categorie impiegatizie 59
Art. 6. – Laureati e diplomati 59
Art. 7. – Stipendio, retribuzione e tredicesima mensilità 60
Art. 8. – Corresponsione della retribuzione 60
Art. 9. – Aumenti periodici di anzianità 61
Art. 10. – Trattamento di previdenza 62
Art. 11. – Indennità per maneggio di denaro. Cauzione 62
Art. 12. – Orario di lavoro – Lavoro straordinario, notturno e festivo . . 62
Art. 13. – Determinazione della quota oraria di stipendio 63
Art. 14. – Giorni festivi e riposo settimanale 64
Art. 15. – Ferie 65
Art. 16. – Trattamento di malattia 65
Art. 17. – Trattamento di infortunio 66
Art. 18. – Congedo matrimoniale 66
Art. 19. – Tutela della maternità 67
Art. 20. – Servizio militare 67
Art. 21. – Periodo di aspettativa 67
Art. 22. – Esplicazione temporanea di mansioni 68
Art. 23. – Trasferte 68
Art. 24. – Trasferimento 69
Art. 25. – Indennità di trasferimento 69
Art. 26. – Indennità per disagiata sede 70
Art. 27. – Indennità di zona malarica 70
Art. 28. – Indennità di vestiario 70
Art. 29. – Lavori nocivi 70
Art. 30. – Trattamento per invenzioni 71
Art. 31. – Disciplina del lavoro 71
Art. 32. – Assenze e permessi 72

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Art. 33. – Trattenute per risarcimento . . . . . *Pag.* 72
Art. 34. – Provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato 72
Art. 35. – Cessione e trasformazione di azienda 73
Art. 36. – Passaggio dalla categoria di operaio a quella di impiegato . . 73
Art. 37. – Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni 74
Art. 38. – Indennità per mancato preavviso 75
Art. 39. – Indennità di anzianità in caso di licenziamento 75
Art. 40. – Indennità di anzianità in caso di dimissioni 76
Art. 41. – Indennità di anzianità in caso di morte 76
Art. 42. – Decadimento del limite della retribuzione 77
Art. 43. – Certificato di lavoro 77
Art. 44. – Inscindibilità e condizioni di miglior favore 77
Art. 45. – Disposizioni generali 77
Tabella degli stipendi base degli impiegati 78

ALLEGATI:

1. – Congedo matrimoniale operai: Accordo interconfederale 31 maggio 1941 (articoli da 1 a 9) 79
2. – Trattamento gestanti: legge 26 agosto 1940, n. 860 « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ». 82
3. – Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio: Accordo interconfederale 31 maggio 1941 (articoli 11 e 12) 92
4. – Commissione tecnica paritetica per le controversie relative all'assegnazione in categoria o grado degli impiegati, all'attribuzione della qualifica impiegatizia ed all'attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie 93
5. – Categorie speciali od intermedie: Accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946 95

Per il settore della tessitura della seta, del rayon ed affini: Allegato 6. Indennità di anzianità pregressa in caso di licenziamento . . . 98
Tabelle dei minimi salariali 98

Per il settore tintoria, candeggio stampa, mercerizzazione e fissaggio: Allegato 6. Indennità di anzianità operaia in caso di licenziamento 106
Tabelle salariali per gli operai 106

Per il settore della juta: Allegato 6. Indennità di anzianità pregressa operai in caso di licenziamento 113
Tabella salariale per gli operai 113

Per il settore della filatura cascami di seta: Allegato 6 118
Tabelle dei minimi di paga oraria e delle quote orarie di rivalutazione per gli operai 119

Archivio Storico CISL portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

Per il settore tessili varie: Allegato 6. Anzianità pregressa. Liquidazione 123
Trattamento salariale 123
Per il settore della canapa, del lino, e delle fibre dure: Allegato 6. Indennità di anzianità pregresse operai in caso di licenziamento 133
Tabelle dei minimi di paga oraria e delle quote di rivalutazione per gli operai 133
Per il settore dell'amianto 138
Tabelle salariali per gli operai 138
Per il settore della lana, del feltro tessuto e del feltro battuto: Allegato 6. Indennità di anzianità pregressa operai in caso di licenziamento 144
Tabelle salariali per gli operai 145
Per il settore dei semilavorati canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo: Allegato 6. Indennità di anzianità pregresse operai in caso di licenziamento. 158
Tabelle dei minimi di paga oraria 158
Per il settore cotoniero: Allegato 6. Indennità di anzianità pregressa operai in caso di licenziamento 162
Tabelle salariali per gli operai 162

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it